

INDICE N. 211

PANORAMA STATALE

BILANCIO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Situazione del bilancio dello Stato al 31 dicembre 2015. (GU n. 170 del 22.7.16 S.O.)

EDILIZIA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 marzo 2016 - Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto annualità 2016 (59,73 milioni). (GU n. 172 del 25.7.16)

ENTI LOCALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 giugno 2016 - Monitoraggio del saldo di finanza pubblica, di cui al comma 710 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, delle città metropolitane, delle province e dei comuni per l'anno 2016. (GU n. 167 del 19.7.16)

INTERVENTI ASSISTENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 2016.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Giuseppe Mario Zeichen, detto Valentino. (GU n. 165 del 16.7.16)

PREVIDENZA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 3 adottata dal Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti in data 28 aprile 2016. (GU n. 173 del 26.7.16)

Approvazione della delibera adottata dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro in data 18 giugno 2015. (GU n. 173 del 26.7.16)

Approvazione delle delibere adottate dall'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura in data 27 maggio 2015 e 23 settembre 2015. (GU n. 173 del 26.7.16)

Approvazione della delibera adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali in data 27 novembre 2015.
(GU n. 173 del 26.7.16)

PRIVATO SOCIALE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 giugno 2016 - Liquidazione coatta amministrativa della «Asilo Rosati Cooperativa sociale l'Isola che non c'è», in Parma e nomina del commissario liquidatore.(GU n.177 del 30.7.16)

DECRETO 17 giugno 2016 - Scioglimento della «Nuovi Orizzonti società cooperativa sociale a r.l.», in Potenza e nomina del commissario liquidatore.(GU n.177 del 30.7.16)

REGIONI

DECRETO 4 luglio 2016 - Monitoraggio e certificazione del Patto di stabilità interno per il 2016 per le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con l'esclusione della Regione Sardegna e della Regione Siciliana.

SANITA'

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1° luglio 2016 - **Conferma** del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS «San Raffaele Pisana», in Roma, per la disciplina di «Riabilitazione motoria e sensoriale». (GU n. 171 del 23.7.16)

DECRETO 1° luglio 2016 - Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Società di diagnostica nucleare - SDN spa», in Napoli, per la disciplina di «Diagnostica per immagini e di laboratorio integrata».. (GU n. 173 del 26.7.16)

DECRETO 4 luglio 2016 - Assegnazione delle risorse finanziarie all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana e all'Associazione della Croce Rossa italiana per il terzo trimestre 2016. (GU n. 173 del 26.7.16)

PANORAMA REGIONALE

AMMINISTRAZIONE REGIONALE**BASILICATA**

DCR 5.7.16, n. 462 -Legge statutaria: “Statuto della Regione Basilicata”- Approvazione in seconda lettura.(BUR n. 28 del 28.7.16)

LOMBARDIA

DCR 12.7.16 - n. X/1119 - Ordine del giorno concernente la disciplina dei casi di incompatibilità con la carica di consigliere regionale. (BUR n. 30 del 28.7.16)

ANZIANI**MOLISE**

DD 18.7.16, n 156 - PAR FSC Molise 2007-2013 - ASSE IV "inclusione e servizi sociali" - linea di intervento IV.B "rete socio-sanitaria regionale" - servizi sociosanitari in favore degli anziani. servizio di telesoccorso - teleassistenza-telemedicina - Approvazione schema protocollo d'intesa servizio telemedicina. (BUR n. 27 del 22.7.16)

ASSISTENZA PENITENZIARIA**LOMBARDIA**

DCR. 12 luglio 2016 - n. X/1121 Risoluzione concernente le determinazioni in merito al sostegno per il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti in Lombardia a seguito di missione valutativa. (BUR n. 30 del 28.7.16)

DCR 12.7.16 - n. X/1122 - Risoluzione concernente le determinazioni in merito alla casa circondariale di Varese . (BUR n. 30 del 28.7.16)

BILANCIO**EMILIA-ROMAGNA**

L.R. 28.7.16, n.12 - Rendiconto generale della regione emilia-romagna per l'esercizio finanziario 2015. (BUR n. 235 del 28.7.16)

DIFESA DELLO STATO**TOSCANA**

DGR 12.7.16, n. 663 - Documento delle attività promosse dalla Regione Toscana per lo sviluppo della cultura della legalità democratica - Anno 2016. (BUR n. 30 del 27.7.16)

DIPENDENZE**UMBRIA**

L.R. 22.7.16, n. 7 - Modificazioni della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21 (Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico) e modificazioni, nonché ulteriore integrazione della legge regionale 28 novembre 2014, n. 25

(Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema integrato di interventi e Servizi sociali) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali)). (BUR n. 34 del 27.7.16)

EDILIZIA

LOMBARDIA

DGR. 25.7.16 - n. X/5448 - Criteri di riparto per il contributo regionale di solidarietà agli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio (BUR n. 30 del 28.7.16)

TOSCANA

DGR 12.7.16, n. 664 - Contributo a sostegno della locazione - Fondo regionale per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole - Ripartizione risorse. (BUR n. 29 del 20.7.16)

ENTI LOCALI

ABRUZZO

L.R. 9.7.16 n. 20 - Disposizioni in materia di Comunità e aree montane. (BUR n. 28 del 20.7.16)

EMILIA-ROMAGNA

DGR 4.7.16, n. 1063 - Patti di solidarietà territoriale II tranche. Anno 2016. Assegnazione spazi finanziari a favore del Sistema delle Autonomie locali. (BUR n. 234 del 27.7.16)

LAZIO

Determinazione 23 giugno 2016, n. G07163 - Contributi statali a sostegno dell'associazionismo comunale attribuiti alle Regioni in base all'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata n. 936/CU del 01/03/2006. Impegno di spesa di euro 1.105.281,04 sul capitolo R41103 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2016, riferiti ai fondi dell'annualità 2014. Missione 18, programma 01, aggregato 1.04.01.02.000.

LIGURIA

DPCR 11.07.16 n. 4 - Nomina dei componenti del Consiglio delle Autonomie Locali, ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2011 n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali) . (BUR n. 30 del 27.7.16)

UMBRIA

DD 4.7.16, n. 5992 - Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione dei Comuni dell'Umbria – ANCI Umbria ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2. (BUR n. 32 del 13.7.16)

FAMIGLIA

VENETO

DGR 29.6.16, n. 1040 - Fondo per le Politiche della Famiglia - Decreto Ministeriale del Dipartimento per le Politiche della Famiglia del 14 ottobre 2015. Programma attuativo regionale "Azioni a favore delle famiglie e delle responsabilità genitoriali". (BUR n. 68 del 15.7.16)

IMMIGRATI

EMILIA-ROMAGNA

DGR 30.5.16, n. 777 - Approvazione del quindicesimo programma assistenziale a favore di cittadini stranieri - ex art. 22 comma 15 L. 449/97 - di cui alle delibere di Assemblea Legislativa n. 84/2012 e n. 134/2013. (BUR n. 212 del 13.7.16)

DGR 21.6.16, n. 941 - Accesso all'assistenza sanitaria e scelta del medico di famiglia per i figli, fino al compimento del 18° anno di età, di persone immigrate, non regolarmente soggiornanti, ai sensi dell'Accordo Stato Regioni n. 255/CSR del 20 dicembre 2012. (BUR n. 212 del 13.7.16)

LAZIO

DGR 5.7.16, n. 387 - Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini vittime di tratta e/o grave sfruttamento sessuale, lavorativo, accattonaggio, economie illegali e matrimoni forzati/combinati con particolare attenzione alle persone richiedenti protezione internazionale. Avviso 1/2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, pubblicato sulla G.U. n. 134 Serie generale del 10 giugno 2016, per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale. Partecipazione della Regione Lazio. (BUR n. 57 del 19.7.16)

SICILIA

DASS 29.6.16 - Revoca e sostituzione del decreto n. 680 del 20 aprile 2015: "Requisiti igienico-sanitari minimi, strutturali ed organizzativi, per le strutture non governative adibite all'ospitalità dei migranti - Costituzione albo regionale".

MINORI

PIEMONTE

DGR 4.7.16, n. 18-3561 - Art. 17 della L.R. 11.03.2015, n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione". Definizione dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei Centri di vacanza per minori. (BUR n. 29 del 21.7.16)

VENETO

DGR 29.6.16, n. 1041 - Potenziamento della rete regionale delle équipes specialistiche provinciali/interprovinciali in materia di abuso sessuale e grave maltrattamento dei bambini/e dei ragazzi/e minori d'età, di cui alla dgr 901 del 04 giugno 2013 (l. 269/1998). (BUR n. 68 del 15.7.16)

NON AUTOSUFFICIENTI

CAMPANIA

DGR 20.7.16, n 390 - Programma nazionale (PAC) servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti" - del. CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012 e attuazione piani di intervento sul territorio regionale. approvazione collaborazione tra ministero dell'interno e regione campania e presa d'atto dello schema di accordo. (BUR n. 50 del 25.7.16)

LOMBARDIA

DD 14.7.16 - n. 6855 - D.d.g. n. 10226/2015 «Approvazione avviso pubblico per l'implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone anziane con limitazione dell'autonomia» e d.d.g. n. 10227/2015 «Approvazione avviso pubblico relativo a interventi per lo sviluppo dell'autonomia finalizzata all'inclusione sociale delle persone disabili»: Modifica degli avvisi al paragrafo 12 «Ammissibilità delle spese e rendicontazione gestionale e finanziaria» (BUR n. 29 del 19.7.16)

BOLZANO

DPGP 21.6.16, n. 9793 Associazione "Associazione per l'amministrazione di sostegno - AdS" con sede in Bolzano. (BUR n. 29 del 19.7.16)

PARI OPPORTUNITA'

ABRUZZO

DGR 29.06.16, n. 417 - "Avviso Pubblico per la designazione di aspiranti all'incarico di Consigliere/a di Parità Effettivo/a e di Consigliere/a di Parità Supplente"- Approvazione esiti della verifica del possesso dei requisiti dei candidati e designazione di una Consigliera di Parità e effettiva e di una Consigliera di Parità supplente. (BUR n. 29 del 27.7.16)

LOMBARDIA

DD 15.7.16 - n. 6980 - Approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili al contributo dell'iniziativa regionale «Progettare la parità in Lombardia 2016» di cui alla d.g.r. n. X/4954 del 21 marzo 2016 e del decreto n. 2080 del 22 marzo 2016 (BUR n. 29 del 22.7.16)

PERSONE CON DISABILITA'

LAZIO

Determinazione 30 giugno 2016, n. G07442 - Attuazione D.G.R. 102/2016 assegnazione alle ASL del Lazio del contributo regionale per la spesa sociale destinata ai soggiorni estivi per disabili. Impegno dell'importo complessivo di € 1.800.000,00 Capitolo H41903 Esercizio Finanziario 2016 – macroaggregato 12.02.1.04.01.02.000.(BUR n. 57 del 19.7.16)

UMBRIA

DD 29.6.16, n. 5847 - Avviso pubblico per la individuazione di massimo 5 Associazioni di 2° livello maggiormente rappresentative su scala regionale nell'area della disabilità, per la successiva designazione di n. 5 rappresentanti in seno all' "Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità" (art. 352, comma 4, lett. d), della L.R. n. 11/2015 e DGR n. 286 del 21 marzo 2016).

POLITICHE SOCIALI

EMILIA-ROMAGNA

L.R. 15.7.16, n.11 Modifiche legislative in materia di politiche sociali, abitative, per le giovani generazioni e servizi educativi per la prima infanzia, conseguenti alla riforma del sistema di governo regionale e locale. (BUR n. 216 del 15.7.16)

LAZIO

DGR 5.7.16, n. 384 - L. R. 38/96 articolo 47. Individuazione degli ambiti territoriali per la gestione associata da parte degli enti locali degli interventi e dei servizi socio assistenziali, compresi quelli di sostegno per l'inclusione attiva delle persone in condizioni di vulnerabilità, finanziati con le risorse del fondo nazionale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (BUR n. 57 del 19.7.16)

UMBRIA

L.R. 22.7.16, n. 7 - Modificazioni della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21 (Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico) e modificazioni, nonché ulteriore integrazione della legge regionale 28 novembre 2014, n. 25 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema integrato di interventi e Servizi sociali) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali)). (BUR n. 34 del 27.7.16)

POVERTA' - INCLUSIONE SOCIALE

EMILIA-ROMAGNA

DGR 11.7.16, n. 1067 - Individuazione delle domande di prestazione di sostegno al reddito in deroga per l'anno 2016 in possesso dei requisiti di cui al D.I. 83473/2014 e alla deliberazione di G.R. 17/2016 - III Provvedimento. (BUR n. 212 del 13.7.16)

UMBRIA

DAL 28.6.16, n. 93 - *Risoluzione* - "Adozione da parte della Giunta regionale di misure integrative del SIA (Sostegno per l'inclusione attiva)". (BUR n. 23 del 20.7.16)

LAZIO

Determinazione 11 luglio 2016, n. G07881 - Concessione ulteriore proroga dei termini per la conclusione delle attività progettuali di cui all'Avviso Pubblico denominato "Innova Tu: la nuova sfida dell'innovazione sociale" - determinazioni dirigenziali del 10 luglio 2014, n._G10003 e del 29 luglio 2014, n._G10919.(BUR n. 57 del 19.7.16)

L.R. 13.7.16, n. 9 - Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso della Regione ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale. (BUR n. 56 del 14.7.16)

SANITA'

ABRUZZO

DGR 1.6.16, n. 351 - Recepimento Accordo Quadro di collaborazione tra INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il Ministero della Salute e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome - Approvazione dello schema di "Protocollo d'intesa per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, mediante lo sviluppo di interventi congiunti tra la Regione Abruzzo e la Direzione Regionale INAIL Abruzzo" e autorizzazione alla sottoscrizione. (BUR n. 27 del 13.7.16)

EMILIA-ROMAGNA

DGR 21.6.16, n. 942 - Approvazione della formalizzazione di un rapporto di collaborazione con ADMO Emilia-Romagna finalizzato alla gestione delle liste di attesa dei donatori di midollo osseo nonché al reclutamento di nuovi donatori (BUR n. 212 del 13.7.16)

LAZIO

Determinazione 22 giugno 2016, n. G07119 - Autorizzazione all'acquisizione del servizio medico triennale di radiodiagnostica presso la sede della Giunta Regionale del Lazio mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016. Conferma Impegno n. 19620/2016 di €. 90.000,00 sul cap. S15903 Es. fin. 2016. CIG 66496329E9. (BUR n. 56 del 14.7.16)

L.R. 27.7.6, n. 10 - Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute e dell'ambiente (BUR n. 60 del 28.7.16)

LIGURIA

DGR 30.6.16 n. 591 - Proroga al 15.12.2016 funzionamento delle 3 sezioni del Comitato Etico Regionale. (BUR n. 30 del 27.7.16)

PIEMONTE

DD 1.6.16, n. 308 - Nuovi farmaci per il trattamento dell'epatite C. Individuazione Centri specialistici aziendali - Integrazione D.D. 1045 del 2.12.2014 e D.D. 64 del 13.02.2015. (BUR n. 29 del 21.7.16)

DGR 4.7.16, n. 27-3570 - Aggiornamento dell'organizzazione del Programma regionale di screening oncologici, denominato "Prevenzione Serena" e individuazione del centro unificato regionale per l'esecuzione del test immunochimico di ricerca del sangue occulto nelle feci. Parziale modifica della D.G.R. n. 111-3632 del 02.08.2006. (BUR n. 30 del 28.7.15)

DGR 4.7.16, n. 28-3571 - Deliberazione CIPE n. 122 del 23 dicembre 2015. Approvazione progetto regionale "Una salute a km 0" - Progetto per l'ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle isole minori e nelle località caratterizzate da difficoltà di accesso. (BUR n. 30 del 28.7.15)

DGR 5.7.16, n. 2-3580 - Autorizzazione all'AOU Città' della Salute e della Scienza di Torino ad espletare le attività connesse al programma di trapianto combinato rene e cuore pediatrico. (BUR n. 30 del 28.7.15)

PUGLIA

DGR 6.7.16, n. 982 - Qualificazione della spesa sanitaria - Criteri di remunerazione di alcune funzioni - ex art. 8 sexies del d.l.vo 502/92 e ss.mm.ii. - non coperte da tariffe predefinite svolte dalle Aziende Ospedaliere, dalle AA.SS.LL., dagli Istituti ed Enti Ecclesiastici classificati ex art. 41 e 43 della L. 833/78 – IRCSS Pubblici – e Strutture private accreditate. (BUR n. 85 del 20.7.16)

SICILIA

DASS 29.6.16 - Modifica del decreto 14 gennaio 2015, concernente “Riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera-territoriale della Regione Sicilia”.(BUR n. 30 del 14.7.16)

DASS 30.6.16 - Aggiornamento del Prontuario terapeutico ospedaliero- territoriale (PTORS) della Regione siciliana (BUR n. 32 del 22.7.16)

TOSCANA

DGR 5.7.16, n. 651 - Modifica della destinazione quote contributi finalizzati provenienti dal Fondo Sanitario Indistinto assegnate fino al 31/12/2015 e non ancora utilizzati. Determinazioni relative ad esercizio 2016. (BUR n. 29 del 20.7.16)

DGR 5.7.16, n. 652 - Indicazioni operative per il rilascio della certificazione regionale dell'attività professionale in cure palliative, in attuazione del Decreto del Ministero della Salute 4 giugno 2015. (BUR n. 29 del 20.7.16)

DGR 19.7.16, n. 702 - DGR n. 652/2013. Protocollo d'intesa tra Regione Toscana e Inail per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria: proroga. (BUR n. 29 del 20.7.16)

DGR 19.7.16, n. 703 - Prezzo di rimborso dei medicinali: modifica deliberazione G.R.T. n. 592 del 21-06-2016. (BUR n. 29 del 20.7.16)

MOZIONE 8 giugno 2016, n. 349 - In merito alla promozione di una rete regionale di telemedicina. (BUR n. 29 del 20.7.16)

UMBRIA

DD 12.7.16, n. 6337 - Aggiornamento dell'Elenco Terapeutico Ospedaliero regionale al 22 giugno 2016. 166 (BUR n. 34 del 27.7.16)

DGR 29.6.16, n. 729 - Linee d'indirizzo relative a “Percorsi riabilitativi per le gravi cerebrolesioni e i traumi cranici nella regione Umbria (BUR n. 34 del 27.7.16)

TUTELA DEI DIRITTI

EMILIA-ROMAGNA

RISOLUZIONE - Oggetto n. 2827 - Risoluzione per impegnare la Giunta a promuovere presso associazioni, singoli cittadini e loro famiglie la conoscenza degli strumenti che il Difensore Civico

può offrire rispetto alle diverse esigenze delle persone con disabilità, a cominciare da quelle connesse alla mobilità. A firma dei Consiglieri: Sassi, Bertani, Piccinini, Sensoli (BUR n. 212 del 13.7.16)

RISOLUZIONE - Oggetto n. 2828 - Risoluzione per impegnare la Giunta a prevedere, per quanto di sua competenza, forme di promozione dello strumento costituito dall'Accordo quadro fra Anci e Difensore Civico, nonché a valutare forme di sostegno agli enti locali relativamente alla contribuzione connessa all'adesione alla convenzione, prestando particolare attenzione alle realtà territoriali minori e decentrate. A firma dei Consiglieri: Bertani, Sassi, Piccinini, Sensoli (BUR n. 212 del 13.7.16)

RISOLUZIONE Oggetto n. 2689 - Risoluzione per impegnare la Giunta a promuovere e sostenere programmi ed iniziative di sensibilizzazione ed informazione rivolte ai bambini della scuola dell'infanzia, agli studenti, alle loro famiglie ed agli educatori, con particolare attenzione per le fasce sociali deboli ed a rischio, in ordine alla gravità del fenomeno del bullismo ed alle sue conseguenze, anche alla luce delle nuove tecnologie ed ai nuovi mezzi di comunicazione. A firma dei Consiglieri: Ravaioli, Soncini, Marchetti Francesca, Prodi, Zappaterra, Cardinali, Serri, Mori, Bagnari, Zoffoli, Caliandro, Molinari, Mumolo, Sabattini, Iotti, Poli, Boschini, Rossi Nadia, Rontini, Tarasconi, Calvano, Montalti, Campedelli. (BUR n. 216 del 15.7.16)

TOSCANA

MOZIONE 6 luglio 2016, n. 422 - In merito alle azioni di contrasto al fenomeno della violenza sulle donne. (BUR n. 29 del 20.7.16)

PANORAMA STATALE

BILANCIO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Situazione del bilancio dello Stato al 31 dicembre 2015. (GU n. 170 del 22.7.16 S.O.)

EDILIZIA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 marzo 2016 - Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto annualità 2016 (59,73 milioni). (GU n. 172 del 25.7.16)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 6 del citato decreto-legge (Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare) che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;

Considerato che il richiamato comma 5 dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si provveda al riparto delle risorse assegnate al predetto Fondo nonché a stabilire i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi;

Considerato, altresì, che il medesimo comma stabilisce che le risorse del Fondo siano assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali e che, a tal fine, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo adottino misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto;

Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante «Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015» convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2014, n. 80;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto-legge con il quale la dotazione del Fondo risulta essere per l'anno 2016 di 59,73 milioni di euro;

Visto il decreto interministeriale 14 maggio 2014 registrato alla Corte dei conti — Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare — in data 24 giugno 2014, registro n. 1, foglio n. 2762, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014 con il quale è stato effettuato il riparto delle risorse assegnate al Fondo per l'anno 2014, nonché individuati i criteri per il riparto della disponibilità del Fondo medesimo nonché quelli per la definizione di morosità incolpevole, per l'accesso, il dimensionamento dei contributi e le priorità nella concessione dei contributi e fornite indicazioni per l'adozione, da parte dei comuni, di misure alla graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica e modalità per il monitoraggio per l'utilizzo delle risorse ripartite;

Visto il comma 109 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con il quale sono stati abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e che

conseguentemente non sono dovute alle province autonome di Trento e Bolzano erogazioni a carico del bilancio dello Stato previste da leggi di settore;

Visto il rapporto dell'Uffi cio centrale di statistica del Ministero dell'interno sugli sfratti in Italia pubblicato nel maggio 2015 relativo agli sfratti registrati nel territorio nazionale nel 2014;

Considerato che, a seguito di richiesta dell'ANCI, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha ritenuto opportuno sottoporre alla Conferenza unificata anziché alla Conferenza Stato-regioni, i decreti di riparto relativi al 2014, come invece previsto dall'art. 6, comma 5, del richiamato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102;

Ritenuto di procedere ad un sollecito riparto della suddetta disponibilità per l'anno 2016 di euro 59,73 milioni al fine di dare ulteriori risposte al disagio abitativo degli inquilini morosi incolpevoli;

Considerata la necessità di procedere alla revisione dei criteri, delle procedure e delle modalità di accesso ai contributi al fine di rendere maggiormente efficace l'utilizzo delle risorse assegnate al Fondo anche in considerazione del carattere innovativo che il Fondo inquilini morosi incolpevoli riveste adottando un nuovo decreto interministeriale;

Sentita la Conferenza unificata nella seduta dell'11 febbraio 2016 sulla proposta effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del menzionato decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2014, n. 80 e dell'art. 6, comma 5 del menzionato decreto-legge 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

Decreta:

Art. 1.

Riparto della dotazione assegnata per l'anno 2016

1. La disponibilità complessiva di euro 59,73 milioni, relativa all'annualità 2016, del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, attribuita dal comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, è ripartita in proporzione al numero di provvedimenti di sfratto per morosità emessi, registrato dal Ministero dell'interno al 31 dicembre 2014, per il 30% tra le Regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e, per il restante 70%, tra tutte le regioni e le province autonome, secondo l'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto (a cui si rinvia).

2. Le regioni individuano i comuni ad alta tensione abitativa, di cui all'elenco approvato con delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003, ivi compresi, nelle more dell'aggiornamento di detto elenco ai sensi del comma 2 *-ter* dell'art. 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, convertito, con modificazioni dalla legge 25 maggio 2014, n. 80, i comuni capoluogo di provincia attualmente non inclusi ed i comuni ad alto disagio abitativo individuati dalle programmazioni regionali cui sono destinate le risorse del Fondo unitamente ad eventuali stanziamenti regionali.

Qualora le regioni adottino o aggiornino linee guida da seguire da parte degli organismi comunali incaricati delle attività di cui al presente decreto ne danno comunicazione alle Prefetture competenti per territorio e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 2.

Criterio di definizione di morosità incolpevole

1. Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

2. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di

imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Art. 3.

Criteri per l'accesso ai contributi

1. Il comune, nel consentire l'accesso ai contributi di cui al presente decreto, nei limiti delle disponibilità finanziarie, verifica che il richiedente:

- a) abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
- b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- c) sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- d) abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.

2. Il comune verifica inoltre che il richiedente, ovvero ciascun componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

3. Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Art. 4.

Dimensionamento dei contributi

1. L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le destinazioni di cui all'art. 5 non può superare l'importo di euro 12.000,00.

Art. 5.

Finalizzazione dei contributi

1. I contributi sono destinati a:

- a) fino a un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b) fino a un massimo di 6.000,00 euro per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00.

2. I contributi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 possono essere corrisposti dal comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.

Art. 6.

Graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica

1. I comuni adottano le misure necessarie per comunicare alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

Art. 7.

Monitoraggio

1. Le regioni assicurano il monitoraggio sia sull'utilizzo dei fondi di cui al presente decreto che degli eventuali stanziamenti regionali, secondo specifiche definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 8.

Utilizzo risorse residue

1. Le risorse residue a valere sulle ripartizioni 2014 e 2015 trasferite alle regioni e dalle stesse non ancora assegnate ai comuni sono utilizzate sulla base dei criteri stabiliti nel presente decreto.

Il presente decreto, successivamente alla registrazione da parte degli Organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2016

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*

DELRIO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*

PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2016

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2141

ENTI LOCALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 giugno 2016 - Monitoraggio del saldo di finanza pubblica, di cui al comma 710 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, delle città metropolitane, delle province e dei comuni per l'anno 2016. (GU n. 167 del 19.7.16)

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il comma 709 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

Visto il comma 710 dell'art. 1 della predetta legge n. 208 del 2015 che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevede che gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732, relativi all'attuazione dei patti regionalizzati e del patto orizzontale nazionale;

Visto il comma 711 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che ai fini della determinazione del predetto saldo di riferimento prevede che le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio;

Visto il secondo periodo del citato comma 711 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 che, limitatamente all'anno 2016, prevede che nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento;

Visto il comma 719 dell'art. 1 della predetta legge n. 208 del 2015, che prevede che per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 709 a 713, dal comma 716 e dai commi da 719 a 734 del medesimo art. 1 e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, dispone che le città metropolitane, le province e i comuni trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 710 del citato art. 1, con tempi e

modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto l'art. 4, comma 4, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, il quale prevede che per i comuni istituiti a seguito dei processi di fusione conclusi entro il 1° gennaio 2016, le regole del pareggio di bilancio di cui all'art. 1, commi da 709 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017;

Visto il comma 20 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che per l'anno 2016 esclude dalle entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 707 a 734 del medesimo articolo le entrate connesse al contributo attribuito ai comuni, di complessivi 390 milioni di euro, da ripartire, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2016, in proporzione alle somme attribuite, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 novembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 21 novembre 2014, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il comma 441 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 che prevede, per l'anno 2016, l'esclusione dal saldo individuato ai sensi del comma 710, delle spese sostenute dagli enti locali individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'art. 67 -*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati e imprese, nonché da indennizzi derivanti da polizze assicurative, puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 15 milioni di euro. L'ammontare delle spese da escludere dal saldo di cui al citato comma 710 è determinato dalla Regione Emilia-Romagna nel limite di 12 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nel limite di 1,5 milioni di euro per ciascuna regione. Entro il 30 giugno 2016, le medesime regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati gli importi delle esclusioni;

Visto il comma 713 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che, per l'anno 2016, prevede l'esclusione, dal saldo individuato ai sensi del comma 710, delle spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 480 milioni di euro. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 15 aprile 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 aprile 2016, che, in attuazione del citato comma 713 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, individua gli enti beneficiari, nonché i relativi importi, dell'esclusione dal saldo di cui al comma 710 delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito;

Visto il comma 716 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che, per l'anno 2016, prevede l'esclusione, dal saldo individuato ai sensi del comma 710, delle spese sostenute dagli enti locali per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attività minerarie, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 20 milioni di euro. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 15 aprile 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 maggio 2016, che, in attuazione del citato comma 716 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, individua gli enti beneficiari, nonché i relativi importi, dell'esclusione, dal saldo di cui al comma 710, delle spese sostenute per interventi

di bonifica ambientale, conseguenti ad attività minerarie, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito;

Visto il comma 750 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 che, per l'anno 2016, prevede l'esclusione, nel limite massimo di 3 milioni di euro, dal saldo individuato ai sensi del comma 710, delle spese sostenute da Roma Capitale per la realizzazione del Museo nazionale della Shoah, effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto il comma 712 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 che, a decorrere dall'anno 2016, prevede che al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come declinato al comma 711. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione;

Considerato che il prospetto concernente la verifica dell'equilibrio tra entrate finali e spese finali, da allegare obbligatoriamente al bilancio di previsione 2016-2018 è stato approvato dalla Commissione ARCONET nella seduta del 20 gennaio 2016;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 28 ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2015, come rettificato dal decreto in data 9 novembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 17 novembre 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2016;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, del 1° marzo 2016, con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento, dal 31 marzo al 30 aprile 2016, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali, con eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali il termine è differito al 31 luglio 2016;

Visti i commi da 728 a 731 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che prevedono l'applicazione del meccanismo dei «patti regionalizzati», orizzontale e verticale, mediante i quali le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di cui al comma 710 per consentire esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa;

Visto, in particolare, l'ultimo periodo del comma 730 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 che prevede che gli spazi finanziari attribuiti nell'ambito del patto regionalizzato e non utilizzati per impegni in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 710;

Visto il comma 732 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che prevede l'applicazione del meccanismo del «Patto orizzontale nazionale», mediante il quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato redistribuisce gli spazi finanziari tra gli enti locali a livello nazionale allo scopo di sostenere gli impegni di spesa in conto capitale destinati agli investimenti ed esclusivamente per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite il meccanismo dei «patti regionalizzati» di cui ai commi da 728 a 731 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015;

Visto il comma 733 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che prevede, qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni assunti con l'Unione europea, che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, proponga adeguate misure di contenimento della predetta spesa;

Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 719, della legge n. 208 del 2015, all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale sono definiti i tempi e le modalità per il monitoraggio degli adempimenti

degli enti locali relativi a quanto disposto dall'art. 1, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 9 giugno 2016;

Decreta:

Articolo unico

1. Le città metropolitane, le province e i comuni, in applicazione del comma 719 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dall'art. 1, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con i tempi, le modalità e i prospetti definiti nell'allegato che è parte integrante del presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi, con riferimento a ciascun periodo, utilizzando l'applicazione appositamente prevista per il pareggio di bilancio sul sito <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede all'aggiornamento dell'allegato al presente decreto a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2016

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

ALLEGATO

Monitoraggio del nuovo saldo di Finanza Pubblica.

NB

Si rinvia alla lettura integrale del testo

INTERVENTI ASSISTENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 2016 .

Concessione di un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Giuseppe Mario Zeichen, detto Valentino. (GU n. 165 del 16.7.16)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2010, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440;

Visto il D.S.G. 15 novembre 2013, con il quale è stata istituita la Commissione consultiva per l'attestazione della chiara fama e dei meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale dei candidati che hanno presentato domanda per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 440/1985;

Vista la documentazione acquisita, gli esiti dell'istruttoria e la valutazione positiva data dalla predetta Commissione nella riunione dell'11 maggio 2016;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Giuseppe Mario Zeichen, in arte Valentino Zeichen, che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva, di € 24.000,00 annui;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2016;

Considerato che sono state rese prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

A decorrere dal 16 maggio 2016 è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro ventiquattromila/00 al sig. Giuseppe Mario Zeichen, in arte Valentino Zeichen, nato a Fiume il 24 marzo 1938.

La relativa spesa farà carico sullo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2016 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

PREVIDENZA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 3 adottata dal Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti in data 28 aprile 2016. (GU n. 173 del 26.7.16)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0008735 del 14 giugno 2016 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 3 adottata il 28 aprile 2016 dal Consiglio nazionale dell'E.N.P.A.F., concernente le modifiche all'art. 21 del «Regolamento di previdenza e assistenza».

Approvazione della delibera adottata dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro in data 18 giugno 2015. (GU n. 173 del 26.7.16)

Con decreto interministeriale in data 30 maggio 2016, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lett. *a*) , del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate, con condizioni, le modifiche allo Statuto dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (E.N.P.A.C.L.), nel testo di cui all'allegato «A» al rogito del notaio Antonio Sgobbo, in data 18 giugno 2015 (Rep. n. 46.253, Racc. n. 14.222).

Approvazione delle delibere adottate dall'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura in data 27 maggio 2015 e 23 settembre 2015. (GU n. 173 del 26.7.16)

Con decreto interministeriale in data 10 giugno 2016, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a*) , del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate le modifiche allo statuto dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (E.N.P.A.I.A.) di cui all'allegato «B» del rogito in data 23 settembre 2015 del dott. Roberto Armati, notaio in Roma (rep. n. 15234, racc. n. 7559).

Approvazione della delibera adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali in data 27 novembre 2015. (GU n. 173 del 26.7.16)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0008539 del 9 giugno 2016 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata il 27 novembre 2015 dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR), recante le modifiche agli articoli 33, 41 e 43 del Regolamento della previdenza.

PRIVATO SOCIALE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 giugno 2016 - Liquidazione coatta amministrativa della «Asilo Rosati Cooperativa sociale l'Isola che non c'è», in Parma e nomina del commissario liquidatore. (GU n.177 del 30.7.16)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione dell'Unione nazionale cooperative italiane conclusa con la proposta del provvedimento di gestione commissariale nei confronti della società cooperativa «Asilo Rosati Cooperativa sociale l'Isola che non c'è»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545 -*terdecies* codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 55.085,00, si riscontra una massa debitoria di € 94.092,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 50.513,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 -*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Asilo Rosati Cooperativa sociale l'Isola che non c'è», con sede in Parma (PR) (codice fiscale 02380230348) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Marchesano (codice fiscale MRCSFN78B12F083G), nato a Medicina (Bologna) il 12 febbraio 1978, ivi domiciliato in via Marzabotto, n. 118.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 giugno 2016

D'ordine del Ministro

Il Capo di Gabinetto

ORSINI

DECRETO 17 giugno 2016 - Scioglimento della «Nuovi Orizzonti società cooperativa sociale a r.l.», in Potenza e nomina del commissario liquidatore.(GU n.177 del 30.7.16)

IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 -*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545 *septiesdecies* codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dalla Confcooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 -*septiesdecies* codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 30 maggio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 -*septiesdecies* codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nuovi Orizzonti società cooperativa sociale a r.l.» con sede in Potenza (codice fi scale 01698780762), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545 -*septiesdecies* codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae* , è nominato commissario liquidatore il dott. Pasquale Mazzei, nato a Stigliano (Matera) il 17 luglio 1969 (codice fi scale MZZPQL- 69L17I954F), ivi domiciliato, via G. Cialdini n. 76.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 giugno 2016

Il direttore generale: MOLETI

REGIONI

DECRETO 4 luglio 2016 - Monitoraggio e certificazione del Patto di stabilità interno per il 2016 per le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con l'esclusione della Regione Sardegna e della Regione Siciliana.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 1, comma 707, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i commi 461, 463, 464, 468, 469 e i commi da 474 a 483, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, cessano di avere applicazione a decorrere dall'anno 2016, ferma restando l'applicazione, nell'esercizio 2016, delle sanzioni nel caso di mancato rispetto dell'obiettivo del pareggio relativo all'anno 2015;

Visto l'art. 1, comma 719, della citata legge n. 208 del 2015, il quale prevede che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dall'art. 1, commi da 707 a 734, della legge n. 208 del 2015 e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 710 della citata legge n. 208 del 2015, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto l'art. 1, comma 720, della citata legge n. 208 del 2015, ai sensi del quale ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, utilizzando il sistema web appositamente previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 719 del citato art. 1 della legge n. 208 del 2015;

Visto il comma 710 dell'art. 1 della predetta legge n. 208 del 2015 che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevede che gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732 relativi all'attuazione dei patti regionalizzati e del patto orizzontale nazionale;

Visto il comma 711 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che ai fini della determinazione del predetto saldo di riferimento prevede che le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio;

Visto l'art. 1, comma 723, della citata legge n. 208 del 2015 che disciplina, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 710, della citata legge n. 208 del 2015, le sanzioni da applicare agli enti inadempienti;

Visto l'art. 1, comma 734, della citata legge n. 208 del 2015, secondo il quale, per gli anni 2016 e 2017, alle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, alla Regione siciliana e alle Province autonome di Trento e di Bolzano non si applicano le disposizioni di cui al comma 723 del presente articolo e resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'art. 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato;

Visto l'art. 1, comma 728, della citata legge n. 208 del 2015, per il quale le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di cui all'art. 1, comma 710, della citata legge n. 208 del 2015, per consentire esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa. Per gli anni 2016 e 2017, la Regione siciliana e le Regioni Friuli-Venezia

Giulia e Valle d'Aosta operano la compensazione mediante la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità in termini di competenza eurocompatibile di cui all'art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano mediante il contestuale miglioramento, di pari importo, del proprio saldo programmatico riguardante il patto di stabilità interno;

Visto l'art. 1, comma 710 *-bis*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, inserito dall'art. 10, comma 2, del decreto- legge 24 giugno 2016, n. 113, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2017, alle regioni che rispettano il vincolo sul pareggio di bilancio e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate con decreto del Ministero dell'economia e finanze entro il 30 luglio di ciascun anno le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi della lettera *b*), comma 723 del medesimo articolo. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 710, e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 720. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio;

Visto l'art. 11, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, il quale prevede che la Regione siciliana garantisce un saldo positivo, secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2016 pari ad euro 227.879.000, e che in caso di inadempienza, si applicano le sanzioni di cui al comma 723 dell'art. 1 della citata legge n. 208 del 2015. Alla Regione siciliana non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il citato comma 4;

Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 719 e 720, della legge n. 208 del 2015, all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente i prospetti e le modalità per il monitoraggio degli adempimenti delle regioni e delle province autonome relativi a quanto disposto dall'art. 1, commi da 707 a 734, della legge n. 208, per acquisire informazioni utili per la finanza pubblica, e per la verifica del rispetto del saldo di competenza finanziaria tra le entrate finali e le spese finali, definito ai sensi dell'art. 1, comma 710, della citata legge n. 208 del 2015;

Vista l'intesa sancita nella seduta dell'11 febbraio 2016 con la quale le regioni, al fine di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica per l'esercizio 2016 si sono impegnate a conseguire un risultato positivo dei saldi di competenza finanziaria di cui all'art. 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015, secondo gli importi indicati nella tabella n. 1 allegata all'intesa, al netto degli importi comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 luglio 2016, dalle regioni che intendono avvalersi della facoltà di effettuare i pagamenti sui rimanenti progetti finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione, mediante utilizzo di risorse del proprio bilancio, senza maturare il diritto a ricevere le corrispondenti quote di trasferimento di risorse del predetto fondo;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, nella seduta del 23 giugno 2016 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Articolo unico

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dall'art. 1, commi da 707 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con i tempi, le modalità e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto (a cui si rinvia).

2. Gli enti di cui al comma 1 trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,

IGEPA, una certificazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, relativa al rispetto del saldo tra le entrate finali e le spese finali, secondo il prospetto e le modalità contenute nell'allegato B al presente decreto (a cui si rinvia).

La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

3. Le regioni a statuto ordinario e la Regione Sardegna comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi informativi necessari per l'attuazione dell'art. 1, comma 728, della citata legge n. 208 del 2015, entro i termini perentori del 30 aprile e del 30 settembre 2016, secondo le modalità e il prospetto definito dall'allegato C al presente decreto (a cui si rinvia). La Regione siciliana adegua le comunicazioni effettuate in attuazione del citato dell'art. 1, comma 728, della legge n. 208 del 2015 agli effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 11, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113.

4. Gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della trasmissione alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2016

Il ragioniere generale dello Stato: FRANCO

SANITA'

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1° luglio 2016 - Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS «San Raffaele Pisana», in Roma, per la disciplina di «Riabilitazione motoria e sensoriale». (GU n. 171 del 23.7.16)

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS San Raffaele Pisana, istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato, gestito dalla Società San Raffaele Roma S.r.l., con riferimento alla sede di Roma, via della Pisana n. 235 e ai laboratori di ricerca siti in Roma, via di Val Cannuta n. 247, per la disciplina di «Riabilitazione motoria e sensoriale».

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 1° luglio 2016

Il Ministro: LORENZIN

DECRETO 1° luglio 2016 - Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Società di diagnostica nucleare - SDN spa», in Napoli, per la disciplina di «Diagnostica per immagini e di laboratorio integrata».. (GU n. 173 del 26.7.16)

Art. 1.

È confermato il riconoscimento del carattere scientifico del IRCCS di diritto privato «Società di diagnostica nucleare - SDN S.p.a. - con sede legale in a Crispi n. 8 - Napoli, per la disciplina di «Diagnostica per immagini e di laboratorio integrata»;

2. Il riconoscimento é soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 1° luglio 2016

Il Ministro: LORENZIN

DECRETO 4 luglio 2016 - Assegnazione delle risorse finanziarie all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana e all'Associazione della Croce Rossa italiana per il terzo trimestre 2016. (GU n. 173 del 26.7.16)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in materia di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Visti in particolare i seguenti articoli del citato decreto legislativo n. 178 del 2012 e successive modificazioni:

l'art. 1, comma 1, che stabilisce che le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce Rossa siano trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana, promossa dai soci della C.R.I., la quale è persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo II, del Codice civile, è iscritta di diritto nel registro nazionale, nonché nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale, è di interesse pubblico, è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario ed è posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica;

l'art. 2, comma 1, che dispone che la C.R.I. sia riordinata secondo le disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 178 del 2012 e dal 1° gennaio 2016 fino alla data della sua liquidazione assuma la denominazione di «Ente strumentale alla Croce Rossa italiana» (Ente), mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non più associativo, con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione;

l'art. 2, comma 5, che stabilisce che le risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato, diverse da quelle di cui all'art. 1, comma 6, che sarebbero state erogate alla C.R.I. nell'anno 2014, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, nonché risorse finanziarie, di pari ammontare a quelle determinate per l'anno 2014, salvo quanto disposto dall'art. 6, comma 6, per l'anno 2016, siano attribuite all'Ente e all'Associazione, con decreti del Ministro della salute, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, ciascuno in relazione alle proprie competenze, ripartendole tra Ente e Associazione in relazione alle funzioni di interesse pubblico ad essi affidati, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'art. 6, comma 2, che dispone che alla data del 1° gennaio 2016 il personale della C.R.I. e quindi dell'Ente sia utilizzato temporaneamente dall'Associazione, mantenendo il proprio stato giuridico e il proprio trattamento economico a carico dell'Ente e che entro i successivi 90 giorni l'Associazione definisca un organico provvisorio di personale valido fino al 31 dicembre 2017 e dispone altresì che il predetto organico sia valutato in sede di adozione dei decreti di cui all'art. 2, comma 5, sentite le organizzazioni sindacali, al fine di garantire fino al 1° gennaio 2018 l'esercizio da parte dell'Associazione dei suoi compiti istituzionali in modo compatibile con le risorse a ciò destinate;

l'art. 6, comma 6, che dispone, in materia di mobilità del personale, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2 -bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, al personale risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'art. 3, comma 4, terzo periodo;

l'art. 6, comma 7, che prevede assunzioni, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, con procedure di mobilità, da parte degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della C.R.I. e quindi dell'Ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni, stabilendo altresì che i conseguenti oneri a carico dei predetti enti siano finanziati con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto, derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata annualmente alla

C.R.I. e quindi all'Ente; l'art. 8, comma 2, come modificato, da ultimo, dall'art. 10, comma 7 -ter , del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, che dispone, fra l'altro, che il finanziamento annuale all'associazione non possa superare l'importo complessivamente attribuito all'Ente e all'Associazione ai sensi dell'art. 2, comma 5, per l'anno 2014, decurtato del 10 per cento per il 2017 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2018;

Vista la delibera del CIPE 29 aprile 2015, n. 52, recante la Ripartizione tra le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano della quota indistinta del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 19 agosto 2015, n. 191, nella quale è stabilito, quale concorso al finanziamento della Croce Rossa Italiana, l'importo di 146.412.742 euro;

Visto il proprio decreto del 29 gennaio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 febbraio 2016, n. 41, con il quale si è proceduto a determinare il finanziamento complessivo disponibile per gli anni 2016 e 2017 per le finalità del richiamato decreto legislativo n. 178 del 2012, ad assegnare all'Ente e all'Associazione della Croce Rossa italiana, per l'anno 2016 e limitatamente al primo semestre, le relative quote, rinviando l'assegnazione del residuo finanziamento per il 2016, come di seguito sintetizzato: anno 2016: finanziamento pari al valore del 2014, ridotto del 10%, per un livello complessivamente pari a 131.771.467,80 euro, di cui 60.713.703,79 euro attribuiti all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana, 5.172.030,11 euro attribuiti all'Associazione della Croce rossa italiana (per un totale assegnato pari a 65.885.733,90 euro) e residui 65.885.733,90 euro non attribuiti; anno 2017: finanziamento pari al valore del 2014, ridotto del 20%, per un livello complessivamente pari a 117.130.193,60 euro;

Considerato quanto segue:

l'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 178/2012, nel testo vigente all'atto dell'adozione del richiamato decreto 29 gennaio 2016, stabiliva che le riduzioni del 10% e del 20% si applicassero rispettivamente all'anno 2016 e agli anni 2017 e successivi, per cui il richiamato decreto ha operato in tal senso;

l'art. 8, comma 2, nel testo attualmente vigente, sposta all'anno 2017 l'applicazione della riduzione del 10% e all'anno 2018 e successivi la riduzione del 20% per cui si rende necessario aggiornare il livello del finanziamento complessivo disponibile per le finalità del citato decreto legislativo n. 178 del 2012 per gli anni 2016 e 2017 già fissato con il citato decreto ministeriale 29 gennaio 2016;

Vista la nota 23961 del 10 maggio 2016 con la quale l'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (CRI), in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 178 del 2012 nel testo ora vigente, ha chiesto l'assegnazione delle risorse per il secondo semestre del 2016, per l'intero importo residuo, comprensivo della riattribuzione del predetto 10%, pari a 80.527.008,10 euro, di cui 73.904.665,05 euro (il 91,776%) in favore dell'Ente strumentale alla Croce rossa italiana e 6.622.343,05 euro (l'8,224%) in favore dell'Associazione della Croce rossa italiana;

Considerato che, con riferimento alla predetta proposta, il Ministero della salute, con nota 20406 del 17 giugno 2016, ha valutato positivamente la possibilità di assegnare le predette percentuali dell'importo residuo limitatamente al III trimestre del 2016, trattandosi di trimestre nel quale ancora non avranno luogo i trasferimenti di personale verso altre amministrazioni pubbliche, come emerso in sede di confronto tecnico in apposita riunione, in data 30 maggio 2016, presso il Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Considerata pertanto la necessità di procedere, in attuazione di quanto disposto dai citati art. 2, comma 5 e art. 8, comma 2, all'aggiornamento del livello del finanziamento complessivo disponibile per le finalità di cui al citato decreto legislativo n. 178 del 2012, a valere sul finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale, per gli anni 2016 e 2017, come di seguito riportato: finanziamento per l'anno 2016: valore corrispondente al finanziamento stabilito per l'anno 2014, pari a 146.412.742 euro; finanziamento per l'anno 2017: valore corrispondente al finanziamento stabilito per l'anno 2014, ridotto del 10 per cento, per un valore pari a 131.771.467,80 euro;

Considerato che il finanziamento complessivo residuo disponibile per il secondo semestre dell'anno 2016 ammonta ai predetti 146.412.742 euro, al netto delle quote già assegnate con il richiamato decreto ministeriale del 29 gennaio 2016 e pari a 65.885.733,90 euro, per un valore residuo di 80.527.008,10 euro, corrispondente a 40.263.504,05 euro per ciascuno dei trimestri III e IV del 2016;

Ritenuto altresì di assegnare il finanziamento residuo disponibile per il 2016 limitatamente al terzo trimestre, rinviando ad altro decreto l'assegnazione delle somme riferite al quarto trimestre, allo scopo di tenere conto dei processi di mobilità del personale verso gli enti del Servizio sanitario nazionale e del conseguente obbligo di legge di assegnare e trasferire le risorse finanziarie corrispondenti ai relativi trattamenti economici alle Regioni, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del citato decreto legislativo n. 178/2012;

Ritenuto infine di assegnare, per quanto sopra detto, le seguenti quote:

Ente strumentale alla Croce rossa italiana: 91,776%, per un valore corrispondente a 36.952.332,53 euro;

Associazione della Croce rossa italiana: 8,224%, per un valore corrispondente a 3.311.171,53 euro;

Decreta:

Art. 1.

Il finanziamento disponibile per le finalità di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, è aggiornato nell'importo di 146.412.742 euro per l'anno 2016 e di 131.771.467,80 euro per l'anno 2017.

Per il terzo trimestre dell'anno 2016 è assegnato l'importo complessivo di 40.263.504,05 euro, di cui 36.952.332,53 euro in favore dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana e 3.311.171,53 euro in favore dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.

È rinviata ad un successivo decreto l'assegnazione dell'importo residuo del finanziamento disponibile per il 2016.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2016

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2016

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1918

PANORAMA REGIONALE

Bollettini Ufficiali regionali pervenuti al 28 LUGLIO 2016, arretrati compresi

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

BASILICATA

DCR 5.7.16, n. 462 -Legge statutaria: "Statuto della Regione Basilicata"- Approvazione in seconda lettura.(BUR n. 28 del 28.7.16)

Note

Viene approvata, in seconda lettura, ai sensi dell'articolo 123, comma 2 della Costituzione, la proposta di legge statutaria, nel testo allegato alla presente, quale parte integrante sostanziale della stessa;

TITOLO I I PRINCIPI

Articolo 1

La Regione

1. La Basilicata è Regione autonoma entro la Repubblica italiana una e indivisibile.
2. La Regione rappresenta la popolazione della Basilicata e considera l'intangibilità territoriale e l'unità territoriale delle comunità lucane come suo fine.
3. La Regione assume come fondanti i valori derivanti dal proprio patrimonio spirituale e religioso e dalle lotte civili e sociali dei Lucani.
4. La Basilicata è costituita dai territori dei Comuni delle Province storiche di Matera e Potenza.
5. La Regione Basilicata partecipa alle istituzioni ed alle attività dell'Unione europea.
6. Il capoluogo della Regione è Potenza, sede principale degli organi dell'Ente regionale.
7. La Regione attua il più ampio decentramento amministrativo in modo da facilitare la parità di accesso ai servizi regionali.
8. La Regione ha un gonfalone e uno stemma così descritti:
Lo Stemma della Regione Basilicata è costituito da una fascia di quattro onde di azzurro in campo argento che riproducono i principali fiumi della Basilicata. Il Gonfalone è di colore azzurro mare, reca al centro lo stemma ed in alto l'iscrizione in oro "Regione Basilicata". Il gonfalone si completa con il nastro tricolore (verde, bianco e rosso) frangiato d'oro annodato al di sotto del puntale.
9. Gli abitanti della Basilicata, anticamente Lucania, si denominano Lucani.

Articolo 2

I principi generali

1. La Regione fonda la propria azione sui principi della Costituzione della Repubblica italiana, della Dichiarazione universale dei diritti umani, del presente Statuto, nonché del rispetto e della tutela dell'ecosistema.
2. La Regione tutela gli interessi di tutti i Lucani e di chiunque risiede, vive ed opera nel suo territorio, tutela e valorizza le identità, le vocazioni e le caratteristiche dello stesso territorio, con la partecipazione dei Comuni e degli enti di area vasta.
3. I Comuni e gli enti di area vasta della Basilicata partecipano alla tutela del territorio nelle sue componenti ambientale, paesaggistica, architettonica, storica, dei beni culturali e dell'identità regionale.

Articolo 3

La partecipazione

1. La Regione persegue e realizza l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini nell'esercizio dell'attività politica, legislativa, economica e sociale.
2. La Regione garantisce la più ampia comunicazione ai cittadini delle sue attività e assicura la trasparenza dell'azione amministrativa ed un'informazione ampia, diffusa, pluralista ed imparziale.
3. Il Consiglio regionale e la Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, consultano le rappresentanze degli interessi.
4. La Regione promuove la partecipazione dei cittadini, in particolare, alle scelte di pianificazione e programmazione, nonché alle scelte influenti sui diritti fondamentali della persona, sulla tutela della salute e dell'ambiente.

Articolo 4

La sussidiarietà

1. La sussidiarietà è principio ispiratore dell'azione politica e amministrativa della Regione.
2. La Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, esercita esclusivamente le funzioni amministrative che richiedono un esercizio unitario; conferisce funzioni amministrative, nelle materie di propria competenza, ai Comuni, singoli o associati, e agli enti di

area vasta, in modo da realizzare livelli ottimali di esercizio ed assicurare la leale collaborazione tra le diverse istituzioni.

3. La Regione organizza le proprie funzioni sul territorio, in ossequio al principio di prossimità, al fine di garantire il più facile accesso ai servizi regionali.

4. La legge disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inattività o di inadempienza degli enti locali in ordine alle funzioni loro conferite.

5. La partecipazione del sistema degli enti locali all'attività della Regione è assicurata dal Consiglio delle autonomie locali.

6. La Regione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. A tal fine, incentiva la diffusione dell'associazionismo e, in particolare, la costituzione e l'attività delle associazioni di volontariato riconoscendone la funzione sociale.

7. La Regione favorisce, altresì, l'apporto delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), impegnate a migliorare la qualità della vita, ad accrescere le relazioni umane, a superare l'emarginazione e a favorire la partecipazione civile e culturale.

Articolo 5

La persona, l'eguaglianza e la solidarietà

1. La Regione riconosce la persona come centro di valore, soggetto di diritti e doveri senza distinzione alcuna e considera l'identità personale di ogni individuo come una qualità assoluta, unica e irripetibile.

2. La Regione concorre alla tutela dei diritti della persona e opera per superare le discriminazioni legate ad ogni aspetto della condizione umana e sociale.

3. Nell'ambito delle sue attribuzioni, e nei limiti delle risorse disponibili, svolge e sostiene iniziative rivolte: a) ad assicurare il diritto alla salute e all'assistenza, promuovendo un regime di protezione sociale e l'accesso al sistema sanitario; b) ad intervenire a favore delle fasce più deboli della popolazione mediante il superamento delle cause, anche temporanee, che ne determinano la diseguaglianza e l'esclusione sociale, riconoscendo e sostenendo il ruolo del terzo settore; c) a favorire l'accesso all'abitazione; d) a curare i diritti dei bambini e degli adolescenti, favorendo il godimento dei diritti di cittadinanza delle giovani generazioni e facendosi garante della loro partecipazione alla vita della comunità regionale; e) a tutelare i diritti delle persone anziane come risorsa e memoria umana, storica e culturale della comunità regionale, intervenendo per rimuovere situazioni di disagio, difficoltà ed esclusione; f) ad assicurare il rispetto dei diritti delle persone con disabilità e favorirne la piena partecipazione alla vita della comunità regionale, l'autonomia, l'inclusione sociale e l'inserimento nelle attività professionali e produttive; g) a mantenere e consolidare i legami con le comunità di emigrati dalla Basilicata; h) a riconoscere e promuovere i diritti dei detenuti, degli immigrati, degli apolidi, dei profughi e dei rifugiati anche per favorirne l'effettiva integrazione; i) ad attivare politiche di conciliazione tra tempi della vita e del lavoro.

4. La Regione rifiuta ogni forma di violenza e discriminazione, opera per prevenirne e rimuoverne le cause ed assicura la protezione e l'assistenza alle vittime.

5. La Regione considera la pace diritto supremo della collettività ed interesse di ogni individuo.

6. La Regione riconosce, tutela e valorizza lo specifico ruolo sociale della famiglia; tutela la maternità e l'infanzia.

7. E' istituito con legge, presso il Consiglio regionale della Basilicata, il Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza.

8. La Regione sostiene il diritto allo studio, anche al fine di rimuovere le nuove forme di analfabetismo e promuove la valorizzazione del merito nello studio e nell'accesso al lavoro.

Articolo 6

Parità di genere

1. La Regione valorizza la rappresentanza dei due generi e promuove il diritto alle pari opportunità.

2. La Regione rimuove ogni discriminazione che impedisce la parità delle donne e degli uomini nella vita sociale, culturale, politica, economica e in materia di lavoro; promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
3. La Regione assicura le azioni di promozione della parità ed attua il monitoraggio e la valutazione delle stesse.
4. La Regione opera per prevenire e contrastare tutte le forme di discriminazione sessuale, le molestie e ogni altra forma di abuso nella vita privata, nella società e nei luoghi di lavoro.
5. La Regione istituisce, con legge, l'organismo di parità e pari opportunità.

Articolo 7

Lavoro e dignità della persona

1. La Regione riconosce il diritto di uomini e donne ad un lavoro libero e capace di garantire una vita dignitosa; opera affinché il lavoro sia accessibile e corrispondente alle aspettative professionali di ciascun individuo.
2. La Regione promuove la piena occupazione. Attua i principi della sicurezza nel lavoro ed assicura la formazione professionale. Promuove l'elevazione sociale dei soggetti e delle categorie svantaggiate.

Articolo 8

Diritti degli animali

1. La Regione, apprezzando i principi contenuti nella Dichiarazione universale dei diritti degli animali, favorisce una cultura per il rispetto degli animali e contro ogni forma di maltrattamento e di atti crudeli.

Articolo 9

I beni culturali e la cultura

1. La Regione promuove il progresso della cultura in ogni sua libera manifestazione, l'istruzione e la formazione professionale e sostiene la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica, anche incentivando forme di collaborazione con l'Università e con gli enti di ricerca.
2. La Regione riconosce la cultura come elemento fondamentale per rafforzare i legami civili e politici della comunità regionale, nonché come risorsa per la crescita.
3. La Regione, nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge, concorre ad assicurare la conservazione dei beni culturali materiali ed immateriali e del paesaggio, valorizza e tutela il patrimonio storico, artistico e culturale della Basilicata.

Articolo 10

La sostenibilità e la sicurezza dell'ambiente e del territorio

1. La Regione riconosce l'ambiente quale bene essenziale della collettività, protegge e cura il proprio territorio, i beni ambientali e l'ecosistema, garantendo una piena fruizione a tutti, ispirando i propri provvedimenti legislativi e amministrativi al principio di precauzione.
2. La Regione opera per lo sviluppo economico e sociale, persegue una crescita sostenibile e inclusiva, garantisce la sicurezza della persona e della comunità regionale.
3. La Regione concorre ad assicurare la tutela dell'ambiente anche valutando gli effetti diretti ed indiretti di qualsiasi opera o progetto sui seguenti fattori: uomo, fauna, flora, suolo, sottosuolo, acqua, aria, clima, paesaggio, beni materiali e patrimonio culturale, nonché l'interazione tra di essi.
4. La Regione promuove la tutela dell'acqua, quale bene comune da gestire in forma pubblica nell'interesse della comunità regionale e dei singoli.

Diritti degli emigrati e degli immigrati

1. La Regione opera per la tutela dei diritti e delle condizioni di vita dei Lucani nel mondo e dei cittadini esteri immigrati in Basilicata.
2. La Regione concorre, nell'ambito degli impegni di politica economica e sociale, alla soluzione dei problemi inerenti l'emigrazione e l'immigrazione.

Articolo 12

Tutela dei consumatori

1. La Regione concorre a tutelare i diritti dei consumatori e favorisce la correttezza dell'informazione, la sicurezza e la qualità dei prodotti, anche con marchi regionali di qualità.

TITOLO II

ISTITUZIONI E SOCIETA' REGIONALE

CAPO I

LA PARTECIPAZIONE

Articolo 13

La partecipazione politica

1. La Regione ravvisa nella partecipazione democratica il momento fondamentale per la determinazione della politica regionale.

Articolo 14

Il diritto di petizione

1. La Regione riconosce ai residenti il diritto di rivolgere, singolarmente o in forma associata, petizioni al Consiglio regionale per esporre comuni necessità e per richiederne l'intervento su questioni di interesse generale. Non sono ammissibili petizioni che non attengano a competenze della Regione.

Articolo 15

L'iniziativa legislativa popolare

1. La legge disciplina l'iniziativa popolare per la formazione delle leggi, in conformità all'articolo 39 dello Statuto.

2. L'iniziativa legislativa dei cittadini si esercita mediante la presentazione, da parte di almeno quattromila elettori, di un progetto di legge, redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa.

3. I promotori del progetto di legge, secondo le modalità previste dalla legge, possono farsi assistere dagli uffici della Regione per la presentazione del progetto e possono, altresì, richiedere dati ed informazioni.

4. La legge stabilisce le modalità di raccolta e di autenticazione delle firme per la presentazione delle proposte.

5. Sull'ammissibilità delle proposte decide la Consulta di garanzia statutaria.

6. I progetti di legge di iniziativa popolare non decadono con la fine della legislatura e sono esaminati dal Consiglio entro sei mesi dalla dichiarazione della loro ammissibilità.

Articolo 16

L'istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti riguardanti la formazione di atti amministrativi di programmazione o di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica, cui possono partecipare, anche per il tramite o con l'assistenza di un esperto, associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale.

2. Il provvedimento adottato in conclusione del procedimento è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie.

3. Il procedimento e i casi in cui può procedersi a istruttoria pubblica sono disciplinati dalla legge.

CAPO II

I REFERENDUM

Articolo 17

Il referendum abrogativo

1. Con referendum popolare è possibile l'abrogazione totale o parziale di una legge, di un regolamento, di un atto amministrativo generale.

2. La richiesta di referendum abrogativo può essere presentata da cinquemila elettori, oppure da più Consigli comunali che rappresentino un ventesimo della popolazione, di cui almeno due per ciascun ente di area vasta.

3. Non è ammesso referendum abrogativo sulle disposizioni dello Statuto o su leggi, regolamenti o atti amministrativi in materia tributaria e di bilancio, nonché sulle leggi di ratifica delle intese con

altre Regioni, o di accordi con Stati e di intese con enti territoriali interni ad altro Stato. Le leggi e gli atti dello Stato che costituiscono attuazione o esecuzione del diritto dell'Unione europea non possono formare oggetto di referendum abrogativo.

4. Non è ammesso referendum per l'abrogazione dei regolamenti in materia di legislazione esclusiva dello Stato, delegati ai sensi dell'art. 117, comma 6, della Costituzione.

5. Non possono tenersi referendum nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio e nei sei mesi successivi all'elezione del Consiglio.

6. A seguito dell'indizione del referendum, qualora il Consiglio sia sciolto anticipatamente, le operazioni referendarie sono sospese.

Articolo 18

Il procedimento referendario

1. La richiesta di referendum abrogativo è depositata dai promotori presso la Consulta di garanzia statutaria, che valuta l'ammissibilità della richiesta, a norma dello Statuto, e l'omogeneità e la chiarezza del quesito.

2. La richiesta di referendum, subito dopo la dichiarazione di ammissibilità, è sottoscritta secondo le modalità stabilite dalla legge. Le firme raccolte a sostegno della richiesta di referendum sono depositate

presso la Consulta di garanzia statutaria che verifica la regolarità delle sottoscrizioni.

3. Nel caso di richiesta avanzata dai Comuni sono allegate le deliberazioni dei rispettivi Consigli.

4. Il referendum è indetto dal Presidente della Giunta e si svolge secondo le modalità previste dalla legge.

5. La Consulta, accertata la regolarità delle operazioni elettorali e del voto referendario, ne comunica l'esito al Presidente della Giunta che lo proclama. L'atto di proclamazione dell'esito del referendum è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

6. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione almeno il trentatré per cento degli aventi diritto ed è efficace se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi.

7. La legge, il regolamento o l'atto amministrativo abrogato dal referendum perde efficacia dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione della proclamazione dell'esito.

Il termine può essere prorogato con legge per altri sessanta giorni.

8. In caso di invalidità o inefficacia del referendum, non può essere nuovamente formulata una proposta eguale di referendum nel corso della legislatura.

Articolo 19

Il referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è promosso da un terzo dei Consiglieri. Nei casi previsti dalla legge, la richiesta di referendum consultivo può provenire dai rappresentanti delle categorie o dei settori interessati. La richiesta di referendum consultivo può provenire, altresì, da cittadini, che abbiano compiuto sedici anni, residenti nei Comuni della Basilicata. Il Consiglio regionale è tenuto a esprimersi su tale richiesta.

2. La legge disciplina le procedure per la richiesta e lo svolgimento del referendum consultivo.

Articolo 20

Il referendum approvativo

1. Una proposta di legge popolare redatta in articoli, corredata di una relazione, può essere sottoposta a referendum approvativo.

2. Per la richiesta, la partecipazione, i limiti, la validità, il procedimento e gli effetti del referendum approvativo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per il referendum abrogativo.

3. La proposta di legge prima di essere sottoposta a referendum è presentata dal Presidente della Giunta al Consiglio regionale che la esamina. Se, nel termine di novanta giorni, la proposta di legge non è approvata dal Consiglio, o se il Consiglio non approva una legge che recepisca i principi e i contenuti essenziali della proposta di legge, il Presidente indice il referendum approvativo.

4. La proposta di legge per la quale è stato richiesto il referendum approvativo non decade con la fine della legislatura. In tal caso il termine di cui al comma precedente decorre nuovamente dalla data della prima riunione del Consiglio.

5. La legge validamente approvata dal corpo elettorale è promulgata dal Presidente della Giunta.

CAPO III

GLI ORGANI DI GARANZIA

Articolo 21

La Consulta di garanzia statutaria

1. La Consulta di garanzia statutaria è organo indipendente della Regione composto da tre esperti in materie giuridiche, eletti a maggioranza dei due terzi dal Consiglio regionale. E' insediata dal Presidente del Consiglio regionale, dura in carica per la durata della legislatura e i suoi componenti non possono essere immediatamente rieletti. La Consulta elegge al suo interno il Presidente.

2. La carica di componente della Consulta di garanzia statutaria è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva pubblica nonché con l'esercizio di funzioni che siano in conflitto con i compiti istituzionali della Consulta.

3. La legge regionale, da approvarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, definisce le modalità e i criteri per le candidature e/o designazioni alla Consulta di garanzia nonché le disposizioni per il funzionamento e l'autonomia della Consulta.

Articolo 22

Le funzioni della Consulta di garanzia statutaria

1. La Consulta di garanzia statutaria è organo di consulenza della Regione. La Consulta, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, di un terzo dei Consiglieri oppure del Consiglio delle autonomie locali nelle materie di sua competenza, si pronuncia:

a) sulla coerenza statutaria delle proposte e dei disegni di legge nonché sulle proposte di schemi di regolamento del Consiglio regionale di cui all'art. 56; b) sull'interpretazione delle norme dello Statuto nei casi di conflitti di attribuzione tra gli organi della Regione e tra la Regione e gli enti locali.

2. Il Consiglio regionale può deliberare in senso contrario ai pareri della Consulta a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio regionale. Il Presidente e la Giunta regionale possono provvedere in senso contrario ai pareri della Consulta indicandone la motivazione.

3. La Consulta si pronuncia, altresì, sull'ammissibilità dei referendum e delle iniziative legislative popolari, nonché negli altri casi previsti dallo Statuto.

4. La Consulta sovrintende alle elezioni regionali e alle votazioni referendarie.

Articolo 23

L'Ufficio del Difensore civico regionale

1. Il Difensore civico regionale è autorità indipendente della Regione preposta alla tutela amministrativa dei diritti delle persone fisiche e giuridiche.

2. L'Ufficio del Difensore civico concorre ad assicurare la tutela dei diritti nei procedimenti di competenza dell'amministrazione regionale e degli enti, agenzie e società dipendenti dalla Regione, promuovendo il rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento ed imparzialità dell'azione

amministrativa; promuove, altresì, l'attuazione dei diritti e degli interessi dei minori e delle persone in stato di detenzione.

Al Difensore civico la legge può attribuire la cura di altri diritti.

3. La legge individua i compiti ed i poteri del Difensore civico, disciplina i principi di organizzazione

e funzionamento dell'Ufficio, assegna le risorse umane e strumentali.

4. Il Difensore civico regionale è scelto tra soggetti con esperienza in materie giuridiche e amministrative ed è nominato dal Consiglio regionale, con la maggioranza e secondo le modalità previste dalla legge, al

fine di assicurarne l'indipendenza e l'imparzialità; dura in carica cinque anni e non può essere nuovamente nominato.

5. Il Difensore civico riferisce annualmente al Consiglio regionale sull'attività svolta, indicando possibili soluzioni per rimuovere le criticità più ricorrenti nell'azione dell'amministrazione regionale.

TITOLO III

IL CONSIGLIO REGIONALE

CAPO I

L'ORGANIZZAZIONE

Articolo 24

Il Consiglio

1. Il Consiglio regionale rappresenta la comunità regionale ed esprime l'indirizzo politico della Regione.
2. Il Consiglio esercita la funzione legislativa e di indirizzo; adotta i regolamenti delegati dallo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 6 della Costituzione; svolge attività di controllo sull'organizzazione e sul funzionamento della Regione.
3. Il Consiglio ha autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, che esercita a norma dello Statuto e dei propri regolamenti.
4. Il Consiglio ha propri uffici, dei quali si avvalgono l'Ufficio di Presidenza, le Giunte, le Commissioni e i Gruppi consiliari.
5. Il bilancio e il conto consuntivo del Consiglio regionale sono predisposti dall'Ufficio di Presidenza, trasmessi al Presidente della Giunta e sono approvati dal Consiglio unitamente al bilancio e al rendiconto della Regione.

Articolo 25

La composizione

1. Il Consiglio regionale è composto da venti Consiglieri più il Presidente della Giunta regionale.
2. La legge disciplina i criteri per la presentazione delle candidature e promuove un sistema elettorale ispirato ai principi di governabilità, alla rappresentanza dei territori e alla rappresentanza dei due generi.
3. Fino a quando non sono completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio.
4. Il Consiglio tiene la sua prima seduta entro il 20^a giorno e non prima del 10^o giorno dal completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti, su convocazione del Consigliere più anziano per età; la data della prima seduta del Consiglio è comunicata ai Consiglieri almeno tre giorni prima.

Articolo 26

Il Regolamento interno

1. Il Regolamento interno è approvato e modificato a maggioranza dei tre quarti dei componenti del Consiglio. Dalla terza votazione, che ha luogo non prima di quindici giorni dalla precedente, è sufficiente la maggioranza dei componenti del Consiglio.
2. Il Regolamento interno disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni. Assicura la tutela delle prerogative dei Consiglieri e dei diritti dell'opposizione.

Articolo 27

Il Presidente e l'Ufficio di Presidenza

1. Nella prima seduta, presieduta dal Consigliere più anziano per età, il Consiglio procede alla convalida degli eletti ed elegge a scrutinio segreto e senza dibattito il Presidente, due Vicepresidenti e due Segretari, rispettivamente uno di maggioranza ed uno di minoranza, che costituiscono l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Alla elezione si procede con tre votazioni separate e successive, la prima per il Presidente, la seconda per i Vicepresidenti e la terza per i Segretari.

2. Per l'elezione del Presidente del Consiglio è necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti; dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.
3. Per l'elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari si procede con il sistema del voto limitato, in modo da assicurare la rappresentanza di gruppi diversi.
4. Il Presidente garantisce, con imparzialità, il corretto svolgimento dei lavori consiliari. L'Ufficio di Presidenza svolge i compiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento.
5. I componenti dell'Ufficio di Presidenza restano in carica per trenta mesi e sono rieleggibili.
6. L'Ufficio di Presidenza decide a maggioranza dei membri assegnati; a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Articolo 28

I Gruppi

1. I Consiglieri si organizzano in Gruppi consiliari corrispondenti alle liste elettorali che abbiano ottenuto la rappresentanza elettorale, secondo quanto previsto dal Regolamento.
2. I Consiglieri che revochino la propria adesione ai Gruppi consiliari, costituitisi in base ai risultati elettorali, aderiscono ad un Gruppo già costituito o al Gruppo misto.
3. Può essere costituito un nuovo Gruppo formato da non meno di due Consiglieri, che revochino la propria adesione ai Gruppi consiliari di provenienza.
4. Ai Gruppi, per l'assolvimento delle loro funzioni, è assicurata la disponibilità di strutture e personale, nonché una dotazione finanziaria nella misura prevista dal bilancio del Consiglio. I contributi, nei limiti previsti dal bilancio del Consiglio, sono erogati sulla base di adeguata rendicontazione delle spese sostenute.

Articolo 29

Le Giunte

1. Il Consiglio istituisce la Giunta per il regolamento e la Giunta per le elezioni, per le ineleggibilità e per le incompatibilità; nella loro composizione è assicurata la rappresentanza dei Gruppi consiliari.
2. Le Giunte sono composte dal Presidente del Consiglio che le presiede e da sei Consiglieri, tre dei Gruppi di maggioranza e tre dei Gruppi di minoranza.
3. La Giunta per il regolamento cura la redazione del Regolamento e delle proposte di modifica dello stesso; esprime pareri sull'interpretazione del Regolamento; dirime i conflitti di competenza tra le Commissioni.
4. La Giunta per le elezioni, per le ineleggibilità e per le incompatibilità effettua la verifica dei poteri del Consiglio. A tal fine riferisce al Consiglio sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei Consiglieri e sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e formula le proposte di convalida, annullamento o decadenza; i provvedimenti definitivi sono adottati con deliberazione del Consiglio.
5. Le Giunte possono richiedere pareri alla Consulta di garanzia statutaria.

Articolo 30

Le Commissioni permanenti

1. Il Consiglio istituisce, al suo interno, quattro Commissioni permanenti, di cui una anche con funzioni di vigilanza e controllo.
La composizione delle Commissioni è determinata in modo proporzionale alla consistenza dei Gruppi consiliari.
2. Le Commissioni intervengono nel procedimento di formazione della legge e possono svolgere indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti; possono, altresì, disporre l'audizione del Presidente della Giunta o di Assessori o di Dirigenti della Regione e invitare ad un'audizione rappresentanti di enti locali, di organizzazioni sindacali ed imprenditoriali o di altre formazioni sociali e singoli cittadini.

3. La Commissione con funzioni di vigilanza, presieduta da un Consigliere di opposizione, riferisce periodicamente, almeno due volte l'anno, al Consiglio sull'attività amministrativa della Regione e dei suoi uffici, nonché sugli atti di programmazione regionale.

Esercita, altresì, la vigilanza sull'attività degli enti, delle aziende e delle società dipendenti o controllate dalla Regione e sulle funzioni conferite agli enti locali.

4. L'organizzazione, le funzioni e le attribuzioni delle Commissioni permanenti sono stabilite dallo Statuto e dal Regolamento.

Articolo 31

Le Commissioni d'inchiesta

1. Per materie d'interesse regionale il Consiglio può disporre l'istituzione di Commissioni d'inchiesta.

2. La richiesta motivata di istituire una Commissione d'inchiesta e sottoscritta da almeno cinque componenti del Consiglio ed è presentata secondo le disposizioni del Regolamento.

3. L'atto istitutivo della Commissione d'inchiesta determina l'oggetto e il termine entro il quale la Commissione conclude i lavori.

Il termine non può eccedere la scadenza della legislatura.

4. La Commissione è composta in modo proporzionale sulla base della consistenza dei Gruppi consiliari. Le Commissioni d'inchiesta sono regolate, in quanto applicabili, dalle disposizioni sulle Commissioni permanenti.

5. Al termine dell'inchiesta, la Commissione redige una relazione conclusiva, approvata a maggioranza semplice, che è presentata al Consiglio.

6. Sulla relazione finale, il Consiglio regionale delibera entro sessanta giorni dalla chiusura dei lavori della Commissione.

Articolo 32

Le riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce, in seduta straordinaria, entro un termine massimo di 8 giorni dalla richiesta di almeno cinque Consiglieri o del Presidente della Giunta o negli altri casi previsti dal presente Statuto.

2. Il Consiglio si riunisce di diritto nei mesi di giugno e dicembre.

Articolo 33

Le deliberazioni del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, tranne che lo stesso deliberi di riunirsi in seduta segreta, nei casi stabiliti dal Regolamento interno.

2. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e sono approvate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione o lo Statuto prescrivano una maggioranza diversa.

3. Le deliberazioni sono approvate a voto palese, salvo che lo Statuto o il Regolamento dispongano diversamente.

4. Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio e sono sentiti ogni volta che ne facciano richiesta o su domanda dei Consiglieri.

Articolo 34

Lo Statuto dell'opposizione

1. Alle minoranze in Consiglio sono assicurati i diritti nell'organizzazione interna, nell'esercizio delle funzioni consiliari e in azioni riservate.

2. Il Regolamento del Consiglio regionale predispone le garanzie delle opposizioni e delle minoranze e disciplina gli istituti necessari ad assicurarne le funzioni di controllo.

Articolo 35

Lo scioglimento anticipato del Consiglio

1. Il Consiglio è sciolto con le dimissioni contestuali della maggioranza dei suoi componenti.

CAPO II

IL CONSIGLIERE REGIONALE

Articolo 36

Lo status

1. Ciascun membro del Consiglio rappresenta la Regione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Il Consigliere è immesso nelle funzioni al momento della proclamazione, salvo l'atto di convalida.
3. Le dimissioni del Consigliere, presentate al Presidente del Consiglio, hanno efficacia solo a seguito di accettazione da parte del Consiglio.
4. In caso di morte, decadenza o dimissioni accettate di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione con decorrenza dalla data di approvazione della relativa deliberazione da parte del Consiglio.
5. Il Consigliere regionale non può essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 37

I diritti

1. I Consiglieri, per l'esercizio del loro mandato, hanno diritto di accesso presso tutti gli uffici della Regione, così come presso quelli degli enti, delle aziende e delle società partecipate della Regione, per l'acquisizione di atti e documenti, senza che sia loro opponibile il segreto di ufficio e senza che sia possibile differire il loro accesso.
2. L'obbligo di riservatezza, in tutti i casi in cui ciò sia previsto, si estende al Consigliere.
3. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa legislativa, d'interrogazione, d'interpellanza e di mozione, secondo modalità previste dal Regolamento interno, che fissa termini tassativi per le risposte della Giunta.

Articolo 38

Le indennità

1. Le indennità dei Consiglieri sono stabilite per legge.

CAPO III

LA FUNZIONE LEGISLATIVA

Articolo 39

L'iniziativa legislativa

1. L'iniziativa legislativa appartiene a ciascun Consigliere regionale, è riconosciuta alla Giunta regionale, alle unioni composte da almeno quattro Comuni, ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque, nonché al Consiglio delle autonomie locali relativamente alle funzioni degli enti locali.

Gli elettori della Basilicata esercitano l'iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto.

2. L'iniziativa legislativa è esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio di progetti di legge redatti in articoli, accompagnati da una relazione illustrativa e da una relazione tecnico-finanziaria.
3. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, salvo diversa disposizione dello Statuto.
4. Il Regolamento interno prevede tempi certi per l'esame congiunto dei progetti di legge concernenti la medesima materia.

Articolo 40

Il procedimento ordinario

1. Le proposte di legge sono presentate al Presidente del Consiglio, che ne cura immediatamente la distribuzione ai Consiglieri e l'assegnazione alle Commissioni competenti per materia sulla base del contenuto prevalente.
2. Il Regolamento interno stabilisce le modalità e i termini per l'esame delle proposte nelle Commissioni, prevede procedure abbreviate nei casi di urgenza e per quelle soggette a notifica alla Commissione dell'Unione europea, dispone l'iscrizione all'ordine del giorno delle Commissioni o del Consiglio nei casi di inosservanza dei termini.

2. La Commissione nomina il relatore, cui spetta di istruire e seguire l'iter complessivo del progetto di legge.

3. Le Commissioni riferiscono al Consiglio sulle proposte esaminate. Il Consiglio, dopo la discussione generale sulla proposta di legge, decide se procedere all'esame degli articoli. Le proposte di legge sono esaminate e approvate articolo per articolo e, con votazione finale, nella loro interezza, secondo le modalità stabilite nel Regolamento interno.

5. La procedura ordinaria di esame e di approvazione da parte del Consiglio è sempre adottata per i progetti di legge in materia statutaria, europea ed elettorale, di approvazione del Piano strategico, nonché

del bilancio e del rendiconto, per la legge di stabilità regionale, per le leggi di ratifica delle intese con le altre Regioni, e per quelle di ratifica degli accordi con gli Stati e delle intese con gli enti territoriali interni ad altri Stati.

Articolo 41

Il procedimento in commissione redigente

1. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, nei modi previsti dal Regolamento interno, può attribuire alla Commissione in sede redigente la discussione generale e l'approvazione dei singoli articoli del progetto di legge; la votazione finale è sempre riservata al Consiglio.

In qualsiasi momento la Giunta regionale o due componenti del Consiglio o un quinto dei componenti la Commissione possono richiedere la trattazione secondo il procedimento ordinario.

Articolo 42

La promulgazione

1. La legge è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla trasmissione del testo deliberato.

2. Ove il Consiglio regionale a maggioranza dei propri componenti ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da esso stabilito.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi nel caso di richiesta, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto, della pronuncia, da esprimersi entro trenta giorni, della Consulta di garanzia statutaria sulla conformità allo Statuto della legge regionale approvata dal Consiglio. I termini riprendono a decorrere dalla data in cui la Consulta statutaria si pronuncia favorevolmente in ordine alla conformità ovvero dalla data di riapprovazione della legge regionale sottoposta a riesame del Consiglio ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto.

Articolo 43

La pubblicazione e la vacatio legis

1. Le leggi sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le leggi stesse non dispongano diversamente.

Articolo 44

La qualità delle leggi

1. I testi normativi sono improntati all'organicità, alla chiarezza, alla semplicità di formulazione e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e della qualità della legislazione.

2. Il Consiglio regionale può disporre direttamente, o delegando con legge la Giunta regionale, il riordino della legislazione di una materia determinata, individuando gli atti normativi da coordinare e stabilendo

i principi e i criteri direttivi del riordino.

3. La proposta di riordino è predisposta dalla Commissione competente ed è approvata dal Consiglio regionale, dopo la discussione generale, con la sola votazione finale.

4. Il Consiglio regionale valuta gli effetti delle politiche regionali, verificandone i risultati ed esercita il controllo sul processo di attuazione delle leggi anche mediante l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative, che dettano i tempi e le modalità con cui le funzioni di

controllo e valutazione devono essere espletate, indicando anche gli oneri informativi posti a carico dei soggetti attuatori.

5. L'Ufficio di Presidenza periodicamente procede alla pubblicazione di testi coordinati nei casi di modifiche ed integrazioni sostanziali di leggi esistenti.

CAPO IV

LA FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO DEL CONSIGLIO

Articolo 45

Il Piano strategico regionale

1. Il Consiglio approva con legge il Piano strategico regionale, che delinea una visione di sviluppo della Regione di medio – lungo periodo.

2. Il Piano strategico regionale è predisposto dalla Giunta sulla base degli indirizzi deliberati, con una risoluzione, dal Consiglio.

3. A tal fine la Giunta regionale raccoglie ed elabora le informazioni utili per la predisposizione del Piano strategico, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la Conferenza regionale per la programmazione; tali informazioni sono trasmesse al Consiglio, con una relazione illustrativa.

4. Il Consiglio, vista la relazione programmatica della Giunta, entro trenta giorni delibera gli indirizzi per la redazione del Piano strategico regionale. La Giunta regionale, entro i successivi novanta giorni, predispose il Piano strategico regionale e lo sottopone all'esame del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza regionale per la programmazione che esprimono un parere consultivo entro i successivi venti giorni.

Decorso tale termine, la Giunta trasmette la proposta di Piano al Consiglio per l'approvazione entro i successivi trenta giorni.

5. Il Piano strategico definisce i grandi indirizzi di sviluppo economico, sociale e ambientale del territorio regionale; evidenzia e armonizza le vocazioni dei diversi ambiti territoriali della Regione; cura l'attrattività del territorio regionale anche al fine degli investimenti nazionali, europei ed esteri.

6. Il Piano strategico, altresì, analizza le dinamiche degli interessi individuati, per renderli più coerenti con i principi dello sviluppo sostenibile; individua la disponibilità delle risorse naturali e umane; monitora l'efficacia dei tempi di attuazione; definisce i partenariati; cura la pianificazione che si riferisce all'area vasta, delineando le reti dei servizi pubblici, di comunicazione, di trasporto e di viabilità.

7. Il Piano strategico, infine, tende a implementare un processo decisionale consensuale, allo scopo di rafforzare la coesione sociale, la crescita della competitività regionale e la tutela dell'identità territoriale.

8. Il Piano strategico è aggiornato almeno ogni tre anni. Il Documento di economia e finanza regionale deve essere coerente con la pianificazione strategica.

Articolo 46

I controlli interni

1. Con legge sono istituiti i controlli interni volti a: garantire la legittimità, regolarità, correttezza dell'azione amministrativa; verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa; valutare le prestazioni dei dirigenti; valutare la congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. Il controllo di gestione e l'attività di valutazione dei dirigenti fa capo direttamente alla Presidenza della Giunta regionale, salvo la competenza dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per i dirigenti del Consiglio, mentre il controllo di legittimità e contabile spetta al Consiglio regionale.

Articolo 47

Le nomine dei dirigenti generali e degli amministratori

1. Le nomine dei dirigenti generali dell'Amministrazione regionale e degli amministratori di aziende, enti dipendenti dalla Regione e di società direttamente o indirettamente partecipate dalla Regione, quando non attribuite al Consiglio regionale dalla legge, sono di competenza della Giunta regionale che ne dà comunicazione al Consiglio regionale.

2. I dirigenti generali dell'amministrazione regionale e gli amministratori nominati dalla Regione ai sensi del comma 1, in relazione allo svolgimento dell'incarico ricevuto e per le funzioni pubbliche ricoperte, sono soggetti alla disciplina ed ai principi fondamentali in materia di responsabilità, e, in particolare, a quanto stabilito nell'articolo 60.

3. Il Consiglio, secondo le modalità previste dal Regolamento interno, entro dieci giorni dalla comunicazione della nomina, può richiedere chiarimenti alla Giunta in merito al possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente. Ove la Giunta non fornisca i chiarimenti richiesti entro il termine perentorio di trenta giorni, la nomina deve ritenersi inefficace.

4. Il Consiglio regionale può esprimere, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, la censura nei confronti di dirigenti generali e di amministratori di aziende, enti dipendenti dalla Regione e di società direttamente o indirettamente partecipate dalla Regione, mediante mozione motivata, secondo il procedimento previsto dall'articolo 53. Il Presidente della Giunta regionale riferisce al Consiglio in ordine ai provvedimenti conseguenti all'approvazione della mozione di censura.

TITOLO IV

LA GIUNTA

CAPO I

L'ORGANIZZAZIONE

Articolo 48

Il Presidente

1. Il Presidente della Giunta:

- a) rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
- b) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
- c) indice le elezioni e i referendum regionali;
- d) nomina e revoca i componenti della Giunta;
- e) convoca e presiede la Giunta e fissa l'ordine del giorno;
- f) può conferire incarichi specifici ai singoli Consiglieri regionali;
- g) presenta al Consiglio, previa delibera della Giunta, i disegni di legge e gli atti da sottoporre alla sua approvazione;
- h) effettua le nomine e le designazioni che a legge gli attribuisce, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale;
- i) sovrintende agli uffici ed ai servizi regionali anche a mezzo dei membri della Giunta;
- l) adotta, ove non sia disposto diversamente, i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione;
- m) rappresenta in giudizio la Regione e, riferendone alla Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
- n) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato;
- o) in occasione della presentazione del bilancio, espone al Consiglio regionale lo stato di attuazione del programma di governo e relaziona sull'attuazione degli interventi, delle azioni e sul conseguimento degli obiettivi definiti nel documento di economia e finanza regionale di cui all'art. 71 avendo cura di esporre l'attività svolta dalla Giunta, anche in riferimento alle priorità e agli indirizzi approvati dal Consiglio, indicando gli atti di programmazione che l'esecutivo intende proporre;
- p) relaziona al Consiglio, almeno una volta all'anno, sui rapporti Stato-Regione e sulla situazione complessiva della Regione, con particolare riguardo alla qualità della vita e al benessere della popolazione lucana;
- q) esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

2. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del Consiglio regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale regionale.

3. Entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta.

4. Il Presidente della Giunta ha facoltà di revocare uno o più componenti della Giunta, dandone comunicazione al Consiglio.

5. Il Presidente della Giunta non può sostituirsi nelle attività di competenza del singolo Assessore, a meno che quest'ultimo non sia stato revocato.

6. Il Presidente della Giunta entro trenta giorni dalla proclamazione, comunica al Consiglio regionale la composizione della Giunta, con le attribuzioni conferite ai singoli componenti e presenta allo stesso la relazione programmatica.

Articolo 49

La Giunta

1. La Giunta regionale è composta dal Presidente della Giunta e da un massimo di cinque Assessori di cui uno assume l'incarico di Vicepresidente su nomina del Presidente.

Articolo 50

Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Articolo 51

Gli Assessori

1. Gli Assessori sono nominati e revocati dal Presidente della Giunta, nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, e agiscono su delega di questo.

2. La nomina ad Assessore dei componenti del Consiglio regionale non comporta incompatibilità con la carica di Consigliere regionale.

3. Il Presidente può procedere alla nomina di Assessori esterni al Consiglio, scegliendoli tra cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere regionale.

4. Il Consiglio regionale può esprimere, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, la sfiducia a uno o più Assessori mediante mozione motivata, secondo il procedimento previsto dall'articolo 53. Il

Presidente della Giunta regionale riferisce al Consiglio in ordine alle proprie decisioni conseguenti all'approvazione della mozione di sfiducia.

CAPO II

LA FORMA DI GOVERNO

Articolo 52

La verifica della fiducia

1. Il voto contrario ad una proposta del Presidente o della Giunta non comporta l'obbligo di dimissioni, né lo scioglimento del Consiglio.

2. Il Presidente della Giunta può porre la verifica della fiducia dinnanzi al Consiglio su provvedimenti legislativi o amministrativi proposti al Consiglio dalla Giunta. La verifica avviene mediante votazione per appello nominale.

Articolo 53

La mozione di sfiducia

1. Il Consiglio può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, che è presentata da almeno un quinto dei Consiglieri ed è approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

La mozione discussa non prima di tre e non oltre dieci giorni dalla presentazione.

2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

Articolo 54

Le altre cause di decadenza del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

1. La rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del Presidente della Giunta determinano lo scioglimento del Consiglio e le dimissioni della Giunta.

CAPO III

I POTERI

Articolo 55

Le funzioni della Giunta

1. La Giunta:

- a) provvede all'attuazione del programma di governo, anche in riferimento agli indirizzi ed agli obiettivi indicati come prioritari dal Consiglio;
- b) delibera i disegni di legge da sottoporre all'approvazione del Consiglio chiedendone, in caso di necessità, l'approvazione con procedura d'urgenza con le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio;
- c) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio;
- d) presenta al Consiglio la relazione programmatica per la predisposizione del piano strategico;
- e) propone al Consiglio gli atti di indirizzo politico generale e di programmazione;
- f) predispose e presenta al Consiglio gli atti economico-finanziari quali il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- g) delibera lo storno dei fondi da un articolo all'altro dello stesso capitolo di bilancio, dandone immediata comunicazione e motivazione al Consiglio;
- h) amministra, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge, il demanio ed il patrimonio della Regione;
- i) adotta i provvedimenti relativi all'individuazione delle risorse umane, materiali, economiche e finanziarie e determina la loro ripartizione fra gli uffici;
- l) delibera in materia di liti attive e passive, rinunzie e transazioni, nelle modalità ed entro i limiti stabiliti dalla legge;
- m) promuove i giudizi di legittimità costituzionale e solleva i conflitti di attribuzione nei confronti dello Stato o di un'altra Regione;
- n) esercita ogni funzione non espressamente riservata dallo Statuto al Consiglio o al Presidente della Giunta;
- o) adotta, su proposta del Presidente della Giunta, il regolamento per l'esercizio della propria attività;
- p) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dallo Statuto e dalle leggi regionali.

2. La Giunta esercita le proprie funzioni collegialmente; delibera, a maggioranza dei voti, con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti, e, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Articolo 56

La potestà regolamentare

- 1. La Giunta regionale esercita la potestà regolamentare, secondo i principi e le modalità dettati dalla legge, salvo i casi in cui essa sia riservata dalla legge al Consiglio regionale.
- 2. I regolamenti sono approvati previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta; scaduto tale termine, la Giunta può procedere all'approvazione del regolamento.
- 3. Il Consiglio, nelle materie non riservate alla legge regionale dalla Costituzione o dallo Statuto, può autorizzare la Giunta ad adottare regolamenti di delegificazione. La legge di autorizzazione stabilisce i principi e le norme generali che regolano la materia e dispone quali disposizioni di legge sono abrogate, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento. Le materie oggetto di legislazione concorrente non possono essere delegificate.
- 4. Nell'esercizio della potestà regolamentare la Regione rispetta l'autonomia normativa degli enti locali.
- 5. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla loro approvazione; sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e negli altri modi previsti per le leggi regionali; salvo quanto espressamente previsto da ciascun regolamento, entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione.

Articolo 57

I testi unici regionali

1. La Giunta redige testi unici regionali compilativi per materie omogenee determinate dalla legge, che fissa anche il termine, i principi e i criteri direttivi.
2. I testi unici sono comunicati al Consiglio prima della loro emanazione.

Articolo 58

Gli atti di programmazione

1. La Giunta regionale, sulla base del Piano strategico, predispone il documento di economia e finanza regionale, che si articola in programmi, progetti e azioni regionali.
2. I programmi, i progetti e le azioni regionali sono elaborati sulla base di indicatori di qualità e di standard riferiti al territorio regionale e sono valutati in relazione al conseguimento dei risultati.
3. I provvedimenti di programmazione della Giunta sono predisposti con il concorso del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza regionale per la programmazione.
4. La legge disciplina gli atti generali e settoriali della programmazione, le relative procedure e le modalità di raccordo con gli strumenti della programmazione locale.
5. I provvedimenti programmatici e di indirizzo generale della Giunta e gli atti di indirizzo generale di competenza dei dirigenti sono comunicati al Consiglio prima della loro adozione.
6. Il Consiglio esprime, entro venti giorni, un parere sull'atto; il parere è riportato nel provvedimento di emanazione finale. Il Consiglio, se il parere è negativo, adotta una risoluzione volta a impegnare la Giunta nella modifica dei provvedimenti di programmazione e degli atti di indirizzo.

TITOLO V

LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 59

La separazione tra l'indirizzo politico e la gestione

1. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle funzioni amministrative è assicurata la distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e controllo e le funzioni di attuazione e gestione.
2. Il Presidente della Giunta, gli Assessori e la Giunta esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi nell'ambito della programmazione; verificano, altresì, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione per il tramite dei controlli interni.
3. La legge assicura ai dirigenti, cui spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, un'autonomia di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.
4. L'esercizio dei poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane da parte dei dirigenti valutato in relazione al conseguimento degli obiettivi, nell'ambito del controllo di gestione e dello specifico controllo sui dirigenti medesimi.

Articolo 60

L'organizzazione amministrativa

1. Nell'organizzazione degli uffici la legge assicura l'imparzialità e il buon andamento; garantisce, altresì, che siano definite le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari e dei dirigenti.
2. All'impiego nell'amministrazione regionale si accede mediante concorso pubblico, salvo i casi stabiliti dalla legge. I pubblici impiegati sono al servizio della Regione.
3. I dirigenti dell'amministrazione regionale sono soggetti alle responsabilità previste per la loro funzione dalle leggi e dai principi fondamentali in materia. Essi sono responsabili in relazione agli obiettivi loro assegnati ed ai risultati conseguiti e sono soggetti a valutazioni periodiche.

Articolo 61

Il procedimento e lo svolgimento delle funzioni pubbliche

1. La legge assicura il giusto procedimento a tutti gli interessati; in particolare, valorizza la loro partecipazione al procedimento e garantisce l'accesso a tutte le informazioni.

2. Le funzioni pubbliche sono svolte nel rispetto dei criteri di economicità di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e di trasparenza.

La legge favorisce la semplificazione amministrativa.

3. La Regione sostiene e promuove l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

4. La Regione garantisce il diritto dei cittadini e delle imprese di accedere in modalità digitale a tutti i dati, documenti e servizi di loro interesse ed assicura la semplificazione nella fruizione dei servizi alla persona, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici.

5. I provvedimenti che incidono sulle situazioni soggettive degli amministrati sono adeguatamente motivati e la motivazione è comunicata, su richiesta, agli interessati.

Articolo 62

Le forme organizzative: le agenzie, le aziende, gli enti e le società

1. La Regione può istituire esclusivamente agenzie, aziende, enti anche di carattere strumentale rispetto agli uffici regionali e costituire o partecipare a società di capitali che siano indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

2. Le agenzie sono strutture che svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse regionale e operano anche al servizio delle amministrazioni pubbliche statali e locali; hanno autonomia nei limiti stabiliti dalla legge; sottostanno ai poteri di indirizzo e di vigilanza della Giunta regionale e sono sottoposte ai medesimi controlli cui sono sottoposti gli uffici della Regione.

3. Le aziende sono enti pubblici economici istituiti con legge per lo svolgimento di attività di carattere economico di interesse generale; la legge provvede all'istituzione del fondo di dotazione. Le aziende sono autonome nello svolgimento dell'attività di impresa secondo le regole del diritto comune; il rapporto con i dipendenti ha natura privatistica. Lo statuto e i regolamenti sono approvati dalla Giunta regionale. Le aziende sono soggette ai medesimi controlli degli uffici regionali.

4. La legge può prevedere nelle materie di competenza regionale l'istituzione di enti dipendenti dalla Regione che svolgano compiti ausiliari o strumentali rispetto agli uffici regionali, senza che ciò comporti

un'esternalizzazione, totale o parziale, della funzione amministrativa.

5. La Regione per perseguire interessi regionali può costituire o partecipare a società di capitali, secondo le disposizioni di diritto comune. La legge autorizza la costituzione o la partecipazione, stabilendone la misura; determina presupposti e condizioni, con riferimento all'atto costitutivo e allo statuto sociale. Nel caso in cui la partecipazione alla società copra tutto il capitale sociale o la maggioranza di questo, la Regione esercita sulla società un controllo analogo a quello svolto sui propri uffici. La partecipazione a società di capitali non può comportare lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative.

6. Le nomine negli organi di controllo e di revisione delle agenzie, aziende, enti ed altri organismi di cui al comma 1, quando non sono attribuite al Consiglio regionale dalla legge, sono ad esso comunicate dalla

Giunta regionale.

Articolo 63

Le intese, le convenzioni e gli accordi fra la Regione e gli enti locali

1. Per il conseguimento di obiettivi comuni con gli enti locali la Regione promuove la stipula di intese in sede di Consiglio delle autonomie locali. Nel caso in cui gli obiettivi riguardino determinati enti l'intesa viene stipulata con gli enti interessati.

2. Per il coordinamento di servizi con gli enti locali la Regione, nelle materie di propria competenza, promuove la stipula di convenzioni; in questo ambito può predisporre anche un disciplinare-tipo, previamente approvato dal Consiglio delle autonomie locali.

3. Per la definizione e attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento di propria competenza che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e della Regione, la Regione promuove la conclusione di accordi, per assicurare

il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. Per verificare la possibilità di raggiungere un accordo, la Regione convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. L'accordo è approvato con atto formale della Regione ed pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. La legge disciplina le forme e le modalità con cui la Regione procede alla promozione e alla stipula di intese, convenzioni e accordi, in modo che sia assicurato il controllo del Consiglio sull'attività della Giunta.

Articolo 64

Il conferimento di funzioni regionali agli enti locali

1. La Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, nelle materie di competenza regionale, fatta eccezione per le funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, provvede, con legge e per ambiti ottimali, al conferimento delle funzioni amministrative agli enti di area vasta e ai Comuni singoli o associati.

Articolo 65

L'avvalimento degli uffici degli enti locali

1. La Regione, per lo svolgimento delle funzioni amministrative, può avvalersi degli uffici degli enti locali, qualora questi risultino in possesso di strutture e capacità tecniche adeguate alle attività amministrative affidate. L'avvalimento previsto dalla legge è disciplinato da apposita convenzione con l'ente interessato che regola anche gli aspetti finanziari.

2. In caso di avvalimento la Regione conserva la titolarità della funzione e a questa sono imputati gli effetti degli atti giuridici compiuti dall'ente o dall'ufficio dell'ente avvalso, il quale opera alle dipendenze funzionali della Regione.

Articolo 66

La copertura finanziaria delle funzioni conferite agli enti locali

1. Le leggi regionali di conferimento di funzioni amministrative agli enti locali determinano per ciascuna di esse i settori, i criteri e le risorse necessarie per renderne effettivo l'esercizio, nel rispetto dell'autonomia finanziaria degli stessi enti locali.

2. La legge disciplina il monitoraggio della finanza regionale e degli enti locali.

Articolo 67

Il potere sostitutivo e il controllo sulle funzioni conferite agli enti locali

1. Nel caso di funzioni amministrative conferite agli enti locali, qualora le stesse non sono esercitate o lo sono in modo non conforme alla legge o ai programmi regionali, la Giunta assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente alle termine, la Giunta, sentito l'ente interessato e previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente

Commissione consiliare, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi ovvero nomina un apposito commissario per il compimento degli atti dovuti o necessari.

TITOLO VI

LA FINANZA REGIONALE

Articolo 68

L'autonomia finanziaria

1. La Regione ha risorse proprie ed autonomia finanziaria di entrata e di spesa; concorre al fondo perequativo nazionale per la realizzazione degli obiettivi di solidarietà interregionale nel rispetto della Costituzione e secondo i principi fondamentali della legge nazionale.

2. Le risorse della Regione derivano da entrate proprie e tributi propri, da partecipazioni al gettito di tributi erariali riferiti al territorio e dalla quota prevista dal fondo perequativo nonché da ulteriori trasferimenti dello Stato e dell'Unione europea.

I tributi propri regionali, previsti con legge, sono stabiliti e applicati in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Essi si informano

ai principi di tutela dei diritti del cittadino contribuente, nonché di adeguatezza, di certezza e di programmabilità delle risorse.

Articolo 69

La perequazione territoriale

1. La Regione agisce per realizzare la perequazione a favore dei territori con minore capacità fiscale e per promuovere lo sviluppo economico sostenibile e la coesione territoriale e sociale al fine di rimuovere gli squilibri economici e sociali.
2. I fondi regionali volti alla perequazione territoriale tengono conto delle condizioni degli enti locali e delle funzioni conferite.

Articolo 70

Il patrimonio

1. La legge disciplina il patrimonio della Regione secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato, nel rispetto dei criteri di economicità e assicura la fruizione dei beni da parte della collettività. I beni culturali e naturali sono tutelati e valorizzati nell'interesse pubblico anche con il contributo dei privati.

Articolo 71

Il Documento di economia e finanza regionale

1. Il Documento di economia e finanza regionale costituisce fondamentale strumento di raccordo tra la pianificazione strategica e la programmazione finanziaria e di bilancio della Regione, è elaborato dalla Giunta ed è presentato al Consiglio nei termini stabiliti dalla legge regionale. Conformemente al Piano strategico, fissa le relazioni finanziarie su base annuale, con previsioni non inferiori al triennio; definisce i programmi, i progetti e le azioni e determina gli obiettivi per gli interventi.

Articolo 72

Il bilancio e gli altri documenti contabili

1. Il bilancio di previsione, con un orizzonte temporale triennale, è deliberato dalla Giunta e presentato al Consiglio, coerentemente con quanto previsto dalla normativa statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. La formazione del bilancio è coerente con il Documento di economia e finanza regionale approvato dal Consiglio, e si articola in missioni e programmi.
2. Il bilancio è approvato con legge dal Consiglio, in un'apposita sessione, nei termini stabiliti dalla legge regionale tenendo conto della normativa statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
3. La legge di approvazione del bilancio non può istituire nuovi tributi e stabilire nuove spese.
4. Ogni altra legge che comporti nuove o maggiori spese indica i mezzi per farvi fronte.
5. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere autorizzato se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
6. L'assestamento di bilancio è approvato con legge, nel termine fissato dalla legge regionale.
7. L'approvazione del rendiconto annuale generale della Regione avviene, nell'anno successivo, con legge, entro il termine stabilito dalla legge regionale.
8. La legge regionale stabilisce i termini per l'approvazione del bilancio e degli altri documenti contabili.

Articolo 73

La legge di stabilità e i collegati

1. Contestualmente alla presentazione del bilancio della Regione, la Giunta presenta al Consiglio il disegno di legge di stabilità. La legge di stabilità è esaminata e approvata nella medesima sessione di approvazione del bilancio.
2. La Giunta può altresì presentare al Consiglio disegni di legge collegati alla manovra finanziaria.
3. Il Consiglio può introdurre emendamenti al disegno di legge di stabilità e ai disegni di legge collegati mantenendo il rispetto degli equilibri economico-finanziari.

Articolo 74

Il bilancio consolidato della Regione

1. La Regione adotta un bilancio consolidato del «Gruppo della Regione», in relazione agli enti e organismi di diritto pubblico, alle aziende e alle società partecipate e controllate.
2. I bilanci e i rendiconti delle agenzie, delle aziende, degli enti e delle società sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabilite dalla legge e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. Il Consiglio regionale esercita il potere di vigilanza nei riguardi delle società a totale o parziale partecipazione della Regione attraverso forme e modalità stabilite dalla legge regionale.

Articolo 75

La legge di contabilità

1. La Regione adotta la legge di contabilità nei limiti di cui all'articolo 119 della Costituzione e nel rispetto delle leggi dello Stato che disciplinano la materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici.

TITOLO VII

GLI STRUMENTI DI RACCORDO ISTITUZIONALE

Articolo 76

La partecipazione alle decisioni statali di interesse regionale

1. La Regione partecipa ai processi decisionali statali di interesse regionale nelle sedi di raccordo tra Stato e Regioni, sulla base dei principi di leale collaborazione, di solidarietà e di sussidiarietà.
2. Il Presidente della Giunta, o un assessore delegato, partecipa ai lavori della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e della Conferenza unificata.
3. Il Consiglio regionale è costantemente informato dal Presidente della Giunta dei lavori delle Conferenze. Il Consiglio può dettare indirizzi al Presidente o all'assessore delegato riguardo alle decisioni da assumersi nelle Conferenze e fornisce indicazioni riguardo alle intese e agli accordi da stipularsi in tali sedi; il Presidente rende conto al Consiglio delle decisioni prese in conformità agli indirizzi ricevuti.
4. Le intese tra lo Stato e la Regione a qualsiasi titolo sono siglate dal Presidente della Giunta, previa informazione al Consiglio regionale, il quale può dettare indirizzi e direttive; il Presidente comunica al Consiglio le ragioni di eventuali scelte difformi dagli indirizzi ricevuti.

Articolo 77

Gli accordi e le intese con le altre Regioni

1. Gli accordi e le intese tra la Regione Basilicata e le altre Regioni sono stipulati dal Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta, adottata tenendo conto degli indirizzi espressi dal Consiglio regionale. Le intese sono ratificate dal Consiglio regionale con legge e possono prevedere la costituzione di organi comuni.

Il Consiglio è informato sui negoziati.

Articolo 78

Il Consiglio delle autonomie locali

1. I Comuni, le loro unioni e gli enti di area vasta partecipano all'esercizio delle funzioni regionali per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.
2. Il Consiglio delle autonomie locali è costituito presso il Consiglio regionale e gode di autonomia organizzativa, funzionale e regolamentare.
3. Le dotazioni di mezzi e di personale necessari per il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali sono cofinanziati dalla Regione e dagli enti locali.

Articolo 79

La composizione del Consiglio delle autonomie locali

1. Il Consiglio delle autonomie locali è composto da venti membri eletti, secondo le prescrizioni della legge, tra gli amministratori degli enti locali della Regione; partecipano di diritto i Sindaci delle città capoluogo delle Province storiche e i Presidenti delle aree vaste. In ogni caso è assicurata l'adeguata rappresentanza degli enti locali con meno di cinquemila abitanti nonché garantita la più

ampia rappresentatività territoriale e politica, prevedendo oltre alla rappresentanza degli esecutivi, un'adeguata rappresentanza dei Consigli.

Articolo 80

Le attribuzioni del Consiglio delle autonomie locali

1. Il Consiglio esprime pareri nei seguenti casi:

a) per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali; b) sulle circoscrizioni comunali e degli enti di area vasta; c) sul Piano strategico e sul Documento di economia e finanza regionale; d) su ogni provvedimento anche di carattere finanziario o di programmazione che interessi gli enti locali; e) nel caso di esercizio del potere sostitutivo della Regione; f) sulla legge europea; g) sulle proposte di modifica dello Statuto.

2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime, altresì, pareri su richiesta del Consiglio regionale o della Giunta regionale.

Articolo 81

L'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali

1. Il parere del Consiglio delle autonomie locali è espresso entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto trasmesso dal Consiglio o dalla Giunta regionale.

2. Quando il parere del Consiglio delle autonomie locali sull'atto del Consiglio regionale è contrario, o condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e il Consiglio regionale non intende adeguarsi, esso delibera a maggioranza assoluta, motivando le ragioni per cui l'atto è comunque approvato.

3. Nel caso in cui il parere del Consiglio delle autonomie locali sia espresso su un atto della Giunta regionale ed è contrario, o condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Giunta regionale non intende adeguarsi, la deliberazione è motivata sulle ragioni per cui l'atto è comunque adottato.

Articolo 82

La Conferenza regionale per la programmazione

1. La Conferenza regionale per la programmazione, istituita presso la Presidenza della Giunta, svolge funzioni consultive. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta, o da un assessore delegato, che provvede alla convocazione.

2. La Conferenza è composta dagli esponenti delle autonomie funzionali, delle categorie sociali, dei sindacati, del terzo settore, dell'associazionismo e del volontariato designati secondo le modalità disciplinate dalla legge.

3. La Conferenza si riunisce almeno una volta l'anno; esamina il Documento di economia e finanza regionale ed esprime parere motivato.

4. La legge regionale disciplina le modalità di costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Conferenza.

TITOLO VIII

L'EUROPA E LE RELAZIONI INTERNAZIONALI

Articolo 83

Rapporti con l'Unione europea e relazioni internazionali

1. La Regione concorre con lo Stato e le altre Regioni al processo di integrazione europea, alla determinazione delle politiche europee ed alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea.

2. La Regione, nel rispetto della Costituzione e con le modalità stabilite con legge dello Stato, concorre all'attuazione ed all'esecuzione degli accordi internazionali.

Articolo 84

Il controllo della sussidiarietà europea

1. Il Consiglio regionale concorre alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Articolo 85

La legge europea della Regione

1. La Regione, assicurando il rispetto della Costituzione e delle procedure stabilite con legge dello Stato, nelle materie di propria competenza concorre all'attuazione e all'esecuzione della normativa europea.

2. Per assicurare il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo, la Giunta presenta ogni anno al Consiglio la proposta di legge europea della Regione, esaminata dal Consiglio nell'ambito di una sessione dei lavori a ciò espressamente riservata, secondo i termini e le modalità previste dal Regolamento interno, che disciplina i procedimenti speciali nei casi di attuazione urgente.

3. La proposta di legge europea è predisposta sulla base della verifica di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo, i cui risultati sono contenuti in una relazione allegata alla proposta medesima.

Sulla legge, prima dell'approvazione finale, esprime il suo parere il Consiglio delle autonomie locali.

Articolo 86

La partecipazione alla formazione degli atti europei

1. La Regione, nelle materie di propria competenza, partecipa alla formazione degli atti normativi europei nel rispetto della Costituzione e delle procedure stabilite con legge dello Stato, secondo le modalità individuate con legge che assicurano adeguate forme di raccordo tra Consiglio e Giunta.

2. La Regione garantisce il coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali nelle materie di specifico interesse dei Comuni e degli enti di area vasta.

Articolo 87

La negoziazione di intese con enti omologhi di Stati stranieri e accordi con Stati stranieri

1. La Regione, nelle materie di sua competenza, conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato.

2. La Giunta, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio, svolge i negoziati con lo Stato straniero o con gli enti omologhi di questo e ne informa il Consiglio, che, alla conclusione dei negoziati, con legge autorizza la sottoscrizione degli accordi e delle intese.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 88

Revisione dello Statuto

1. Lo Statuto è modificato dal Consiglio regionale nelle forme, nei modi e con i limiti previsti dalla Costituzione.

2. L'abrogazione totale dello Statuto non è ammessa se non previa deliberazione di un nuovo Statuto.

Articolo 89

La partecipazione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali

1. In attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, spetta al Consiglio regionale eleggere, tra i Consiglieri, i rappresentanti della Regione nella Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Articolo 90

Il funzionamento dei controlli interni

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio approva la legge sui controlli interni; il sistema dei controlli interni è attivato entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore della legge medesima.

Articolo 91

La proroga degli organi

1. Alla scadenza della legislatura o in caso di scioglimento anticipato, il Consiglio regionale, il Presidente della Giunta e la Giunta sono prorogati sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, secondo i limiti e le modalità previsti dalla legge elettorale e dal Regolamento interno.

2. Le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta, in base alla legge elettorale.

3. Nell'ipotesi di scioglimento del Consiglio regionale prevista dal comma 1 dell'articolo 126 della Costituzione non si dà luogo a proroga degli organi.

Articolo 92

L'entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione; dalla stessa data è abrogato lo Statuto vigente approvato con legge 22 maggio 1971, n. 350.
2. Il Presidente della Giunta regionale ed il Consiglio regionale, in carica alla data dell'entrata in vigore dello Statuto, permangono fino alla fine della legislatura.
3. Il Consiglio regionale adegua il proprio Regolamento alle previsioni statutarie. Fino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento interno è fatto salvo il Regolamento vigente.
4. La Regione adegua la propria normativa ed i propri regolamenti alle disposizioni statutarie e alle successive modifiche.

IL PRESIDENTE

Francesco Mollica

LOMBARDIA

DCR 12.7.16 - n. X/1119 - Ordine del giorno concernente la disciplina dei casi di incompatibilità con la carica di consigliere regionale. (BUR n. 30 del 28.7.16)

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesse che

ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione spetta alle regioni disciplinare con legge regionale «il sistema d'elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica»;

la legge 2 luglio 2004, n. 165, che reca le «disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione» stabilisce i principi fondamentali cui le regioni si devono attenere; in particolare la l. 165/2004 permette alle regioni di individuare la «sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva»;

valutato che

sia necessario impedire ogni conflitto di interesse che possa minare l'imparzialità delle scelte dei consiglieri regionali al fine di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'economicità delle azioni della Regione;

invita il Presidente della Giunta regionale

a predisporre un progetto di legge, d'intesa con la II Commissione consiliare «Affari istituzionali», per integrare le condizioni di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, comprendendo tutte le cariche, monocratiche o collegiali, all'interno degli organi di indirizzo di enti, consorzi o fondazioni che intrattengono rapporti economici con Regione Lombardia e con gli enti del SIREG.».

ANZIANI

MOLISE

DD 18.7.16, n 156 - PAR FSC Molise 2007-2013 - ASSE IV "inclusione e servizi sociali" - linea di intervento IV.B "rete socio-sanitaria regionale" - servizi sociosanitari in favore degli anziani.

servizio di telesoccorso - teleassistenza-telemedicina - Approvazione schema protocollo d'intesa servizio telemedicina. (BUR n. 27 del 22.7.16)

Note

Il giorno 29 luglio 2015, si è provveduto a stipulare il contratto tra la Regione Molise ed il raggruppamento temporaneo di impresa composto dalle società Digis Srl, Lineaperta srl e Evolve srl, risultante aggiudicatario della procedura di gara d'appalto, ai sensi del DLGS n. 163/2006.

Con DGR n. 381, del 27.07.2015 è stata approvata la direttiva per "l'accesso ai servizi di teleassistenza e telesoccorso.

In riferimento al servizio di telemedicina, a seguito di incontri tra la Regione Molise, l'ASREM ed il soggetto aggiudicatario, è stata condivisa la necessità di predisporre uno specifico protocollo d'intesa per la realizzazione del servizio sul territorio regionale, finalizzato a definire i ruoli dei soggetti coinvolti e le opportune modalità operative utili alla realizzazione delle attività;

Viene approvato lo schema di protocollo di intesa per la realizzazione del servizio sperimentale di telemedicina nella Regione Molise, allegato e parte integrante del presente atto (a cui si rinvia).

ASSISTENZA PENITENZIARIA

LOMBARDIA

DCR. 12 luglio 2016 - n. X/1121 Risoluzione concernente le determinazioni in merito al sostegno per il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti in Lombardia a seguito di missione valutativa. (BUR n. 30 del 28.7.16)

Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

la Commissione speciale «Situazione carceraria in Lombardia» d'intesa con il Comitato paritetico di controllo e valutazione, nel mese di ottobre del 2014, ai sensi dell'articolo 111 del regolamento generale, ha promosso una missione valutativa sugli interventi regionali di sostegno al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti;

lo scopo della missione era quello di valutare l'implementazione degli interventi regionali a sostegno del reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti e di coloro che hanno usufruito di misure alternative in attuazione della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia) e delle politiche di inclusione sociale finanziate attraverso il Fondo Sociale Europeo (FSE);

l'Ufficio di Presidenza con deliberazione del 20 aprile 2015 n. 140 ha approvato il progetto della missione valutativa, affidando lo svolgimento della stessa a Éupolis Lombardia - Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione;

Éupolis Lombardia ha presentato nelle giornate dell' 11 febbraio e del 3 marzo 2016 i risultati della missione valutativa nel corso delle sedute congiunte della Commissione speciale sulla situazione carceraria in Lombardia e del Comitato paritetico di controllo e valutazioni;

nella seduta del 31 marzo il Comitato paritetico di valutazione e controllo ha approvato la relazione finale sulla missione valutativa e nella seduta del 12 maggio 2016 la Commissione speciale ha preso atto dei contenuti e delle proposte di policy delineate nella relazione;

preso atto che

la missione valutativa, nello specifico, ha preso in considerazione, in un arco temporale di osservazione compreso tra il 2010 e il 2015 gli interventi effettuati, in applicazione della l.r. 8/2005 e della programmazione del Fondo Sociale Europeo, nell'area penale adulti, con specifica attenzione alla distinzione tra la popolazione detenuta e quella che usufruiva di misure alternative, ai diversi soggetti istituzionali attuatori e interessati livello territoriale (Regione, ASL, Istituti Penitenziari, Uffici di Esecuzione Penale Esterna), nonché agli interventi a sostegno della

genitorialità, della formazione e del lavoro, con un focus particolare sull'analisi del passaggio dal sistema della dote al finanziamento di progetti realizzati attraverso reti di partenariato;

i più recenti provvedimenti di riforma dell'ambito sanzionatorio e del sistema penale hanno contribuito alla trasformazione della composizione e delle caratteristiche della popolazione soggetta a provvedimento da parte dell'Autorità giudiziaria, in particolare riguardo alla distribuzione della stessa tra l'esecuzione penale interna (Case Circondariali e Case di reclusione) e quella esterna (Uffici di Esecuzione Penale Esterna - EUEPE). Infatti, nel 2011 circa il 70 per cento delle persone sottoposte a provvedimento era detenuta, mentre nel 2014 tale percentuale si è ridotta al 56 per cento mentre l'utenza riferita al sistema dell'esecuzione penale esterna è passata dal 30 per cento circa a quasi il 44 per cento;

l'azione regionale per il reinserimento sociale e lavorativo si è sviluppata sia nell'ambito degli indirizzi e delle misure previste dalla l.r. 8/2005 sia con la sperimentazione triennale della figura dell'Agente di rete (operatore che si affianca al personale educativo degli Istituti anche per promuovere il collegamento tra la rete interna e la realtà esterna al fine di favorire il coinvolgimento del territorio e agevolare il percorso di reinserimento sociale dei detenuti), nonché nelle politiche di inclusione sociale dedicate ai soggetti svantaggiati e finanziate attraverso il Fondo Sociale Europeo; le Aziende Sanitarie Locali (attuali ATS), sulla base degli indirizzi della Regione e in raccordo con altri soggetti territoriali, tra i quali i Dipartimenti dell'Amministrazione penitenziaria, hanno predisposto i Piani di intervento, utilizzando il budget regionale a loro disposizione per finanziare progetti specifici attraverso avvisi pubblici;

i finanziamenti complessivi per oltre 25 milioni di euro sono stati destinati per circa 3 milioni alla costituzione, formazione e implementazione della figura dell'agente di rete, per oltre 22 milioni per l'attuazione dei Piani di intervento predisposti dalle Aziende Sanitarie Locali; mentre per le politiche di inclusione sociale, finanziate attraverso il FSE, la Regione ha attivato dal 2008 al 2013 un'apposita linea della dote formazione e lavoro, denominata dote «soggetti deboli», dedicata alle persone tra i 16 e i 64 anni soggette a restrizione della libertà o ammesse a misure alternative alla pena detentiva e che le risorse programmate per tale dote hanno superato gli 11 milioni di euro;

per l'attuazione degli interventi per il reinserimento sociale e lavorativo, la Regione ha incentivato la costruzione di reti territoriali per offrire interventi integrati, mediante la promozione di macro-progetti sostenuti anche da reti di partenariato locale. Anche in alcune ASL è stato avviato il processo di costruzione di reti e di integrazione degli interventi, ma non in tutti i casi è stato presentato un unico macro-progetto per l'impegno economico. Nel biennio 2014-2015 i macro-progetti hanno comunque rappresentato il 70 per cento del totale dei progetti finanziati e le aree prioritarie d'intervento hanno riguardato l'accompagnamento sociale e educativo, l'accoglienza abitativa e l'inserimento lavorativo;

considerato che

i soggetti coinvolti nelle reti di partenariato sono stati per lo più organizzazioni del privato sociale e le cooperative sociali sono state, nella maggior parte dei casi, capofila delle stesse reti con una scarsa partecipazione degli enti locali;

i destinatari degli interventi dichiarati in sede progettuale, per il biennio 2014-2015, sono stati 6.259 (detenuti o soggetti a misure alternative) e rappresentano il 33 per cento dei potenziali destinatari se si tiene conto di tutti i detenuti della Lombardia con un residuo di pena inferiore ai tre anni e di tutti i soggetti che usufruiscono di una misura alternativa alla detenzione; la spesa pro-capite annua è stata stimata per detenuto in carcere o utente delle misure alternative pari a 324 euro;

la missione ha messo in evidenza: che gli interventi regionali faticano ad intercettare le fasce più vulnerabili della popolazione di riferimento, quali i soggetti senza fissa dimora, gli stranieri privi di rete sociale, i tossicodipendenti e, in via generale, i soggetti in fase di dimissione dal carcere;

l'assenza di un sistema di monitoraggio dei percorsi individuali e una criticità rispetto alla raccolta e alla disponibilità di dati affidabili e di verifica delle attività realizzate, con conseguente difficoltà nella valutazione degli interventi per categoria di destinatari, per tipo di servizio offerto e per risorse

effettivamente impiegate, nonché per comprendere in che misura gli interventi regionali abbiano favorito l'accesso alle misure alternative alla detenzione, gli interventi finanziati dalla Regione abbiano rappresentato una risorsa essenziale e, in alcuni casi, l'unica disponibile per sostenere e accompagnare i percorsi territoriali di reinserimento sociale;

preso atto, inoltre, che

il percorso denominato «dote riqualificazione soggetti deboli», prevede attività principalmente formative rivolte a detenuti con pena residua superiore ai 36 mesi, mentre il secondo percorso, la «dote ricollocazione soggetti deboli», comprende servizi finalizzati al reinserimento lavorativo per destinatari disoccupati o inoccupati con pena residua inferiore a 36 mesi, quali potenziali beneficiari o già ammessi a misure alternative alla detenzione;

le doti complessivamente attribuite sono state 2.468 (di cui l'87 per cento per la riqualificazione e il 13 per cento per la ricollocazione). Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna gestiscono il 5,7 per cento delle doti, mentre la restante quota è distribuita tra le case di reclusione e le case circondariali. I beneficiari raggiunti (in totale 2.309) sono stati principalmente maschi (90,5 per cento) con età media di quasi 37 anni. Hanno beneficiato di almeno una dote del percorso di riqualificazione 2.020 detenuti (93 per cento circa del totale dei detenuti con pena superiore ai 36 mesi). Invece, sono 328 coloro che hanno usufruito di almeno una dote ricollocazione (5 per cento circa dei detenuti con pena residua inferiore ai 36 mesi);

i corsi di formazione erogati sono stati 2.347 rivolti a 2.169 beneficiari e la borsa lavoro, pur essendo obbligatoria per la dote ricollocazione, ha raggiunto 254 beneficiari dei complessivi 328 che hanno avuto accesso al percorso. La durata media della borsa lavoro è stata di circa 3 mesi, mentre il valore medio per beneficiario è stato pari a euro 1.173 e i soggetti attuatori che hanno erogato i servizi sono stati complessivamente 30, in particolare agenzie di formazione e cooperative sociali che hanno seguito da un minimo di una dote ad un massimo di 451 doti con una media di 80 doti ciascuno);

la missione valutativa, osservando l'inserimento nel mercato del lavoro di coloro che hanno fruito della dote «soggetti deboli» e i tassi mensili di occupazione per tipo di dote, ha evidenziato che l'andamento per i beneficiari del percorso riqualificazione è stato nel complesso molto simile a quello della ricollocazione dell'occupazione generale. I risultati dello studio sulle carriere lavorative dei beneficiari hanno evidenziato che la probabilità di avere un'occupazione nel periodo post-dote risente dell'aver lavorato in precedenza;

rilevato che

nel biennio 2014-2015 il disegno della policy regionale in tema di programmazione degli interventi per l'inserimento lavorativo si è modificato con l'introduzione della logica di complementarietà tra i progetti finanziati con risorse regionali, i piani integrati di intervento delle ASL e i percorsi di inserimento lavorativo finanziati attraverso le risorse FSE (modello dote «soggetti deboli»). Inoltre, con l'intento di favorire flessibilità e personalizzazione dei percorsi, la Regione ha abbandonato il sistema delle doti per passare al finanziamento di interventi realizzati attraverso reti di partenariato, assegnando agli Istituti Penitenziari l'80 per cento delle risorse disponibili e destinando una quota del 18 per cento agli UEPE; con questa nuova impostazione dell'intervento regionale i percorsi individuali avrebbero dovuto integrare l'inserimento lavorativo (ex doti) e i progetti (finanziati dai piani ASL), sfruttando i partenariati territoriali, quali reti qualificate nella fornitura di servizi di mediazione sociale, formativi, lavorativi, abitativi e creando le condizioni per una continuità di accompagnamento tra il sistema di esecuzione penale interno e quello esterno. Lo studio svolto mette in evidenza che questo nuovo modello, oltre ad armonizzare le modalità di intervento sul territorio, ha introdotto elementi di flessibilità utili a un miglior impiego delle risorse per i soggetti erogatori dei servizi di formazione e lavoro (ex dote);

tenuto conto che

questa nuova impostazione presenta alcuni elementi di criticità, poiché nell'ambito degli interventi di inserimento lavorativo (ex dote) la previsione di finanziamenti destinati alternativamente agli istituti penitenziari o agli UEPE ha impedito la continuità della presa in carico personalizzata in caso di passaggio dal «dentro» al «fuori» del carcere, costituendo un fattore di rigidità dello stesso sistema;

l'introduzione della complementarietà tra i progetti finanziati dalle ASL e quelli di inserimento lavorativo e il sotto finanziamento generale degli interventi in capo al sistema di esecuzione penale esterna hanno avuto un impatto critico per l'utenza UEPE in continua crescita, anche se nel 2014 per l'inclusione lavorativa sono state destinate risorse aggiuntive. Pur avendo individuato come target prioritario proprio gli utenti UEPE, comunque, gli interventi regionali hanno raggiunto solo in misura molto limitata i potenziali destinatari di questo target.

ritenuto che

la missione valutativa ha restituito le seguenti indicazioni di policy:

potrebbe essere opportuno rimodulare i finanziamenti destinati ai due sistemi di esecuzione penale interna e esterna, poiché il mutato contesto di intervento vede sempre più persone in carico agli UEPE. Inoltre, andrebbe garantita una maggior continuità tra i progetti intramurari e quelli sul territorio prevedendo, ad esempio, percorsi individuali per coloro che si trovano ad affrontare il passaggio dall'esecuzione penale interna a quella esterna;

potrebbe essere opportuno agevolare il processo di reinserimento sociale e la presa in carico continuativa dei destinatari degli interventi, con un cambiamento di logica che si sposti dai «progetti» ai «servizi». A questo scopo dovrebbero essere pianificati interventi strutturali e duraturi, concertati anche con i servizi sociali territoriali, i servizi per l'impiego e il settore delle politiche abitative. Il consolidamento della figura dell'Agente di Rete, potrebbe rappresentare una delle possibili iniziative per assicurare la presenza continuativa in tutti gli ambiti territoriali;

dovrebbe essere posta particolare attenzione affinché gli interventi siano maggiormente diretti alle fasce più vulnerabili e agli individui in fase di dimissione. L'inserimento lavorativo e l'accoglienza abitativa sono interventi prioritari per il loro reinserimento nella società;

potrebbe essere utile: potenziare le risorse dedicate alla formazione obbligatoria per chi è in uscita dal carcere e rafforzare la coerenza tra la formazione erogata e il mercato del lavoro, coinvolgendo eventualmente il sistema delle imprese;

inserire nei bandi di gara per gli appalti pubblici delle clausole sociali che valorizzino offerte con posti di lavoro riservati e finalizzati a percorsi di reinserimento sociale,

sensibilizzare gli enti locali sulle opportunità offerte dai lavori socialmente utili e di pubblica utilità;

incoraggiare e promuovere «azioni pilota» che partendo dalla formazione, proseguano con attività di inserimento lavorativo per riqualificare beni di proprietà pubblica, compresi quelli di proprietà della Regione;

rafforzare il sistema dell'offerta abitativa, prevedendo percorsi che vadano dalla pronta accoglienza all'autonomia abitativa e creando le condizioni per una maggior disponibilità di abitazioni nei diversi territori nonché valorizzare il patrimonio residenziale pubblico, considerando anche l'opportunità di sviluppare piani strategici concertati con l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

dovrebbe essere maggiormente valorizzata la programmazione unitaria tra le diverse direzioni generali della Giunta regionale coinvolte nei temi dell'ambito penitenziario e tra la Regione e l'amministrazione penitenziaria, per garantire un maggior livello di coerenza e integrazione degli interventi, compresa la standardizzazione dei costi dei servizi finanziati, per una maggiore uniformità delle azioni nei diversi territori e anche per migliorare le capacità della Regione di svolgere un monitoraggio sulle attività poste in essere e per il perfezionamento delle politiche di programmazione;

occorrerebbe procedere a una revisione del sistema informatizzato di raccolta dei dati relativi alle iniziative progettuali, ai singoli destinatari, ai servizi erogati, alle risorse impiegate e al monitoraggio e verifica dei risultati raggiunti in considerazione delle difficoltà riscontrate nella rilevazione dei dati e delle informazioni necessarie per condurre lo studio valutativo;

sentita

la relazione della Commissione speciale sulla situazione carceraria in Lombardia e per quanto evidenziato in premessa;

invita il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale

a promuovere nella programmazione degli interventi rivolti alla popolazione detenuta un sistema strutturato di raccolta dei dati e delle informazioni dei singoli destinatari, delle azioni progettuali, dei servizi erogati, delle risorse impiegate e di monitoraggio e verifica dei risultati raggiunti;

a promuovere un accordo inter-istituzionale tra la Regione e il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per la condivisione, nel rispetto delle norme sulla privacy, dei dati necessari a consentire la valutazione dell'efficacia degli interventi;

a garantire un maggior livello di coerenza e integrazione degli interventi, compresa la standardizzazione dei costi, nonché per una maggiore uniformità delle azioni nel territorio regionale e per il perfezionamento delle politiche di programmazione;

a promuovere un maggiore coordinamento degli interventi attivati dalle direzioni generali interessate a favore della popolazione detenuta per consentire una omogeneità e incisività degli stessi interventi sul territorio e per ottimizzare l'impiego delle risorse;

a porre una maggiore attenzione alla rimodulazione e al riequilibrio delle risorse impegnate nell'ambito del sistema di esecuzione penale interna ed esterna destinate alla popolazione detenuta per la riqualificazione e ricollocazione nel mondo del lavoro;

a prevedere adeguate risorse nella legge di assestamento al bilancio 2016 per potenziare gli interventi negli ambiti di policy riportate in premessa e discendenti dalla missione valutativa svolta;

infine, impegna la Giunta regionale

ad assicurare la presenza della struttura tecnica competente in seno al gruppo di lavoro che verrà costituito dalla Commissione speciale sulla situazione carceraria in Lombardia e che potrà coinvolgere ulteriori soggetti istituzionali che, a vario titolo, hanno competenza in ambito penitenziario, per l'elaborazione di un testo di modifica della l.r. 8/2005, anche al fine di innovare e allineare l'azione regionale al mutato contesto di riferimento.».

DCR 12.7.16 - n. X/1122 - Risoluzione concernente le determinazioni in merito alla casa circondariale di Varese . (BUR n. 30 del 28.7.16)

«Il Consiglio regionale della Lombardia

visti

l'articolo 27 della Costituzione che dispone che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato;

la legge regionale 14 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della regione Lombardia);

la d.c.r. n. X/6 del 9 aprile 2013 concernente «Istituzione della commissione speciale situazione carceraria in Lombardia»;

considerato che

la Commissione speciale sulla situazione carceraria in Lombardia contempla, tra i propri compiti, anche le attività di conoscenza e di accertamento delle condizioni sanitarie e di vita dei detenuti, tese a promuovere iniziative per migliorare le condizioni di benessere psico-fisico dei medesimi; evidenziato che

con il d.m. 30 gennaio 2001, è stata disposta la «dismissione» del carcere di Varese, in quanto strutturalmente inidoneo alla sua funzioni e, contestualmente, è stata individuata un'area nella quale edificare una nuova struttura carceraria, ma che per difficoltà procedurali e per mancata disponibilità di fondi, tale costruzione non si è mai realizzata;

rilevato che

la Commissione speciale, nel corso della visita effettuata nel 2013 presso la Casa circondariale di Varese, aveva rilevato diverse carenze strutturali della struttura e, pertanto, la Commissione medesima, pur consapevole dei limiti delle proprie competenze al riguardo, si era attivata, coinvolgendo sia il sindaco della città di Varese sia il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Regionale, affinché si trovasse le soluzioni più adeguate per intervenire a livello strutturale, mediante l'individuazione di possibili siti per la realizzazione della nuova casa circondariale o in alternativa attraverso l'ampliamento e la riqualificazione del carcere esistente per renderlo conforme ai nuovi standard strutturali;

tenuto conto che

il sindaco di Varese con nota del 31 luglio 2013 aveva comunicato che nel Piano di governo del Territorio era stata opportunamente individuata, in Via Friuli, un'area per la realizzazione di una nuova casa circondariale e in alternativa la possibilità di procedere al recupero e ampliamento della struttura in essere, mediante la cessione della proprietà attigua di proprietà comunale;

rilevato che

nel 2014 nel corso del sopralluogo alla struttura il Sottosegretario di Stato alla Giustizia si era espresso a favore dell'eventuale ristrutturazione e ampliamento del carcere esistente, ma a tutt'oggi il Ministero non ha ancora assunto una decisione definitiva in merito;

preso atto che

il 5 maggio 2016 una delegazione della Commissione consiliare speciale sulla situazione carceraria in Lombardia, unitamente ad alcuni rappresentanti delle istituzioni locali, hanno effettuato un sopralluogo presso la casa circondariale in questione e constatata la necessità di una tempestività ristrutturazione del plesso penitenziario per le sue precarie condizioni strutturali, pur comunque rilevando un certo miglioramento della struttura sotto il profilo strutturale e delle condizioni di vita della popolazione detenuta, determinato essenzialmente dal continuo sforzo di tutti gli operatori e da interventi di manutenzione effettuati esclusivamente in economia;

la Commissione sopra indicata e le autorità istituzionali locali presenti alla visita di cui sopra hanno rilevato la necessità di interventi urgenti per la riqualificazione e l'ampliamento degli spazi esistenti per garantire dignità ai detenuti, socializzazione e attività di reinserimento sociale e per salvaguardare la salute fisica e psicologica, anche in prospettiva di una loro riabilitazione alla comunità civile e sociale;

rilevato che

la struttura è sottoposta al vincolo di dismissione, di cui al d.m. del 2001 e, pertanto, non può ricevere finanziamenti per la propria riqualificazione, sarebbe quindi necessario revocare tale vincolo, qualora si volesse procedere alla ristrutturazione dell'istituto penitenziario e al conseguente ampliamento per realizzare spazi dignitosi e valorizzare una struttura che la popolazione del territorio vorrebbe salvaguardare, anche perché collocata nel centro della città;

vagliato che

gli interventi di riqualificazione strutturale e di ampliamento degli spazi di struttura penitenziaria in argomento siano necessari, pur evidenziando l'assenza di competenze dell'amministrazione regionale al riguardo;

rilevato, altresì, che

tali interventi apporterebbero non solo un sicuro beneficio alle condizioni di vita e di salute della popolazione detenuta, ma anche potrebbero consentire alla casa circondariale di Varese in ragione del suo contesto territoriale e delle dimensioni, di diventare un modello da riprodurre a livello nazionale;

sentita

la relazione della Commissione speciale sulla situazione carceraria in Lombardia e per quanto indicato nelle premesse;

invita il Presidente della Giunta regionale e gli assessori competenti

ad attivarsi celermente presso il Ministero di Giustizia, affinché quest'ultimo, entro centottanta giorni dall'approvazione del presente provvedimento, proceda allo sblocco della situazione di inerzia in merito alla dismissione per consentire alla Casa circondariale di Varese di essere destinataria di risorse finanziarie da utilizzare per la riqualificazione e per l'ampliamento;

a individuare, anche mediante una efficace collaborazione tra le istituzioni locali e il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria regionale, le soluzioni più idonee, orientate alla riqualificazione e all'ampliamento strutturale della Casa circondariale, al fine di garantire ai detenuti spazi adeguati e attrezzati per il recupero del loro benessere psico sociale e per favorirne il reinserimento nella comunità civile;

a ricercare comunque una soluzione definitiva presso il Ministero della Giustizia, anche alternativa alla riqualificazione esistente, mediante l'individuazione di una area da destinare alla realizzazione di una nuova casa circondariale e alle relative risorse finanziarie per la costruzione dell'opera;

a riferire alla Commissione speciale sulla situazione carceraria in Lombardia sulle azioni intraprese e sui risultati ottenuti.».

BILANCIO

EMILIA-ROMAGNA

L.R. 28.7.16, n.12 - Rendiconto generale della regione emilia-romagna per l'esercizio finanziario 2015. (BUR n. 235 del 28.7.16)

DIFESA DELLO STATO

TOSCANA

DGR 12.7.16, n. 663 - Documento delle attività promosse dalla Regione Toscana per lo sviluppo della cultura della legalità democratica - Anno 2016. (BUR n. 30 del 27.7.16)

Note

Con la L.R. 10 marzo 1999, n. 11 e successive modifiche sono stati dettati "Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti".

La L.R. 11/1999 prevede, all'art. 2) "Funzioni di programmazione", che:

"1. Le politiche di intervento di cui alla presente legge assumono come riferimento le linee di programmazione pluriennale contenute nel programma regionale di sviluppo (PRS) e quelle di aggiornamento annuale di cui al documento di economia e finanza regionale (DEFR) e alla relativa nota di aggiornamento, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).

5. La Giunta regionale definisce annualmente, con deliberazione, le attività di cui al comma 1, compatibilmente con le risorse disponibili";

Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2011-2015, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 49 del 29 giugno 2011 al punto n. 10 del capitolo "Linee di indirizzo per la programmazione

regionale - Area Diritti di cittadinanza e coesione sociale - Politiche per la sicurezza dei cittadini e cultura della legalità" indica, fra gli indirizzi di legislatura, quello di "promuovere la cultura della legalità e la sensibilizzazione contro la criminalità organizzata".

Il Documento di economia e finanza regionale 2016 (DEFR 2016) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione del 21 dicembre 2015 n. 89, costituisce documento preliminare al PRS 2016-2020 ai sensi dell'art. 48 dello Statuto ed individua nel Progetto regionale 23 "Legalità e sicurezza" specifici interventi da attuare per l'anno 2016.

La DGR 567 del 14/6/2016 di adozione della proposta di Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2016-2020 conferisce continuità alle politiche per la sicurezza dei cittadini e la cultura della legalità anche per la presente legislatura attraverso il progetto sopra richiamato.

Alcune delle attività promosse dalla Regione Toscana per lo sviluppo della cultura della legalità democratica, previste dal presente Documento, si sviluppano coerentemente con gli obiettivi del Progetto

regionale 17 "Giovanisi" del PRS 2016-2020..

Viene approvato il "Documento delle attività promosse dalla Regione Toscana per lo sviluppo della cultura della legalità democratica - Anno 2016" - allegato sotto la lettera "A" al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale che costituisce anche atto di indirizzo ai sensi della decisione della Giunta regionale n. 4 del 7/4/2014;

Viene destinata , per l'attuazione delle attività previste la somma complessiva di € 186.500,00.

ALLEGATO

Documento delle attività promosse dalla Regione Toscana per lo sviluppo della cultura della legalità democratica – Anno 2016 in attuazione della L.R. 10 marzo 1999, n. 11

Premessa

Il presente Documento realizza, per l'anno 2016, le indicazioni espresse dalla l.r. 10 marzo 1999, n. 11 e successive modifiche, "Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti" attuando la programmazione degli interventi come stabilito all'art. 2 della stessa legge (*Funzioni di programmazione*):

1. Le politiche di intervento di cui alla presente legge assumono come riferimento le linee di programmazione pluriennale contenute nel programma regionale di sviluppo (PRS) e quelle di aggiornamento annuale di cui al documento di economia e finanza regionale (DEFR) e alla relativa nota di aggiornamento, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).

5. La Giunta regionale definisce annualmente, con deliberazione, le attività di cui al comma 1, compatibilmente con le risorse disponibili.

Il presente documento tiene dunque conto dei seguenti atti:

□□ Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2011-2015 della Regione Toscana, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 49 del 29 giugno 2011. Al punto n. 10 del capitolo "Linee di indirizzo per la programmazione regionale - Area Diritti di cittadinanza e coesione sociale - Politiche per la sicurezza dei cittadini e cultura della legalità" indica, fra gli indirizzi di legislatura, quello di "promuovere la cultura della legalità e la sensibilizzazione contro la criminalità organizzata";

□□ Documento di economia e finanza regionale 2016 approvato dal Consiglio regionale con la delibera n. 89/2015 che costituisce documento preliminare al PRS 2016-2020 ai sensi dell'art. 48 dello Statuto ed individua nel Progetto regionale 23 "Legalità e sicurezza" specifici interventi da attuare per l'anno 2016;

□□ L'adozione da parte della Giunta regionale del Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2016-2020, approvata con delibera n. 567 del 14/6/2016 che fra gli interventi prevede, nel Progetto regionale 23 "Legalità e sicurezza" dando continuità alle politiche per la sicurezza dei cittadini e la cultura della legalità anche per la presente legislatura.

Il Documento accoglie pienamente i contenuti degli atti di programmazione sopra indicati ed individua, tenuto conto delle disponibilità del bilancio regionale, le azioni principali che dovranno essere attuate dalla Giunta Regionale, stabilendo le risorse necessarie per la loro realizzazione.

A. Attività consultive e di coordinamento (art. 4 L.R. 11/1999)

A.1. Si conferma il Tavolo “**Legalità e sicurezza in Toscana**”, istituito con delibera della Giunta regionale n. 694 dell’8 ottobre 2007 e previsto nei successivi atti di programmazione al fine di costituire un momento di incontro e coordinamento della rete dei soggetti che partecipano alle azioni per la legalità e la sicurezza urbana in Toscana e formato dalle istituzioni locali e dalle associazioni che nell’ambito di queste tematiche operano sul territorio o in collaborazione con la Regione Toscana.

Il Tavolo, presieduto dall’Assessore regionale competente e coordinato dal dirigente responsabile del settore che si occupa di cultura della legalità, prevede la partecipazione dei rappresentanti di:

- ANCI
- Ufficio scolastico regionale
- Università toscane
- Associazioni del terzo settore interessate ai temi della L.R. 11/1999
- Associazioni di categoria
- Sindacati

Alle sue riunioni viene invitato il Prefetto di Firenze, al fine della promozione di una maggiore collaborazione tra le istituzioni.

A seconda delle necessità organizzative e degli argomenti trattati sarà possibile la convocazione di gruppi di lavoro cui potranno prendere parte soggetti di volta in volta diversi.

Attività specifiche del Tavolo “Legalità e sicurezza in Toscana” su temi particolari

A.2. Strategia regionale integrata “Toscana da ragazzi”. Le attività di coordinamento che riguardano le iniziative rivolte alle scuole vengono fatte in accordo con le altre strutture regionali che si occupano di istruzione e di attività rivolte al mondo giovanile.

Tutte le iniziative si sviluppano coerentemente con gli obiettivi di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani e si coordinano con la strategia regionale integrata rivolta alla fascia di età 6/18 anni e agli studenti di ogni ordine e grado, denominata Toscana da Ragazzi, approvata dalla Giunta regionale con delibera n.496 del 16/06/2014.

A.3. Rapporto con l’Ufficio scolastico regionale. Saranno attivate forme di collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana in applicazione dell’Accordo siglato per l’attuazione della strategia regionale integrata ‘Toscana da Ragazzi’, approvato con DGR 133/2015.

Le attività riguarderanno la realizzazione di iniziative di comune interesse sui temi dell’educazione alla legalità.

A.4. Alternanza scuola/lavoro. Sarà curata la partecipazione alle iniziative di alternanza scuola/lavoro, anche in attuazione e secondo le modalità della convenzione stipulata fra la Regione Toscana e l’Ufficio Scolastico Regionale, approvata con delibera n. 520 del 1° luglio 2013. Le attività saranno realizzate presso il Centro di documentazione “Cultura della Legalità Democratica” (vedi B.3.).

A.5. Conferenza regionale sui beni confiscati in Toscana. Sul tema dei beni confiscati alla criminalità organizzata presenti in Toscana, nel 2014 è stata istituita, come articolazione del tavolo “Legalità e sicurezza in Toscana” di cui al precedente punto A.1. La Conferenza, realizzata in raccordo con l’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, vede la partecipazione dei sindaci dei comuni che ospitano i beni, dell’associazionismo impegnato nell’uso sociale degli stessi, delle forze di polizia e del Prefetto di Firenze, è stata istituita con lo scopo di migliorare l’informazione sulla realtà delle confische, rilevare i problemi esistenti in materia, in modo che i beni possano trovare la destinazione prevista dalla legge. La Conferenza si avvale del supporto conoscitivo dell’Osservatorio sui beni confiscati alla criminalità organizzata in Toscana realizzato dal Centro di documentazione Cultura della Legalità Democratica (vedi B.10.)

Nel biennio 2014-2015 la Conferenza è stata convocata tre volte anche con la presenza del Direttore dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Fra le attività in corso la principale riguarda l'utilizzo del patrimonio dell'Azienda Agricola Suvignano di cui la Regione, con le amministrazioni locali interessate e l'associazionismo ha chiesto da tempo l'assegnazione e per cui è in corso la definizione di un protocollo con il Ministero dell'agricoltura per la realizzazione di un importante progetto di agricoltura sociale.

A.6. Raccordo con la magistratura e le forze di polizia. Sarà ricercata la promozione di accordi finalizzati allo scambio di informazioni e all'acquisizione di notizie utili per migliorare la conoscenza dei fenomeni di criticità per ciò che riguarda il verificarsi di attività criminose di tipo mafioso nella regione, allo scopo di favorire la corretta informazione ai cittadini e lo sviluppo degli studi e delle ricerche su questi temi.

A.7. Partecipazione alle iniziative dell'Associazione Avviso Pubblico. Alle iniziative che coinvolgono gli enti locali a livello di Tavolo "Legalità e sicurezza in Toscana" (A.1.) e di Conferenza regionale sui beni confiscati (A.5.), va aggiunta la partecipazione alle iniziative associative di Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie per il versante delle attività che riguardano gli enti locali.

B. Attività di documentazione, ricerca e formazione su legalità, corruzione e infiltrazioni criminali

Il Centro di documentazione Cultura della Legalità Democratica è la struttura pubblica della Regione Toscana finalizzata alla raccolta, la produzione e la libera divulgazione di materiali informativi e documenti sui temi della criminalità organizzata e delle mafie, del terrorismo e delle stragi, della criminalità diffusa, della sicurezza urbana e dell'educazione alla legalità.

Il Centro è nato nell'ottobre 1994 e attualmente opera in attuazione dell'art. 5 della l.r. 11/1999.

Fa parte del CoBiRe (Coordinamento delle biblioteche e delle strutture documentarie della Regione Toscana) e della Rete degli archivi per non dimenticare presso il SAN Sistema Archivistico Nazionale.

Le funzioni specifiche sono regolate dalla delibera della Giunta regionale n. 865 del 12 ottobre 2009. Indica gli *indirizzi e principi generali per l'organizzazione e il funzionamento del Centro di documentazione "Cultura della Legalità Democratica"* proprio in attuazione dell'articolo 5, comma 3 della l.r. 11/1999.

Attività specifiche di documentazione e di informazione gestite direttamente dalla Regione Toscana a cura del Centro di documentazione "Cultura della Legalità Democratica"

B.1.1. Gestione ordinaria del Centro di documentazione "Cultura della Legalità Democratica".

Incremento delle collezioni con l'acquisto di materiale bibliografico; Incremento del materiale giudiziario con l'acquisizione delle sentenze dalle cancellerie dei tribunali. Importo previsto: 2.500,00 Euro.

B.1.2. Gestione ordinaria del Centro di documentazione "Cultura della Legalità Democratica".

Catalogazione di materiale bibliografico. Importo previsto: 2,500,00 Euro.

B.1.3. Inventariazione straordinaria dei fondi archivistici presenti presso il Centro. Importo previsto: 7.500 Euro.

B.2. Gestione dei contenuti riguardanti il tema "Legalità" del sito della Regione Toscana.

Gestione del sito del Centro di documentazione "Cultura della Legalità Democratica".

B.3. Promozione e disponibilità ad ospitare stage formativi rivolti alle scuole superiori di secondo grado e studenti coinvolti in attività di alternanza scuola/lavoro (vedi sopra raccordo con l'Ufficio Scolastico Regionale, punto A.4.).

B.4. Ristrutturazione della Rete /Banca dati di educazione alla legalità, R.Ed.Le.

B.5. Cura e accrescimento della sezione documentaria del Centro di documentazione "Cultura della Legalità Democratica" e dei fondi archivistici.

B.6. Approvazione della Carta dei Servizi e del regolamento del Centro di documentazione "Cultura della Legalità Democratica", in esecuzione della D.G.R. 865/2009.

B.7. “Adesione e partecipazione al Coordinamento delle biblioteche e strutture documentarie della Regione Toscana (COBIRE) in attuazione del Disciplinare approvato con delibera del Consiglio regionale del 2 dicembre 2015, n. 111”. Importo previsto: 2.500,00 €.

B.8. Possibilità di realizzazione di forme di collaborazione con l’Università per favorire una migliore conoscenza della cultura della legalità e delle regole democratiche e sugli argomenti oggetto della L.R. 11/1999, mediante il coinvolgimento di studenti, laureati, tirocinanti, dottorandi e ricercatori. Le attività potranno essere finalizzate principalmente a uno o più attività riportate ad esempio nel seguente elenco:

1. lo svolgimento di tirocini curricolari e di formazione e orientamento degli studenti presso la Regione secondo il disciplinare in uso presso l’amministrazione regionale;
2. la collaborazione nell’organizzazione di corsi e master su contenuti specifici sul piano della documentazione (tesi di laurea, tesi di Master);
3. la raccolta e l’invio al Centro di documentazione "Cultura della Legalità Democratica" del materiale di documentazione prodotto nel corso di attività didattica e di ricerca.
4. l’istituzione di forme sinergiche di collaborazione tra il Centro di documentazione "Cultura della Legalità Democratica" e l’Università;
5. la raccolta e invio al Centro di documentazione "Cultura della Legalità Democratica" delle tesi discusse presso gli Atenei toscani, aventi per oggetto la trattazione dei temi di cui alla L.R. 11/1999.

B.9. Progetto di analisi e ricerca sui fenomeni corruttivi e di criminalità organizzata in Toscana

Il Programma di governo della Regione Toscana per la 10a legislatura, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 1 del 30/6/2015 prevede, fra le iniziative, al punto 23/24: “Toscana libera dalla corruzione e dalla mafia”, la realizzazione di: “(a) una mappatura e una geo-referenziazione del rischio di corruzione e infiltrazione nei settori più esposti; (b) un osservatorio regionale sui mutamenti dei fenomeni corruttivi e criminali e specifici percorsi di formazione per gli amministratori; (c) una casistica aggiornata e più affidabili indicatori di rischio”. La Giunta regionale si è attivata per la realizzazione di questo obiettivo proponendo una modifica della l.r. 11/1999 finalizzata all’inserimento fra le funzioni del Centro di documentazione CLD di un’azione specifica su questo tema. La modifica è stata approvata con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7.

Per la realizzazione di queste attività è stato approvato, con delibera n. 522 del 30/5/2016 un accordo di collaborazione con la Scuola normale superiore di Pisa siglato il 28/6/2016

L’accordo prevede un’attività di ricerca comune sui fenomeni corruttivi e di infiltrazione criminale in Toscana finalizzata a:

- analizzare anche in prospettiva comparata le caratteristiche degli episodi di corruzione politico-amministrativa e dei fenomeni di infiltrazione delle organizzazioni criminali manifestatisi in Toscana; contribuire alla produzione di indicatori territoriali di rischio infiltrazione criminale e di rischio corruzione nel ciclo dei contratti pubblici e in altri processi dell’amministrazione locale in collaborazione con l’Osservatorio contratti pubblici della Regione Toscana e l’IRPET;
- analizzare le attuali politiche di prevenzione e contrasto della corruzione e della criminalità organizzata, dirette e indirette, così come implementate sul territorio toscano dalle diverse autorità competenti in materia anche allo scopo di realizzare strumenti di supporto nella redazione dei piani anticorruzione degli enti locali e per incrementare processi di coordinamento tra i diversi livelli dell’amministrazione pubblica nell’ambito di gestione di alcune politiche antimafia, come nel caso dell’affidamento e riuso dei beni confiscati e della certificazione antimafia;
- contribuire alla formazione degli amministratori pubblici, tramite l’elaborazione di strumenti per l’aggiornamento degli amministratori pubblici sul territorio regionale rispetto ai diversi profili inerenti all’analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione.
- la realizzazione dei seguenti prodotti:
 - a) l’elaborazione di un database dove le informazioni raccolte saranno rese disponibili all’accesso e alla consultazione del pubblico, mediante un’attività di documentazione offerta dal Centro di documentazione “Cultura della Legalità Democratica” della Regione;

b) la pubblicazione di tre rapporti a cadenza annuale dove vengano resi pubblici e presentati i risultati della ricerca sui diversi profili di indagine, integrati da schede di approfondimento su temi di interesse più specifico. Gli strumenti di supporto alle amministrazioni locali saranno resi fruibili attraverso la pubblicazione del rapporto;

c) attività di presentazione pubblica e disseminazione dei risultati della ricerca, rivolta in particolare agli amministratori pubblici.

Il valore complessivo delle attività è determinato complessivamente nell'importo di € 390.000,00 (di cui € 300.000,00 a carico della Regione Toscana ed € 90.000,00 a carico della Scuola normale superiore di Pisa), suddiviso in parti uguali per i tre anni di validità dell'accordo.

Per il 2016 il piano di lavoro prevede la realizzazione delle banche dati necessarie allo studio e la stesura di un rapporto preliminare con i primi risultati, entro il 31 dicembre. La pubblicazione del primo rapporto annuale è prevista entro il 30 aprile 2017.

B.10. Sviluppo dell'“Osservatorio sui beni confiscati alla criminalità organizzata in Toscana”.

L'Osservatorio sui beni confiscati alla criminalità organizzata in Toscana è realizzato dal Centro di documentazione "Cultura della Legalità Democratica" (CCLD) della Regione Toscana ed è finalizzato alla pubblicizzazione di tutta la documentazione disponibile sui beni confiscati alla criminalità organizzata presenti nella regione, con il proposito di facilitare le attività di studio, prevenzione e riutilizzo sociale dei beni. La sua banca dati, che è liberamente consultabile sul sito della Regione Toscana con accesso georeferenziato (<http://mappe.rete.toscana.it/webstat/index.html?area=beniconfiscati>), contiene le informazioni dei beni confiscati comunicati dall'Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC).

L'iniziativa è nata in occasione della XVIII giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie (Firenze, 16 marzo 2013) in collaborazione con Libera Associazioni, nomi e numeri contro mafie. Le informazioni ufficiali comunicate dall'ANBSC sono integrate con informazioni aggiuntive ottenute dalle amministrazioni locali e dall'associazionismo impegnati negli ambiti dell'antimafia sociale.

L'osservatorio fa da supporto alla Conferenza regionale sui beni confiscati in Toscana (Vedi punto: A.5.).

L'aggiornamento del data base dell'Osservatorio è condizionato, per quanto riguarda le informazioni di base necessarie all'identificazione dei singoli beni, dall'invio di informazioni da parte dell'ANBSC, al momento fermo al 7 gennaio 2013. Per quanto riguarda le informazioni aggiuntive di approfondimento, queste sono invece ricavate con rilevazioni periodiche che interessano i comuni destinatari. Nel gruppo di lavoro sui beni confiscati convocato il 9/3/2016, l'ANCI Toscana ha dato la sua disponibilità a collaborare per realizzare questa rilevazione.

Attività formative rivolte agli amministratori locali

B.11. Ecoreati – Conoscere per prevenire. Corso di formazione sulla nuova legge sugli ecoreati (L. 68/2015)

Organizzato in collaborazione con Anci Toscana e Legambiente è rivolto ai dirigenti della pubblica amministrazione, ai funzionari, agli amministratori, ai tecnici e agli ufficiali preposti ai controlli ambientali.

Il corso da tenersi nei capoluoghi delle tre aree vaste, si propone di fornire una completa panoramica sui principi fondamentali della nuova legge sugli ecoreati (Legge 22 maggio 2015, 68 – Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente) con la quale la parola ambiente entra nel codice penale. Contributo previsto: € 13.000,00, previa stipula di convenzione.

C. Promozione delle attività di educazione alla legalità rivolte ai giovani e alla scuola

Le attività, promosse dalla Regione Toscana attraverso il co-finanziamento di progetti presentati da soggetti terzi, sono attuate con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità. A questo scopo, applicando quanto indicato nella Direttiva approvata con Decisione della Giunta regionale n. 4 del 7/4/2014, con il presente documento si definiscono gli

elementi che serviranno da riferimento per l'avvisi pubblici emanati in attuazione del presente documento.

1. Finalità dell'intervento

Si promuove la realizzazione di attività di educazione alla legalità e di azioni che vedono coinvolti giovani nell'anno 2016 e le scuole nell'anno scolastico 2016-2017 con le seguenti finalità specifiche:

- Promuovere iniziative di educazione alla legalità rivolte ai giovani nella scuola e nell'extrascuola.
- Promuovere iniziative con un ampio grado di diffusione sul territorio regionale e che prevedano il coordinamento con le istituzioni e le altre forme associative ivi presenti.
- Sviluppo di attività che interessino aspetti importanti della vita sociale anche al di là dei contenuti dell'attuale programmazione scolastica.
- Valorizzazione dell'impegno sociale e delle attività realizzate dall'associazionismo impegnato nei temi dell'antimafia sociale.
- Promuovere metodologie che valorizzino il protagonismo giovanile con attività realizzate dai ragazzi in prima persona e in cui le esperienze siano trasmesse fra i partecipanti in modo orizzontale.

Le attività previste si sviluppano coerentemente con gli obiettivi di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani, e in particolare si inseriscono all'interno di Giovanisì+, l'area del progetto regionale dedicata a temi come partecipazione, cultura, sociale e sport.

2. Soggetti beneficiari

Dal 2014 la Giunta regionale ha scelto di attuare le finalità elencate utilizzando le esperienze provenienti dal complesso delle iniziative che l'associazionismo ha maturato in questi ultimi anni sul tema della promozione della cultura della legalità. Considerati i buoni risultati di questa impostazione, la Giunta intende continuare su questa linea anche per il 2016.

I progetti saranno promossi e realizzati dalle associazioni del terzo settore, come indicate nell'articolo 17 della L.R. 41/2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", direttamente o con il coinvolgimento delle scuole presenti nei singoli territori.

Nel caso di coinvolgimento delle scuole, questo dovrà realizzarsi in modo da garantire la più ampia partecipazione della cittadinanza. Inoltre la progettazione e la realizzazione delle attività sarà effettuata in modo coordinato e collaborativo fra associazioni e scuole, in modo da soddisfare i bisogni formativi dei ragazzi.

Le associazioni responsabili dei progetti dovranno avere la sede legale o operativa nel territorio toscano. Nel caso di sola sede operativa, dovrà essere dimostrata l'avvenuta realizzazione di attività continuativa svolta negli ultimi tre anni riguardante i temi indicati al successivo punto 3.

Le associazioni devono comunque essere costituite da almeno sei mesi alla data di presentazione dei progetti.

I progetti possono essere presentati da singole associazioni o da un "Gruppo di associazioni" e cioè due o più associazioni; in questo caso dovrà essere individuata un'associazione capofila. Il "Gruppo di associazioni" si ha nel caso in cui più associazioni collaborino in maniera paritaria all'ideazione, progettazione, gestione e rendicontazione del progetto.

Ciascuna associazione, come singola o come capofila o come facente parte di un "Gruppo di associazioni", non potrà presentare più di due progetti.

Ai fini della valutazione, il tema trattato all'interno del progetto presentato dovrà essere coerente agli statuti e agli scopi sociali delle associazioni proponenti (sia come singola che come facente parte del "Gruppo di associazioni") e al loro specifico campo di intervento sul territorio.

I progetti possono prevedere la presenza di altri partner. Sono considerati partner tutti quei soggetti pubblici e/o privati che aderiscono al progetto offrendo un tipo di collaborazione – coerente alle loro caratteristiche – operativa (con messa a disposizione di risorse umane o strumentali) o di cofinanziamento.

3. Tipologia degli interventi finanziabili

Le linee di finanziamento saranno messe a bando con uno o più avvisi pubblici e riguarderanno la realizzazione di progetti aventi la seguente tematica:

Cittadini si cresce

Attività a valenza regionale finalizzate alla realizzazione di momenti formativi rivolti ai giovani della Toscana volti a valorizzare il protagonismo nelle attività di volontariato condotte sul tema della legalità e dell'impegno sociale, nelle attività di cittadinanza attiva e di partecipazione democratica con uno o più fra i seguenti obiettivi e caratteristiche:

Finalità:

- Valorizzazione della valenza formativa delle attività di volontariato sociale in tema di legalità;
- Partecipazione a iniziative di antimafia attiva;
- Scambio di esperienze con le realtà impegnate in contesti di presenza mafiosa;
- Sostegno alle cooperative e associazioni impegnate nella gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
- Promozione della partecipazione democratica e della cittadinanza attiva da parte dei ragazzi;
- Conoscenza delle istituzioni e del loro territorio e creazione di occasioni di incontro e di scambio intorno a tematiche di interesse sociale;
- Valorizzazione dei momenti istituzionali di rappresentanza giovanile, come assemblee studentesche, organi collegiali, consigli comunali dei ragazzi e consulte giovanili;
- Valorizzazione delle forme non convenzionali di rappresentanza e partecipazione giovanile
- Attività di studio e approfondimento sui temi della LR 11/1999.

Destinatari:

- Giovani di età fino ai 40 anni in attività extrascolastiche.
- Studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Toscana.

4. Quadro finanziario

L'attuazione degli avvisi pubblici regionali di cui alla presente Parte C del Documento, per i quali vengono messe a bando complessivamente € 140.000, trova copertura finanziaria a valere sul bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2016 e 2017, secondo la seguente articolazione:

Anno 2016: € 98.000,00

Anno 2017: € 42.000,00

I progetti sostenuti saranno complessivamente 4, finanziati con un contributo massimo di 35.000 Euro ciascuno e potranno essere banditi con distinti avvisi.

Ogni progetto dovrà prevedere l'intero utilizzo delle risorse disponibili.

Ogni progetto dovrà essere obbligatoriamente - pena la non ammissibilità - cofinanziato dall'associazione almeno per il 20% del suo costo complessivo. Il cofinanziamento, nella percentuale minima obbligatoria richiesta, può essere realizzato con risorse proprie dell'associazione proponente o delle associazioni facenti parte il "Gruppo di associazioni" (se presente), oppure con risorse di altri partner (valorizzazione beni e servizi offerti, contributo in denaro).

Non sono ammessi altri finanziamenti regionali a copertura di costi riconducibili allo stesso progetto o ad attività ad esso relative.

Nel bilancio deve essere chiaramente indicata la partecipazione finanziaria del proponente e di ogni partner del progetto, gli eventuali contributi richiesti a soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione Toscana.

Le attività non devono avere scopo di lucro. Le eventuali quote di partecipazione richiesta a partecipanti alle iniziative deve essere esclusivamente finalizzata alla copertura dei costi di viaggio, vitto e alloggio non coperti dal contributo regionale.

I responsabili dei progetti selezionati avranno diritto alla corresponsione di un anticipo del 70% sull'importo totale del contributo a valere sul bilancio di esercizio 2016. L'erogazione dell'anticipo avverrà a seguito della comunicazione riguardante l'avvenuto avvio del progetto da parte dei vincitori. L'importo previsto per il pagamento del saldo del restante 30% del contributo farà carico

sul bilancio di esercizio 2017 e sarà erogato dalla Regione Toscana nell'anno 2017 a seguito della conclusione delle attività;

Nel caso di ulteriore disponibilità di risorse finanziarie ai promotori dei progetti selezionati potrà essere richiesta la presentazione di proposte integrative.

Il pagamento del saldo avverrà dietro presentazione, a conclusione delle attività progettuali, a cura del soggetto responsabile, della rendicontazione delle spese sostenute, secondo quanto dettagliatamente indicato al successivo punto.

5. Spese ammissibili e rendicontazione

Sono considerate ammissibili tutte le spese inerenti al progetto approvato e chiaramente riferibili ad attività ed azioni previste dallo stesso, effettivamente sostenute e corrispondenti ai pagamenti eseguiti dal soggetto proponente e comprovati da fatture o da documenti contabili aventi forza probante equivalente, intestati al soggetto beneficiario del contributo.

Nel rendiconto deve essere chiaramente indicata la partecipazione finanziaria del proponente e di ogni partner del progetto, gli eventuali contributi richiesti a soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione Toscana.

I costi relativi al personale interno impiegato nella realizzazione del progetto (a tempo indeterminato, a tempo determinato, personale assunto con contratti di collaborazione o a progetto; titolari di borse di studio e assegni di ricerca) dovranno riferirsi al tempo dedicato per la realizzazione delle attività previste dal progetto. Le ricevute relative ai compensi del personale dovranno attestare il totale del tempo dedicato all'attività e il relativo importo.

Le spese generali (tra cui utenze, costi di segreteria ed amministrazione, utilizzo attrezzature proprie) sono ammissibili per un importo non superiore al 15% del costo complessivo del progetto.

Sono in ogni caso considerate spese non ammissibili:

- IVA, se non dovuta;
- Quantificazione economica del lavoro volontario;
- Costi direttamente e indirettamente sostenuti da sponsor.

Eventuali spese giustificate da documentazione fiscalmente valida ma non intestate al soggetto beneficiario sono considerate ammissibili esclusivamente nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:

- tali spese sono state specificate nel progetto presentato e sono sostenute da soggetti partner nella realizzazione del progetto;
- il rapporto tra ente beneficiario e soggetto/i partner è regolato chiaramente da appositi atti;
- tali spese non risultano prevalenti rispetto al costo complessivo del progetto.

Eventuali quote di contributo trasferite dall'Ente beneficiario al soggetto partner per la realizzazione del progetto, sono rendicontate con le stesse modalità previste per il contributo regionale.

La rendicontazione deve avvenire entro 30 giorni dalla conclusione del progetto.

6. Criteri di valutazione delle richieste di finanziamento

I progetti, rispetto alla linea di finanziamento prescelta, saranno esaminati secondo i seguenti criteri di valutazione:

a) *Valutazione generale sulla presenza dei requisiti di accesso alla valutazione e sull'attinenza tematica*

Tale valutazione concerne il grado di attinenza del progetto alla tematica individuata al precedente punto C.3. del presente Documento, per la linea di finanziamento prescelta.

Una valutazione superiore a zero punti è condizione di ammissibilità alla valutazione del progetto.

b) *Capacità di sviluppare collaborazioni*

Da 0 a 15 punti su 100 punti totali

Saranno privilegiati i progetti che scaturiscono dalla condivisione degli obiettivi da parte di più soggetti (Reti di associazioni, di scuole, Conferenze Zonali per l'educazione e l'istruzione di cui all'articolo 6 ter della L.R. 32/2002, Istituzioni, Enti Locali, Università, etc.) e dai quali emerga una reale integrazione delle iniziative e delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

Saranno quindi valutati:

- Il numero dei soggetti partecipanti alle attività;
- Il numero dei partner previsti nel progetto;
- Il coinvolgimento nell'attività di progettazione / diffusione del progetto delle Conferenze Zonali per l'educazione e l'istruzione;
- Il livello di coinvolgimento dei partner nelle attività;

c) Capacità di mobilitare risorse

Da 0 a 15 punti su 100 punti totali

Tenuto conto di quanto stabilito al punto C.4. il maggior grado di compartecipazione alla spesa da parte dei partecipanti al progetto (cofinanziamento) sarà considerato come elemento premiale.

Il punteggio minimo verrà attribuito ai progetti nei quali la richiesta di finanziamento è pari al 80% del costo totale.

d) Valutazione della qualità del progetto

Da 0 a 70 punti su 100 punti totali

La valutazione della qualità dei progetti, riguarda gli obiettivi e la congruenza delle azioni rispetto agli stessi, nonché la consistenza delle ricadute sui destinatari delle attività e l'uso delle risorse disponibili rispetto ai risultati. Essa sarà effettuata sulla base dei seguenti parametri:

- Area territoriale di ricaduta dei risultati del progetto;
- Il numero dei partecipanti previsti (es. cittadini, studenti, classi, genitori, docenti, cittadini);
- Il livello di realizzazione delle finalità indicate in C.1. e C.3.
- Il grado di coinvolgimento dei partecipanti;
- Il grado di innovatività delle metodologie utilizzate;
- La possibilità di replicare l'esperienza;
- La tipologia e il numero dei prodotti realizzati;
- Il tipo di monitoraggio previsto;
- La dimensione organizzativa dell'istituzione proponente.

In caso di parità di punteggio complessivo di due o più progetti sarà considerato prevalente il progetto che avrà ottenuto la migliore valutazione di qualità di cui al presente punto.

7. Monitoraggio fisico e finanziario dei progetti

Il soggetto attuatore dei progetti sarà tenuto a far pervenire alle scadenze previste i dati del monitoraggio fisico e finanziario secondo le indicazioni regionali, nonché altri dati informativi che la Regione dovesse richiedere sui progetti.

Gli adempimenti sul monitoraggio sono condizione necessaria per l'erogazione ed il riconoscimento dei contributi assegnati.

8. Commissione di valutazione

- I progetti saranno esaminate da un'apposita Commissione di Valutazione, istituita, nominata e presieduta dal Direttore responsabile della Direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali e composta da personale interno delle Regione Toscana. La Commissione di Valutazione procederà alla verifica dell'ammissibilità dei progetti e alla loro valutazione sulla base di quanto indicato nel presente Documento.

D. Iniziative promosse dalla Regione per lo studio, la documentazione e l'informazione sui fenomeni di eversione terrorismo e criminalità che hanno interessato l'Italia nel Dopoguerra.

D.1. Iniziative finalizzate alla memoria della strage di via dei Georgofili. In collaborazione con l'Associazione tra i familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili

La Regione Toscana conferma la collaborazione con l'Associazione tra i familiari delle vittime della strage di Via dei Georgofili per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla documentazione della strage, alla conservazione e alla divulgazione della sua memoria, mediante incontri fra i testimoni, i superstiti e i familiari delle vittime della strage e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Toscana anche in vista della celebrazione del 23° anniversario della strage (2016). Questa collaborazione ha permesso negli anni la realizzazione di iniziative di alto livello qualitativo, fra cui le manifestazioni per l'anniversario della strage. Importo previsto del contributo

da liquidare con acconto del 70% ed il saldo a seguito di rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute: € 12.500,00

D.2. Iniziative di sostegno alla Giornata per la memoria delle vittime del terrorismo

La Regione Toscana collabora con le associazioni tra i familiari delle vittime del terrorismo, convocate in un gruppo di lavoro apposito (vedi A.1.), per la migliore riuscita delle Giornate della memoria delle vittime del terrorismo istituita dal Presidente della Repubblica il 9 maggio di ogni anno con la legge 4 maggio 2007, n. 56.

D.3. Concorso Tracce di memoria in Toscana

La Giunta regionale intende proseguire il suo impegno per sostenere la memoria della storia del secondo dopoguerra con un bando rivolto alle scuole per l'organizzazione di un concorso "Tracce di memoria in Toscana" premio rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Toscana nell'anno scolastico 2016/2017, che premerà i migliori bozzetti o opere grafiche aventi per tema un evento terroristico che ha interessato la Toscana.

L'iniziativa viene realizzata con il coinvolgimento delle associazioni tra i familiari delle vittime del terrorismo e delle stragi coinvolte negli eventi toscani, in preparazione della Giornata per la memoria delle vittime del terrorismo e delle altre iniziative di memoria di tali eventi. Il Centro di documentazione Cultura della Legalità democratica fornirà agli studenti tutte le informazioni necessarie alla realizzazione dei lavori.

Importo previsto per i premi: 6.000 euro a valere sul bilancio 2017.

E. Quadro finanziario

L'attuazione del presente Documento di attività, per il quale vengono messe a bando complessivamente € 286.500,00 trova copertura finanziaria a valere sul bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2016 e 2017, secondo la seguente articolazione per annualità, importo e capitolo:

□□ A valere delle risorse disponibili del bilancio 2016:

- € 123.500,00 sul capitolo 11003;

- € 100.000,00 sul capitolo 11004 (Risorse già prenotate con delibera n. 522 del 30/5/2016 e successivamente impegnate con D.D. n. 4298 del 14/6/2016, imp. n. 2025/2016);

- € 2.500,00 sul capitolo 11005;

- € 10.000,00 sul capitolo 11366;

- € 2.500,00 sul capitolo 11327 evidenziando che è in corso di predisposizione di opportuna variazione di bilancio in via amministrativa per storno di tali risorse ad un capitolo di nuova istituzione, ai fini della corretta classificazione economica;

□□ A valere delle risorse disponibili del bilancio 2017:

- € 6.000,00 sul capitolo 11008 evidenziando che è in corso di predisposizione opportuna variazione di bilancio in via amministrativa per storno di tali risorse al capitolo 11002, ai fini della corretta classificazione economica;

€ 42.000,00 sul capitolo 11008 evidenziando che è in corso di predisposizione opportuna variazione di bilancio in via amministrativa per storno di tali risorse al capitolo 11003, ai fini della corretta classificazione economica.

DIPENDENZE

UMBRIA

L.R. 22.7.16, n. 7 - Modificazioni della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21 (Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico) e modificazioni, nonché ulteriore integrazione della legge regionale 28 novembre 2014, n. 25 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema integrato di interventi e Servizi sociali) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8

(Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali)). (BUR n. 34 del 27.7.16)

CAPO I

MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2014, N. 21 (NORME PER LA PREVENZIONE, IL CONTRASTO E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA DIPENDENZA DA GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO)

Art. 1

(Modificazioni all'art. 4)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21 (Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico), la parola: “*rimuovono*” è sostituita dalla seguente: “*disinstallano*”.

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 21/2014, le parole: “*all'interno degli esercizi autorizzati alla pratica del gioco,*” sono sostituite dalle seguenti: “*all'interno degli esercizi pubblici, dei circoli privati e degli altri luoghi deputati all'intrattenimento,*”.

Art. 2

(Modificazioni all'art. 5)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 21/2014 è sostituito dal seguente:

“1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2019, l'aliquota IRAP di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è ridotta dello 0,92 per cento a favore degli esercizi che disinstallano dai locali gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello a cui si riferisce l'agevolazione.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 21/2014 è sostituito dal seguente:

“3. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2019, gli esercizi nei quali risultino installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del r.d. 773/1931 sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16 del d.lgs. 446/1997 aumentata dello 0,92 per cento.”.

Art. 3

(Modificazione all'art. 6)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 21/2014, le parole: “*, determinata dai comuni entro il limite massimo di cinquecento metri,*” sono sostituite dalle seguenti: “*inferiore a cinquecento metri*”.

Art. 4

(Modificazione all'art.14)

1. Il comma 6 dell'articolo 14 della l.r. 21/2014 è abrogato.

EDILIZIA

LOMBARDIA

DGR. 25.7.16 - n. X/5448 - Criteri di riparto per il contributo regionale di solidarietà agli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio (BUR n. 30 del 28.7.16)

Note

Viene rilevato che la dimensione del patrimonio abitativo di proprietà di Aler e comuni destinato a servizi abitativi pubblici nel quale sono residenti oltre 160.000 nuclei familiari, e conseguentemente, l'esigenza di programmare l'utilizzo delle risorse disponibili per l'esercizio in corso, secondo criteri di priorità legati alla tensione abitativa presente nei diversi territori ed alle condizioni di maggiore fragilità economica dei nuclei familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici.

In fase di prima applicazione della misura di solidarietà e nelle more dell'approvazione dei regolamenti attuativi previsti dalla l.r. 16/2016, viene stabilito:

quale criterio territoriale di riferimento della misura regionale, le unità abitative di edilizia residenziale pubblica, ai sensi della legge regionale n. 27/2009, di proprietà dei comuni e delle Aler, localizzate nei 133 comuni classificati per intensità di fabbisogno abitativo nel Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica 2014-2016, approvato con d.c.r. del 30 luglio 2014, n. 456;

quali soggetti beneficiari del contributo regionale di solidarietà, i nuclei familiari assegnatari di unità abitative di edilizia residenziale pubblica, a canone sociale, in condizioni di maggiore fragilità economica in quanto appartenenti alle aree della protezione e dell'accesso, ai sensi dell'articolo 31 della citata legge regionale n. 27/2009;

quali requisiti per accedere al contributo regionale di solidarietà: la presenza di un disagio economico effettivo che non consente al nucleo familiare di sostenere le spese della locazione sociale; considerando come tali l'insieme delle spese per il canone di locazione sociale e per i servizi comuni. Per servizi comuni si intendono le spese relative al servizio di pulizia, all'asporto dei rifiuti solidi, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, della energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo delle fognature, dei pozzi neri e delle latrine nonché alla fornitura di altri servizi comuni;

una morosità nel pagamento delle spese della locazione sociale (canone e/o servizi comuni) contenuta entro un valore economico massimo di euro 4.000,00;

una permanenza minima nell'alloggio sociale - con riferimento alla data di stipula contratto di locazione - non inferiore a 18 mesi alla data di presentazione della domanda di contributo;

una volontà già manifestata, alla data di pubblicazione sul BURL della presente deliberazione, da parte del nucleo familiare all'ente proprietario, di concordare soluzioni funzionali a contenere e ridurre la morosità delle spese della locazione sociale;

quale criterio di riferimento per la determinazione della quota di risorse da attribuire a ciascun ente proprietario, il numero di unità abitative, a canone sociale, di rispettiva proprietà assegnate a nuclei familiari appartenenti alle aree della protezione e dell'accesso, ai sensi della legge regionale n. 27/2009, e localizzate in ciascuno dei 133 comuni classificati per intensità di fabbisogno abitativo;

quale valore economico del contributo regionale assegnabile a ciascun nucleo familiare, un importo massimo di euro 1.200,00, da destinare fino al 60% per ripianare parte del debito pregresso e per la restante quota come abbuono per la copertura dalle sole spese dei servizi comuni maturate entro il 31 dicembre 2016.

Viene altresì stabilito un regime di condizionalità cui subordinare l'assegnazione del contributo regionale di solidarietà, in ragione dell'esigenza di stimolare un atteggiamento proattivo del beneficiario del contributo regionale nella direzione del progressivo superamento dei fattori che ostacolano o impediscono il pieno recupero dell'autonomia economica e sociale del nucleo familiare, da attuare attraverso la stipula di un patto di servizio tra l'ente proprietario e l'assegnatario dell'alloggio sociale, i cui elementi minimi comuni sono costituiti:

dall'impegno dell'inquilino beneficiario a sottoscrivere con l'ente proprietario il Patto di servizio contenente gli impegni reciproci;

dall'impegno dell'inquilino beneficiario a pagare il canone di locazione a fronte del congelamento del debito pregresso - entro un termine massimo di 24 mesi - stabilito d'intesa tra l'ente proprietario e l'inquilino beneficiario del contributo regionale di solidarietà;

dall'impegno dell'inquilino beneficiario a mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico-patrimoniale nell'ambito dell'anagrafe utenza;

dall'impegno dell'inquilino beneficiario/componente nucleo familiare, nel caso in cui versi in uno stato di disoccupazione, ad attivare un percorso di politica attiva del lavoro presso uno degli operatori accreditati all'Albo regionale per i servizi al lavoro, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del Patto di servizio.

Viene altresì approvato il quadro delle risorse finanziarie da ripartire alle Aler ed ai comuni proprietari di alloggi destinati a servizi abitativi pubblici localizzati nei territori dei 133 comuni classificati per intensità di fabbisogno abitativo nel Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica 2014-2016, approvato con d.c.r. del 30 luglio 2014, n. 456, di cui all'Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Vengono infine approvati:

- lo schema di avviso pubblico che le Aler ed i comuni emanano e pubblicano sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, per la selezione e l'assegnazione del contributo regionale di solidarietà ai nuclei familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio di cui all'Allegato C parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- lo schema di domanda di contributo regionale di solidarietà di cui all'allegato D parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- lo schema di patto di servizio contenente gli elementi minimi necessari per la concessione del contributo regionale di solidarietà, di cui all'Allegato E parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

NB

Per gli allegati si rinvia alla lettura integrale del testo

TOSCANA

DGR 12.7.16, n. 664 - Contributo a sostegno della locazione - Fondo regionale per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole - Ripartizione risorse. (BUR n. 29 del 20.7.16)

Note

Viene approvato il riparto tra i LODE, delle risorse finalizzate alla prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità come risulta dalla tabella di ripartizione "Fondo regionale morosità incolpevole" di cui all'Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (a cui si rinvia)

La copertura finanziaria è pari a Euro 1.000.000,00

ENTI LOCALI

ABRUZZO

L.R. 9.7.16 n. 20 - Disposizioni in materia di Comunità e aree montane. (BUR n. 28 del 20.7.16)

Art. 1

(Commissari straordinari delle Comunità montane soppresse)

1. I Commissari liquidatori già nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 15 quinquies della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) a far data dall'entrata in vigore della presente legge, svolgono le funzioni di Commissari straordinari delle Comunità montane soppresse.
2. I Commissari straordinari propongono e attuano le procedure di liquidazione di cui all'articolo 15 quinquies della l.r. 143/1997 e provvedono all'adozione di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione di competenza degli organi delle Comunità montane soppresse, avvalendosi delle relative strutture tecnico-amministrative, tenuto conto anche delle attività finalizzate alle liquidazioni già compiute ai sensi degli articoli 15 quater e 15 quinquies della l.r. 143/1997.
3. Gli atti di straordinaria amministrazione sono adottati dal Commissario straordinario previa autorizzazione del competente Dipartimento regionale che deve comunque pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

4. I Commissari straordinari predispongono il piano di successione nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo a ciascuna Comunità montana soppressa, finalizzato alla emissione del decreto di estinzione delle Comunità montane di cui all'articolo 15 quinquies, comma 9, della l.r. 143/1997 entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2016.
5. I Commissari straordinari restano in carica fino al completamento di tutte le operazioni di liquidazione e decadono da detta carica alla data del 31 marzo 2017 e non sono rinnovabili.
6. I Commissari straordinari hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate inerenti il mandato.

Art. 2

(Disposizione transitoria)

1. Fino al subentro degli enti destinatari delle funzioni amministrative attualmente esercitate dalle Comunità montane sulla base del riordino adottato con legge regionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 sexies della l.r. 143/1997, la Regione continua ad assicurare le risorse finanziarie stanziare sul capitolo 121540, U.P.B. 14.01.004, denominato "Contributo a favore delle Comunità montane", a favore delle Comunità montane già sopresse, con esclusivo riferimento ad obbligazioni relative al personale non ricollocato e ai mutui già contratti alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 giugno 2008, n. 10 (Riordino delle Comunità montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali).

EMILIA-ROMAGNA

DGR 4.7.16, n. 1063 - Patti di solidarietà territoriale II tranche. Anno 2016. Assegnazione spazi finanziari a favore del Sistema delle Autonomie locali. (BUR n. 234 del 27.7.16)

Note

Si procede alla distribuzione di spazi finanziari nell'ambito della II tranche dei patti di solidarietà territoriale, aggiuntiva rispetto alle due fasi previste dall'art. 1 comma 730 della Legge n. 208/2015, applicando i criteri già definiti con deliberazione n. 799 del 30 maggio 2016 e nel rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa statale.

Viene quantificata in euro 2.925.538,00 l'entità degli spazi finanziari offerti dal Sistema delle Autonomie locali del territorio dell'Emilia-Romagna a favore di altri enti locali, così come riportato nell'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (a cui si rinvia).

Viene altresì quantificato in euro 56.556.796,21 l'ammontare del fabbisogno espresso dagli enti locali della Regione Emilia-Romagna, di cui 30.419.796,21 da comuni e 26.137.000,00 da province e città metropolitana di Bologna.

Si procede alla distribuzione degli spazi finanziari di cui al punto precedente, interamente a favore del comparto dei comuni, ed in particolare ai comuni con popolazione fino a 25.000 abitanti, al fine garantire una significatività delle quote assegnate e di evitare una eccessiva parcellizzazione.

Si procede altresì all'assegnazione degli spazi di Patto di solidarietà territoriale II tranche applicando i seguenti criteri:

- intero soddisfacimento - 100% - dei fabbisogni espressi dai comuni con popolazione fino a mille abitanti, pari ad euro 50.000,00, in coerenza con quanto stabilito dal comma 729 dell'art. 1 della L. 208/2015;
- assegnazione di una quota corrispondente al 25% delle disponibilità raccolte, pari ad euro 717.114,77, a favore dei comuni che presentano un basso livello di indebitamento pro-capite, rispetto al corrispondente valore medio dei comuni richiedenti;
- intero soddisfacimento - 100% - delle richieste di spazi per la realizzazione di investimenti cofinanziati dalla Regione, limitatamente alla quota direttamente sostenuta dall'Ente medesimo, il cui impegno è esigibile nell'esercizio finanziario in corso e finanziata con avanzo di amministrazione e/o con risorse rinvenienti dal ricorso al debito, pari ad euro 353.832,00;

- assegnazione di una quota pari al 20% delle disponibilità raccolte, pari ad euro 580.000,01 ai comuni che presentano peggioramenti del saldo derivanti dalla gestione dei patti orizzontali regionali degli anni 2014 e/o 2015, nel limite della quota residua a seguito dell'assegnazione già effettuata con propria deliberazione n. 598/2016 relativa alla I tranche dei Patti di solidarietà territoriale;
- intero soddisfacimento - 100% - delle richieste espresse dai comuni per situazioni di particolare criticità, per un importo pari ad euro 986.682,69, purché coerenti con i criteri definiti con la deliberazione della Giunta 799/2016, rinviando alla III tranche di Patto di solidarietà, la cui scadenza è prevista dal legislatore statale a settembre 2016, la quantificazione complessiva delle assegnazioni relative all'anno in corso per situazioni di criticità nell'ambito del 5% delle disponibilità complessivamente assegnate;
- assegnazioni ulteriori ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, per un importo di euro 237.908,54, per assicurare il soddisfacimento corrispondente ad almeno il 30% della quota richiesta. Vengono assegnati, in applicazione dei criteri e delle modalità di cui ai punti precedenti, gli spazi finanziari di Patto di solidarietà territoriale II tranche, così come riportato nell'allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Viene confermato che le risorse assegnate nell'ambito del Patto di solidarietà territoriale II tranche dovranno essere impiegate dagli enti locali richiedenti per impegni in conto capitale e che gli spazi attribuiti e non utilizzati per impegni in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento del saldo finale di competenza, in coerenza con quanto stabilito dalla normativa statale vigente.

Le compensazioni migliorative o peggiorative del saldo di competenza derivanti dalle cessioni e dalle assegnazioni disposte con la presente deliberazione saranno ripartite nel biennio successivo 2017-2018, in ragione del 50% di ciascuna annualità fino alla concorrenza della quota ceduta o ricevuta nell'ambito del patto di solidarietà territoriale.

Si rinvia l'applicazione del punto 15) del dispositivo della propria deliberazione n. 1413/2015, in ordine alle verifiche degli scostamenti tra il saldo obiettivo e il saldo programmatico del patto di stabilità 2015, superiori al 20%, alla successiva tranche di patto di solidarietà territoriale;

I fabbisogni e le cessioni di spazi finanziari, così come distribuiti con il presente provvedimento, possono essere rettificati, con margine del 20% positivo o negativo, entro il termine del 15 settembre 2016, previsto dalla normativa statale per il patto di solidarietà territoriale.

LAZIO

Determinazione 23 giugno 2016, n. G07163 - Contributi statali a sostegno dell'associazionismo comunale attribuiti alle Regioni in base all'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata n. 936/CU del 01/03/2006. Impegno di spesa di euro 1.105.281,04 sul capitolo R41103 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2016, riferiti ai fondi dell'annualità 2014. Missione 18, programma 01, aggregato 1.04.01.02.000.

Note

Non viene accolta la richiesta di contributo dell'Unione dei Comuni delle "Mainarde" in quanto pervenuta secondo una procedura non prevista e oltre il termine stabilito nel punto 2) lettera C) dell'Allegato 1 della Determinazione dirigenziale n. G16821 del 23 novembre 2014;

Viene impegnata sul capitolo R41103 del bilancio regionale, missione 18 programma 01 codice 1.04.01.02, la somma complessiva di Euro 1.105.281,04, di cui:

Euro 773.696,73 in favore delle Unioni dei Comuni;

Euro 331.584,31 in favore delle Comunità Montane a valere sull'esercizio finanziario 2016, secondo gli importi di seguito specificati:

Unione di Comuni ALTA SABINA € 61.094,74

Unione di Comuni ALTA VALLE DEL SACCO € 28.580,00

Unione di Comuni ANTICA TERRA DI LAVORO € 34.911,70

Unione di Comuni BASSA SABINA € 45.971,25

Unione di Comuni CINQUECITTA' € 51.534,15

Unione di Comuni ERNICI € 38.882,93
 Unione di Comuni LACERNO E FIBRENO € 56.949,59
 Unione di Comuni MEDANIENE € 53.780,41
 Unione di Comuni NOVA SABINA € 40.445,51
 Unione di Comuni PAESI DELLA CIOCIARIA € 41.003,86
 Unione di Comuni SABINA ROMANA € 39.977,11
 Unione di Comuni VAL D'AIA € 55.966,04
 Unione di Comuni VALLE DI COMINO € 42.657,06
 Unione di Comuni VALLE DEL GIOVENZANO € 49.666,36
 Unione di Comuni VALLE DELL'OLIO € 61.474,79
 Unione di Comuni VALLE DEL TEVERE SORATTE € 35.726,71
 Unione di Comuni VALLE USTICA € 35.074,53
 2^ Comunità Montana DEI CIMINI € 25.309,99
 5^ Comunità Montana MONTEPIANO REATINO € 21.021,40
 6^ Comunità Montana DEL VELINO € 22.717,21
 7^ Comunità Montana SALTO CICOLANO € 27.064,93
 8^ Comunità Montana DEL TURANO € 20.885,14
 9^ Comunità Montana MONTI SABINI TIBURTINI
 CORNICOLANI PRENESTINI € 21.276,42
 10^ Comunità Montana DELL'ANIENE € 36.935,64
 11^ Comunità Montana CASTELLI ROMANI E
 PRENESTINI € 22.079,50
 13^ Comunità Montana MONTI LEPINI - AUSONI € 30.476,79
 14^ Comunità Montana VALLE DI COMINO € 24.152,38
 15^ Comunità Montana VALLE DEL LIRI € 24.874,96
 17^ Comunità Montana MONTI AURUNCI € 17.709,25
 19^ Comunità Montana L'ARCO DEGLI AURUNCI € 19.095,68
 20^ Comunità Montana MONTI SABINI € 17.985,01

LIGURIA

DPCR 11.07.16 n. 4 - Nomina dei componenti del Consiglio delle Autonomie Locali, ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2011 n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali) . (BUR n. 30 del 27.7.16)

Note

Viene nominata , ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge regionale 1/2011, acquisito il nominativo dalla Assemblea dei Presidenti dei Consigli comunali della Provincia di Savona, di cui alle premesse che si intendono qui richiamate, componente del Consiglio delle Autonomie Locali, la Sig.ra Sara Badano, Presidente del Consiglio comunale di Finale Ligure, quale componente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), per la Provincia di Savona, eletta dalla Assemblea dei Presidenti dei Consigli comunali della Provincia di Savona, in sostituzione del Sig. Alberto Pessino, decaduto dalla carica.

UMBRIA

DD 4.7.16, n. 5992 - Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione dei Comuni dell'Umbria – ANCI Umbria ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2. (BUR n. 32 del 13.7.16)

Per quanto alle premesse che qui di seguito si hanno e danno come integralmente riportate:

1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato all'Associazione dei Comuni dell'Umbria - ANCI Umbria con sede in Perugia - via Alessi n. 1, rogito notaio dott. Andrea Sartore, registrato a Perugia in data 11 novembre 2014, Rep. 18374 - Racc. 7131, avente precipuamente lo scopo di operare per l'attuazione del principio costituzionale dell'affermazione delle autonomie locali e, in

particolare, rappresentare gli interessi generali degli associati e delle autonomie locali sulla base delle norme comunitarie, statali e regionali e in base alle deleghe ad essa conferite dall'Assemblea, promuovendo, altresì, la migliore organizzazione ed efficienza degli associati, attraverso proprie attività di studio e ricerca e attraverso il confronto tra gli associati e tra questi e le altre organizzazioni delle autonomie e le organizzazioni scientifiche e culturali; attraverso i propri rappresentanti l'ANCI regionale mantiene continui e costanti rapporti con la Regione Umbria, con le altre Istituzioni e con l'ANCI nazionale assumendo le opportune iniziative di proposta al fine di concorrere alle scelte di carattere generali; 2. di iscrivere, contestualmente, l'Associazione dei Comuni dell'Umbria - ANCI Umbria nel Registro regionale delle persone giuridiche al n. 72/16 - Parte prima e n. 72/16 - Parte analitica; Viene pubblicato, lo Statuto dell'Associazione dei Comuni dell'Umbria - ANCI Umbria.

FAMIGLIA

VENETO

DGR 29.6.16, n. 1040 - Fondo per le Politiche della Famiglia - Decreto Ministeriale del Dipartimento per le Politiche della Famiglia del 14 ottobre 2015. Programma attuativo regionale "Azioni a favore delle famiglie e delle responsabilità genitoriali". (BUR n. 68 del 15.7.16)

Note

PREMESSA

In questi ultimi anni si è assistito, a tutti i livelli di programmazione delle politiche sociali e trasversalmente a tutti i paesi europei, ad una graduale e crescente valorizzazione dell'entità familiare attraverso l'adozione di provvedimenti volti a sostenere la famiglia nei diversi ambiti che spaziano dalla promozione di politiche familiari, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alle attività a favore della prima infanzia e alle responsabilità genitoriali.

Indubbiamente vi è un recupero di attenzione verso la famiglia e il familiare in quanto luoghi e modalità dell'esplicazione dinamica del vivere sociale per il quale è essenziale rafforzare e differenziare l'offerta di servizi, interventi ed opportunità di cura alla persona nonché individuare e potenziare i supporti finalizzati a consentire alle famiglie di vivere appieno e serenamente la funzione genitoriale.

Si richiama l'art. 8, comma 6 della L. 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che in sede di Conferenza Unificata, il Governo possa promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie ed il perseguimento di obiettivi comuni.

Si prende atto dell'Intesa approvata in sede di Conferenza Unificata il 30 luglio 2015 tra il Governo, le Regioni e le Autonomie Locali ai sensi dell'art. 1, comma 1252, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 sullo schema di decreto di riparto concernente l'utilizzo delle risorse stanziato sul Fondo per le Politiche della Famiglia per l'anno 2015, repertorio atti n. 81/CU, in cui si decreta:

- di destinare ad attività di competenza regionale e degli Enti Locali risorse pari ad € 5.000.000,00 per finanziare attività a favore delle famiglie e delle responsabilità genitoriali come previste dalle proprie programmazioni regionali, che abbiano carattere innovativo rispetto alle azioni poste in essere con le risorse assegnate con i riparti del Fondo per le Politiche della Famiglia dei precedenti anni, nonché attività a favore della nascita e dello sviluppo, laddove presenti, dei Centri per le famiglie
- che le Regioni si impegnano a cofinanziare i progetti e/o le attività da realizzare, con almeno il 20 % del finanziamento assegnato, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dalle stesse Regioni per la realizzazione delle citate attività;
- che il Dipartimento per le Politiche della Famiglia trasferisce alle Regioni le risorse a seguito di specifica richiesta, da inviare in formato elettronico, nella quale sono indicate le azioni da finanziare a favore delle famiglie e delle responsabilità genitoriali come sopra indicato, in accordo con le Autonomie locali, nonché la compartecipazione finanziaria prevista dal comma 3, art. 2 del D.M. medesimo;

- che le Regioni comunicano al Dipartimento per le Politiche della Famiglia, nelle forme e nei modi concordati in sede di gruppo paritetico, tutti i dati necessari al monitoraggio e, nello specifico, i trasferimenti effettuati ed i progetti e/o le attività finanziate.

La Regione del Veneto si impegna a cofinanziare con proprie risorse, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi i progetti e le attività con almeno il 20% della quota delle risorse nazionali, pari a € 72.800,00, assegnati alla Regione del Veneto come da Intesa di cui al Decreto Ministeriale in oggetto.

Si ritiene opportuno autorizzare il Direttore della Sezione Servizi Sociali a richiedere, al Dipartimento per le Politiche della Famiglia, il trasferimento degli importi indicati nell'allegato 1 del D.M. 14 ottobre 2015, pari ad € 364.000,00.

Si prende altresì atto del parere favorevole espresso dall'ANCI Veneto con pec n. prot. 230292 del 14/06/2016, agli atti della Sezione Servizi Sociali.

Nel riparto famiglia tra le Regioni 2015, assegna alla Regione del Veneto € 364.000,00, si propone di approvare, con il presente atto, il Programma attuativo regionale "Azioni a favore delle famiglie e delle responsabilità genitoriali", illustrato nell'**Allegato A**.

Viene recepita l'Intesa approvata in sede di Conferenza Unificata il 30 luglio 2015 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome ai sensi dell'art. 1, comma 1252, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 sullo schema di decreto di riparto concernente l'utilizzo delle risorse stanziato sul Fondo per le Politiche della Famiglia per l'anno 2015, repertorio atti n. 81/CU;

ALLEGATO A

INTESA APPROVATA IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA IL 30 LUGLIO 2015

FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Repertorio Atti N. 81/Cu

ALLEGATO TECNICO - PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE

1. TITOLO PROGRAMMA "AZIONI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DELLE RESPONSABILITÀ GENITORIALI"

A. ALLEANZE PER LA FAMIGLIA – promozione di iniziative in termini di misure di welfare aziendale rispondenti alle esigenze delle famiglie e delle imprese;

B. SPORTELLI FAMIGLIA - informazioni alle famiglie relative a tutte le agevolazioni, le opportunità anche lavorative, le iniziative, i bandi, le scadenze fiscali, i servizi sanitari e sociali, la scuola, la formazione e l'università, in linea con le progettualità regionali già avviate;

C. CENTRI PER LA FAMIGLIA - offerta di servizi (possibilmente nella stessa sede) diversificati, in termini di informazione, formazione e sostegno, in grado di accompagnare la famiglia lungo tutto il ciclo di vita, al fine di valorizzarne le potenzialità, tenendo conto della necessità di ottimizzare i tempi per consentire la conciliazione dei carichi familiari e di cura con i carichi lavorativi, affinché essi siano efficacemente rispondenti alla sempre più articolata organizzazione familiare.

2. PREMESSE GENERALI

La presente programmazione mira ad una complessiva armonizzazione delle iniziative e dei progetti a favore della genitorialità, all'interno di contesti territoriali definiti. Le Amministrazioni pubbliche con le Aziende ULSS, insieme alle realtà locali (associazionismo, scuola ecc.) e a quelle aziendali, si impegnano a coordinarsi per creare una rete per il miglioramento continuo del benessere della comunità di riferimento. Analogamente, mediante uno studio/ricerca specifico, vi è l'impegno ad individuare le professionalità attinenti alle alleanze per la famiglia.

L'impegno è volto soprattutto ad individuare modalità e forme in grado di essere sostenibili ed efficaci nel tempo, anche successivamente allo start up di cui al presente progetto.

Prioritariamente è necessario attivare, organizzare e mettere in rete, servizi, soluzioni e interconnessioni dell'esistente. Il lavoro si concentra sulla costruzione di rete e reti che consentano soprattutto di ottimizzare le risorse presenti nel territorio.

Definizione sintetica degli INTERVENTI:

- Individuazione precisa di ambiti e modalità di intervento;

- Avvio e realizzazione delle reti territoriali;
- Definizione di indicatori di processo e di esito;
- Misurazione dei risultati raggiunti e studio soprattutto dei nodi critici;
- Definizione del percorso risultato ottimale nella definizione delle reti e relative linee guida;
- Valutazione complessiva delle realizzazioni con particolare rilevanza agli elementi di sostenibilità futura.
- Attività di monitoraggio ai diversi livelli di realizzazione delle alleanze per la famiglia.

B. SPORTELLI FAMIGLIA

Realizzazione di un luogo anche virtuale, un help desk, a cui le famiglie possono accedere per avere informazioni relative a tutte le agevolazioni, le opportunità, le iniziative, i bandi, le scadenze fiscali, i servizi sanitari e sociali, la scuola, la formazione e l'università, in linea con le progettualità regionali già avviate;

Definizione sintetica degli INTERVENTI:

a. obiettivi

- offrire alle famiglie la possibilità di orientarsi nel sistema dei servizi istituzionali e non, aumentando la consapevolezza di cosa e di come chiedere, perché siano fruitori attivi dei diritti riconosciuti ai cittadini;

b. attività

- Avvio, nel corso dell'anno 2016, di un percorso di studio e di confronto con le amministrazioni comunali, per il tramite delle conferenze dei sindaci, sulla sperimentazione dello "Sportello Famiglia" di cui alla DGR 2011 del 23/12/2015;
- Recepimento con decreto dirigenziale degli esiti del percorso di studio e di confronto di cui al punto precedente e avvio delle procedure attuative della sperimentazione;
- gruppi informali;
- attività di baby - sitting per consentire ai genitori di partecipare alle diverse iniziative;
- possibile attivazione all'interno del Centro per la Famiglia di servizi socio-educativi rivolti a bambini della prima infanzia (età compresa tra 0 e 3 anni) e dell'infanzia diversamente caratterizzati quanto a modelli organizzativi e gestionali;

c. Indicazioni trasversali alle attività:

- la collocazione dei servizi pluralizzati e diversificati collocati in una stessa sede;
- l'individuazione di un referente tecnico che coordini le attività, interagisca con i diversi soggetti della rete del proprio territorio, verifichi il conseguimento degli obiettivi;
- l'attivazione/potenziamento dell'integrazione, tra figure e competenze diverse, tra equipe dedicate, e all'esterno con gli altri servizi pubblici e privati. L'integrazione dovrà sostanziarsi attraverso la stesura di protocolli operativi ed intese che permettano la realizzazione di concrete azioni;
- la massima espressione della capacità di interloquire con i gruppi, le associazioni, le istituzioni educative, gli enti locali presenti nel territorio;
- la diffusione e pubblicizzazione delle attività del Centro alla popolazione ed agli operatori, al fine di garantire una reale offerta attiva delle progettualità;

E' importante sottolineare come le unità di offerta già operanti e quelle di nuova istituzione, che realizzano interventi sanitari, socio sanitari e sociali presenti nel Centro per la Famiglia sono soggette alle procedure di autorizzazione e di accreditamento della Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.

IMMIGRATI

EMILIA-ROMAGNA

DGR 30.5.16, n. 777 - Approvazione del quindicesimo programma assistenziale a favore di cittadini stranieri - ex art. 22 comma 15 L. 449/97 - di cui alle delibere di Assemblea Legislativa n. 84/2012 e n. 134/2013. (BUR n. 212 del 13.7.16)

Note

Viene approvato il quindicesimo Programma assistenziale a favore di cittadini stranieri trasferiti in Italia, ai sensi dell'art. 32 della legge 449/97, per prestazioni di alta specialità a favore di cittadini stranieri, per l'anno 2015, come specificato in premessa, all'interno delle più generali politiche di cooperazione internazionale, di cui al Documento di indirizzo programmatico per il triennio 2012-2014, approvato dall'Assemblea Legislativa Regionale con deliberazioni n.84/2012 e n.134/2013.

E' previsto un finanziamento complessivo per un massimo di € 750.000,00 in corrispondenza di prestazioni di alta specialità a favore di cittadini stranieri per l'anno 2016, dando atto che la copertura finanziaria a carico della Regione sarà assicurata dalle risorse a disposizione del finanziamento del Servizio Sanitario Regionale per l'esercizio 2016.

Le Aziende Sanitarie e l'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli sono tenute a contribuire al conseguimento degli obiettivi previsti nel Programma, anche attraverso l'impiego di risorse economiche proprie nella misura del 30% delle spese sostenute.

Al Servizio Assistenza territoriale compete il coordinamento e la verifica della realizzazione del Programma assistenziale e che allo stesso dovranno pervenire entro il 15 dicembre 2016 dalle Aziende sanitarie e dall' IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli le rendicontazioni delle spese effettivamente sostenute per singolo caso.

DGR 21.6.16, n. 941 - Accesso all'assistenza sanitaria e scelta del medico di famiglia per i figli, fino al compimento del 18° anno di età, di persone immigrate, non regolarmente soggiornanti, ai sensi dell'Accordo Stato Regioni n. 255/CSR del 20 dicembre 2012.(BUR n. 212 del 13.7.16)

Note

I minori figli di persone immigrate non regolarmente soggiornanti ricevono già nelle strutture sanitarie regionali interventi di prevenzione e cura delle malattie, nel rispetto della normativa vigente.

La Regione Emilia-Romagna intende garantire anche la possibilità di effettuare la scelta del Medico di medicina generale ai minori fino al compimento del diciottesimo anno di età, presenti sul territorio regionale, per garantire la maggiore equità per l'accesso all'assistenza sanitaria ai figli di persone immigrate non regolarmente soggiornanti (STP), in quanto in condizioni di vulnerabilità.

La Regione Emilia-Romagna, sulla base dell'Accordo Stato Regioni del 20 dicembre 2012 alla luce dell'esperienza maturata con la propria deliberazione n.2099/2013 e in accordo con le Associazioni che operano nel settore, nel corso di un incontro tenutosi presso la sede regionale il 19 gennaio 2016, ha valutato necessario consentire ai soggetti minorenni immigrati senza permesso di soggiorno l'iscrizione al Servizio Sanitario Regionale, fino al compimento del 18° anno di età, con la conseguente scelta del medico di medicina generale.

La scelta del Medico di medicina generale è a tempo determinato, con validità annuale dal momento dell'iscrizione, ed è eventualmente rinnovabile di anno in anno fino al compimento del 18° anno di età, purché permanga la presenza nel territorio regionale, ed è attestata attraverso il rilascio di una tessera cartacea;

I Direttori di Distretto e/o i Direttori di Dipartimento di Cure Primarie devono garantire l'applicazione del presente provvedimento e impegnarsi per risolvere le problematiche relative ai soggetti destinatari, anche con riferimento alla garanzia della soluzione dei casi concreti, in stretta collaborazione con le Associazioni che operano in questo settore.

Inoltre i Direttori di Distretto e/o i Direttori di Dipartimento di Cure Primarie si raccordano con le Associazioni direttamente coinvolte, per valorizzare il loro ruolo al fine di garantire l'equità di accesso ai minori fino al compimento del 18° anno di età, presenti sul territorio regionale, figli di persone immigrate non regolarmente soggiornanti (STP).

L'onere a carico del SSR, per l'anno 2016, relativo agli interventi di cui trattasi, è quantificato, quale somma stimata, nell'ordine di euro 50.000.

LAZIO

DGR 5.7.16, n. 387 - Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini vittime di tratta e/o grave sfruttamento sessuale, lavorativo, accattonaggio, economie illegali e matrimoni forzati/combinati con particolare attenzione alle persone richiedenti protezione internazionale. Avviso 1/2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, pubblicato sulla G.U. n. 134 Serie generale del 10 giugno 2016, per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale. Partecipazione della Regione Lazio. (BUR n. 57 del 19.7.16)

Note

INTRODUZIONE NORMATIVA

Convenzione delle Nazioni Unite del 15 novembre 2000 contro la criminalità organizzata transnazionale e Protocollo addizionale (Protocollo di Palermo) contro la Criminalità organizzata Transnazionale per prevenire reprimere e punire la tratta di persone e in particolare donne e bambine, adottato dall'Assemblea Generale il 31 maggio 2001, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 16 marzo 2006 n. 146;

Convenzione di Varsavia del 16 maggio 2005 sulla lotta contro la tratta degli esseri umani che definisce la tratta di esseri umani come *“il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, con la frode, con l'inganno, con l'abuso di autorità o della condizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di pagamenti o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù o l'espianto di organi”*;

Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24 “Prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e protezione delle vittime”, con il quale viene data attuazione alla direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI;

Decreto legislativo del 18 agosto 2015, n. 142 recante “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;

Legge regionale 9 settembre 1996, n. 38: “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socioassistenziali nel Lazio” e successive modifiche;

Legge 8 novembre 2000, n. 328: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

Legge regionale 14 luglio 2008, n. 10 “Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati”;

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, e successive modificazioni ed in particolare l'art. 18 nel quale è stabilito che qualora *“nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale”*;

D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, e in particolare:

- l'art. 25 in cui sono previsti gli speciali programmi di assistenza ed integrazione sociale per i cittadini stranieri che si trovino nella fattispecie dell'art. 18 del T.U;
- l'art. 52 che istituisce presso il Ministero del Lavoro, il registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono le attività a favore degli stranieri immigrati previste dal testo unico, diviso in due sezioni: nella prima sezione sono iscritti associazioni, enti e altri organismi privati che svolgono attività per favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell'art. 42 del testo unico; nella seconda sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all'art. 18 del testo unico.

Legge 11 agosto 2003, n. 228, recante "Misure contro la tratta di persone", e successive modificazioni con la quale vengono modificati gli artt. 600, 601, 602 e 416 del codice penale introducendo il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e la tratta di persone; in particolare:

l'articolo 13 comma 1 della suddetta legge n. 228 del 2003, che istituisce uno speciale programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale;

l'art 13 comma 2-bis, che prevede l'adozione del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, al fine di definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani, nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all'emersione e all'integrazione sociale delle vittime;

Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani adottato dal Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio 2016 che prende atto della ormai stretta connessione tra tratta ed asilo, rilevando il fenomeno della forte crescita di casi di tratta e grave sfruttamento all'interno dei flussi di richiedenti asilo;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016 recante "*Definizione del Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18*";

"*Bando per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e dell'integrazione sociale.- Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6bis dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime di reati previsti dagli artt. 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo art. 18 (art. 1, commi 1 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016). Avviso 1/2016*" emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità e pubblicato sulla G.U. n. 134 Serie generale del 10 giugno 2016.

L'AVVISO

Il suddetto Avviso:

è finalizzato ad assicurare ai soggetti destinatari il contatto, l'emersione, la tutela e la prima assistenza nonché, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e dell'integrazione sociale, attraverso le seguenti azioni:

- primo contatto per l'emersione di potenziali vittime di tratta e/o grave sfruttamento sessuale, lavorativo, accattonaggio, economie illegali e matrimoni forzati/combinati;
- azioni proattive multi-agenzia di identificazione dello stato di vittima presso le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, in relazione alla valutazione del caso ai fini di una preliminare identificazione della persona quale vittima di tratta e dell'accertamento dei requisiti per l'ingresso nei percorsi di protezione dedicati ;

- protezione immediata e prima assistenza sanitaria, legale, psicologica, accoglienza residenziale o semi-residenziale, con particolare attenzione ai minori;
 - accompagnamento all'ottenimento del permesso di soggiorno;
 - empowerment, orientamento, formazione e reinserimento lavorativo;
 - integrazione sociale o rientro volontario assistito nei Paesi d'origine; individua quali soggetti proponenti le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano;
- prevede l'adesione ai progetti di enti attuatori pubblici o privati, stabilendo, per i soggetti privati il requisito dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all'art. 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 394, e successive modificazioni;

L'AZIONE DELLA REGIONE

La Regione Lazio ha già partecipato, nel 2005, al progetto interregionale “**Vie d'uscita**”, promosso dal Dipartimento Pari Opportunità, con la partecipazione delle Regioni Piemonte, Campania, Toscana, Valle d'Aosta nell'ambito del quale è stata realizzata e pubblicata, la ricerca “*La prostituzione e la tratta scopo di grave sfruttamento. Il fenomeno e i servizi sociali di protezione e inserimento sociale*” dalla quale si evince come nel territorio regionale, il fenomeno della tratta assuma caratteri specifici dovuti alla presenza di componenti strutturali del territorio quali:

- la presenza significativa di Roma e della sua area metropolitana;
- la forte presenza di cittadini stranieri immigrati;
- la facilità di accesso a scali internazionali che comporta una maggiore possibilità di mimetizzare la propria presenza.

Nei successivi anni, la Regione Lazio ha aderito e cofinanziato i seguenti progetti:

Programmi di emersione e prima assistenza ex art. 13 Legge 228/2003

→ Progetto “CIVITAS- Accoglienza e sostegno sociale per persone soggette alla tratta.” (annualità, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010) gestito dalla Cooperativa sociale Magliana '80;

Programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 D.lgs 286/98

→ Progetto “Riuscire” (annualità 2006, 2007, 2008 e 2010) gestito dall'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII;

→ Progetto “L'ambiguità dell'accoglienza (ADA)” (Dal 2001 al 2010) gestito dall'Associazione “Ora d'aria”;

→ Progetto “Alta Quota” (annualità 2009) gestito dall'Associazione “Differenza Donna”;

→ Progetto “Prendere il volo” (annualità 2009 e 2010) gestito dall'Amministrazione Provinciale di Roma in qualità di Ente capofila e in partenariato con soggetti del Terzo settore;

→ Progetto “Right Job” (annualità 2009 e 2010) gestito dalla Cooperativa sociale

“Parsec”. che nel 2011 ha partecipato in qualità di Ente capofila agli Avvisi della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità:

→ n. 6/2011 con il progetto “AGAR I - AGire e Assistere in Rete contro la tratta nel Lazio: programma regionale di emersione e prima assistenza ex art. 13 Legge 228/2003;

→ n. 12/2011 con il progetto “AGAR II - AGire e Assistere in Rete contro la tratta nel Lazio: programma regionale di assistenza e di integrazione sociale” ex art. 18 D.lgs 286/98;

Oltre ai progetti sopra descritti, sono attivi sul territorio della Regione i seguenti progetti:

→ progetti “Fuori giogo” e “Si tratta di me” finanziati dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e cofinanziati dalla Provincia di Roma, concernenti il territorio dell'Area Metropolitana di Roma Capitale e attivo fino al 31 agosto 2016;

→ progetto “Roxane” finanziato interamente da Roma Capitale.

Pur in presenza di una lunga e consolidata tradizione di interventi realizzati attraverso i suddetti progetti, si rende necessario - nella Regione Lazio - la costruzione di una rete territoriale che preveda interventi integrati che coinvolgano il territorio regionale nel suo complesso, per dare continuità e rafforzare gli interventi avviati e sperimentare nuove azioni che favoriscano l'emersione del fenomeno sia nell'ambito dello sfruttamento sessuale che in quello, meno noto, dello sfruttamento lavorativo,

LA DISPOSIZIONE

Viene disposto di partecipare all'Avviso 1/2016 del Dipartimento per le pari opportunità in qualità di Soggetto proponente, attraverso la presentazione di un progetto che coinvolga l'intero territorio regionale, secondo le modalità e i criteri indicati nell'Avviso medesimo e nel DPCM 16 maggio 2016;

Viene costituito un tavolo di coordinamento regionale composto da enti locali, forze dell'ordine, privato sociale, questure e magistratura, ASL e Associazioni di categoria del mondo del lavoro e con la partecipazione dell'Osservatorio regionale per la Legalità e la Sicurezza, al fine di realizzare un confronto sulle emergenze in atto, sulle modalità di applicazione uniforme e completa dell'art.18, sulle modalità di individuazione e presa in carico delle vittime, secondo criteri e modalità che saranno comunicate successivamente.

La Regione partecipa in qualità di Soggetto proponente al "Bando per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e dell'integrazione sociale.- Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6bis dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime di reati previsti dagli artt. 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo art. 18 (art. 1, commi 1 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016). Avviso 1/2016" emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità e pubblicato sulla G.U. n. 134 Serie generale del 10 giugno 2016, tramite la presentazione di un progetto che coinvolga l'intero territorio regionale, secondo le modalità e i criteri indicati nell'Avviso medesimo e nel DPCM 16 maggio 2016.

Viene costituito un tavolo di coordinamento regionale composto da enti locali, forze dell'ordine, privato sociale, questure e magistratura, ASL e Associazioni di categoria del mondo del lavoro e con la partecipazione dell'Osservatorio regionale per la Legalità e la Sicurezza, al fine di realizzare un confronto sulle emergenze in atto, sulle modalità di applicazione uniforme e completa dell'art.18, sulle modalità di individuazione e presa in carico delle vittime, secondo criteri e modalità che saranno individuati a seguito approvazione del progetto;

Ci si avvarrà i dell'assistenza tecnica di Lazio Innova in tutte le fasi del progetto medesimo, senza oneri aggiuntivi a carico della Regione Lazio.

SICILIA

DASS 29.6.16 - Revoca e sostituzione del decreto n. 680 del 20 aprile 2015: "Requisiti igienico-sanitari minimi, strutturali ed organizzativi, per le strutture non governative adibite all'ospitalità dei migranti - Costituzione albo regionale".

Art. 1

Per i motivi di cui in premessa, il D.A. n. 680 del 20 aprile 2015 è revocato e sostituito dal presente decreto.

Art. 2

Le strutture non governative adibite all'ospitalità dei migranti, che intendono stipulare apposite convenzioni con gli Uffici territoriali di governo, Prefetture della Sicilia, con esclusione delle strutture che ospitano minori non accompagnati oggetto di specifica disciplina da parte dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, devono essere in possesso, in analogia a quanto previsto al punto 7 dell'allegato al D.A. n. 2351 del 15 dicembre 2014, dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, per gli ostelli della gioventù, dei seguenti requisiti minimi igienico sanitari, strutturali ed organizzativi, opportunamente modificati:

REQUISITI MINIMI GENERALI

- locali agibili e/o abitabili;
- impianto di riscaldamento;

- apparecchio telefonico per uso comune;
- acqua potabile corrente calda e fredda;
- impianti idroelettrici conformi alle norme di sicurezza;
- adeguati impianti igienico-sanitari ad uso dei locali comuni, distinti per sesso;
- un'area autonoma di cottura attrezzata a disposizione degli ospiti;
- cucina centralizzata (salvo ricorso alla esternalizzazione del servizio fornitura pasti), rispondente ai requisiti previsti dal Reg. CE n. 852/2004, adeguatamente dimensionata in rapporto alla potenzialità produttiva, munita di regolare titolo abilitante ai sensi della vigente normativa di settore e gestita nel pieno rispetto delle direttive sulla ristorazione collettiva;
- sala da pranzo, con area distribuzione pasti, di superficie non inferiore a mq. 50 per i primi 30 posti letto e mq 1.6 per ogni posto letto in più. Nelle prossimità della sala da pranzo deve inoltre essere previsto un blocco di servizi igienici, facilmente accessibili, composto da almeno due W.C., adeguatamente disimpegnati, dotati di lavabo. Nelle strutture con un numero inferiore a 30 posti letto deve comunque essere assicurata una superficie di almeno 1,6 mq per posto letto, con una superficie minima pari a 14 mq.;
- locali comuni di soggiorno ed aggregazione distinti dalla sala da pranzo, di superficie complessiva non inferiore a mq. 50 per i primi 30 posti letto e mq 1,6 per ogni posto letto in più, dotati di spazi per la TV, lettura e svago.

Nelle strutture con un numero inferiore a 30 posti letto deve comunque essere assicurata una superficie di almeno 1,6 mq per posto letto, con una superficie minima pari a 14 mq.;

- superficie minima delle camere mq. 8 se ad un posto letto e mq. 12 per le camere a due letti con un aumento di 4 mq. per ogni posto letto in più sino ad un massimo di 10 posti letto base per camerata, ai quali potrà essere sovrapposto un altro letto senza dover incrementare la superficie, purché gli ambienti dispongano di ottimali condizioni di ventilazione e illuminazione naturale e di adeguata cubatura sulla base di una altezza utile interna comunque superiore (nella misura di almeno il 15%) a quella minima prevista dall'articolo 1 del D.M. 5 luglio 1975;
- un servizio igienico dotato di: WC, lavabo e vasca da bagno/doccia ogni sei posti letto, o frazione di essi. Nella determinazione di tale rapporto dovranno essere escluse le camere sino a sei posti letto dotate di servizi igienici ad uso esclusivo. La superficie del bagno non può essere inferiore a 2,5 mq;
- eventuale locale lavanderia a disposizione degli ospiti, possibilmente in comunicazione con l'impianto dei bagni e docce, dotata di lavatrici;
- ufficio e/o spazi per il personale in conformità al D. Lgs. n. 81/08;
- relativamente all'abbattimento alle barriere architettoniche dovranno essere osservate le norme previste dal D.M n. 236/1989 e dal D.A. 15 dicembre 2014 in tema di strutture ricettive.

DOTAZIONI CAMERE E AMBIENTI COMUNI

- Letti, cuscini e coperte in numero pari almeno al numero delle persone ospitabili;
- Armadio, grucce, cassetti, comodini o ripiani, illuminazione centrale, lampade o appliques da comodino;
- Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie in numero pari al numero dei posti letto;
- Poltrone, divani o panche nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili.

DOTAZIONI WC

- accessori: saponetta, shampoo, telo da bagno, asciugamano e salvietta per persona, riserva di carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.

PRESTAZIONE DI SERVIZI

- cambio biancheria (letto, bagno) 2 volte la settimana e comunque ad ogni cambio di ospite;
- pulizia delle camere e/o camerate, ad ogni cambio di ospite e ogni giorno mediante l'utilizzo di prodotti igienizzanti;
- fornitura di pasti, nel rispetto dei fabbisogni energetici per fascia d'età, sesso, stato del soggetto (gravidanza, patologie croniche come diabete ed insufficienza renale, etc.) e delle consuetudini culturali dei Paesi di provenienza, mediante la predisposizione di apposite tabelle dietetiche

settimanali, sottoscritte da personale qualificato (dietologo, nutrizionista, medico, etc), anche nella fattispecie in cui il servizio di ristorazione venga affidato a ditte esterne;
 - disponibilità di una cassetta per la gestione dei primi interventi di pronto soccorso.

DOTAZIONE DI PERSONALE

- un coordinatore dell'attività ricettiva;
- un addetto alla cucina e alla distribuzione dei pasti, fino a un massimo di 20 utenti; un'unità aggiuntiva deve essere prevista ogni ulteriori 20 posti letto;
- un inserviente, per le operazioni di pulizia, per ogni 20 posti letto o frazione di essi;
- un infermiere, per la gestione dei bisogni sanitari di base, per le strutture con più di 25 posti letto, che svolga l'attività anche in forma non continuativa;
- almeno due mediatori culturali fino a 50 posti letto e frazione;
- almeno due educatori fino a 50 posti letto e frazione;
- almeno un assistente sociale fino a 50 posti letto e frazione.

Art. 3

Presso il Dipartimento per la pianificazione strategica dell'Assessorato regionale della salute, di piazza Ottavio Ziino n. 24 - Palermo, è istituito l'albo regionale delle strutture non governative destinate all'ospitalità dei migranti, aventi i requisiti minimi previsti per l'espletamento di tale attività. A tale albo possono fare riferimento gli Uffici territoriali di governo, Prefetture della Sicilia, in caso di necessità, ai fini della stipulazione di apposite convenzioni con le strutture non governative destinate all'ospitalità dei migranti.

Art. 4

I legali rappresentanti delle strutture in argomento possono richiedere l'iscrizione nell'apposito albo di cui al precedente articolo 2, mediante la presentazione di una istanza, autocertificando, ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, il possesso dei requisiti minimi ed allegando, in triplice copia, planimetria in scala 1:100 e relazione tecnica descrittiva sul possesso dei requisiti previsti dal presente decreto. Il Dipartimento per la pianificazione strategica dell'Assessorato regionale della salute, procederà alla richiesta della verifica del possesso dei requisiti dichiarati, per il tramite dei Dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.PP. territorialmente competenti. Il parere espresso dai Dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.PP., configurandosi quale espressione di parere igienico-sanitario con sopralluogo, verrà rilasciato solo a seguito del pagamento, da parte del titolare della struttura ricettiva, dell'emolumento previsto nel vigente "Tariffario unico regionale delle prestazioni rese dal Dipartimento di prevenzione".

L'istanza di iscrizione all'albo regionale dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modulo scaricabile dall'home page dell'Assessorato regionale della salute all'indirizzo:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute.

Art. 5

Vengono fatte salve le strutture che alla data del presente decreto risultano regolarmente iscritte nell'albo regionale, nonché le strutture che nella stessa data hanno già prodotto istanza di iscrizione.

Allegati

RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL'ALBO REGIONALE DELLE STRUTTURE NON GOVERNATIVE ADIBITE ALL'OSPITALITA' DI MIGRANTI AI SENSI DEL DECRETO DELL'ASSESSORATO DELLA SALUTE N.

Publicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana

parte I n. del

Al Dipartimento regionale
della pianificazione strategica

piazza O. Ziino n. 24 –
90145 Palermo

Il/la sottoscritto/a

nato/a il

residente a in via n.
 tel. fax. cell
 C.F. in qualità di legale rappresentante
 P.I./C.F. con sede nel comune di
 via n.

dichiara che la Struttura ricettiva denominata con sede nel comune di
, in
 via n., è in possesso dei requisiti di cui all'art. 1
 del decreto dell'Assessorato della salute che disciplina i requisiti igienico-sanitari, strutturali ed
 organizzativi previsti per le strutture adibite all'ospitalità dei migranti, pertanto:

CHIEDE

che la stessa venga iscritta nell'apposito albo tenuto presso codesto Assessorato, autorizzando
 espressamente lo stesso ad inserire i dati riguardanti la struttura, che saranno pubblicati nel sito
 internet dell'Assessorato della salute e con altri eventuali mezzi divulgativi.

A tale fine, il sottoscritto dichiara ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 e s.m.i:

a) di essere il legale rappresentante della struttura di cui richiede l'iscrizione all'albo

b) che la struttura ha:

- denominazione:
- indirizzo: (via- piazza)..... n.
- comune di.....
- recapiti (tel –fax – cell – e_mail - PEC:.....

...

- i requisiti in ordine al rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione incendi e di
 sicurezza

- destinazione urbanistica:
- idoneo certificato di abitabilità:
- iniziato l'attività di ospitalità dal .../.../...../
- capienza massima: posti n., di cui per uomini: n. e per donne n.
- ha la seguente tipologia di utenza (adulti, nuclei familiari)

.....

- dispone di n unità di personale, di cui:

- n. coordinatori dell'attività
- n. di addetti alle preparazione dei pasti
- n. di addetti alla somministrazione dei pasti
- n. di inservienti per le operazioni di pulizia
- n. di personale sanitario: (specificare medici/ infermieri)
- n. di mediatori culturali
- n. di educatori
- n. di assistenti sociali.

Il sottoscritto dichiara altresì che lo stesso e i dipendenti/collaboratori che operano all'interno della
 struttura sono in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 - 12 - 92 -
 131 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.), ovvero:
- non aver riportato condanne a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni e non
 essere stato dichiarato delinquente abituale (art. 11);
- aver portato a termine gli studi obbligatori (art. 12);
- non essere stato condannato per reati di qualunque tipologia (art. 92);
- non trovarsi in uno stato di incapacità ad obbligarsi;
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
- assenza di condanne ai sensi della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Legge Merlin).

Si attesta, infine, sotto la propria responsabilità, che tutte le dichiarazioni rese corrispondono al vero.

Data Firma leggibile

(il legale rappresentante)

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il/la sottoscritto/a

nato/a il

C.F. in relazione alla richiesta di iscrizione di cui sopra, con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni

AUTORIZZA

l’Assessorato regionale della salute al trattamento, pubblicazione, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati, anche personali, forniti dal sottoscritto ai fini della succitata iscrizione nell’albo regionale delle strutture non governative adibite all’ospitalità di migranti tenuto dall’Assessorato della salute.

Prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Assessorato regionale della salute – Dipartimento della pianificazione strategica e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy”

Luogo e data

Firma leggibile

(il legale rappresentante)

Allega alla presente copia del proprio documento di identità:

C.I.

rilasciata dal comune di

Valida fino al

MINORI

PIEMONTE

DGR 4.7.16, n. 18-3561 - Art. 17 della L.R. 11.03.2015, n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione". Definizione dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei Centri di vacanza per minori. (BUR n. 29 del 21.7.16)

Note

Con la D.G.R. n. 38-16335 del 29 giugno 1992 “*Deliberazione attuativa relativa ai presidi socio assistenziali – L.R. 37/90 – Allegato I, p.10.3*” sono stati individuati i centri di vacanza per minori quali presidi che forniscono a minori, di norma di età compresa tra i 6 e 18 anni, un servizio residenziale o semi residenziale temporaneo per il tempo libero, a contenuto pedagogico ricreativo.

In attuazione della D.G.R. suddetta, con la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 5/ASS del 18 aprile 1998 sono state specificate le norme per la gestione, l’autorizzazione e la vigilanza, nonché le rilevazioni statistiche dei servizi di vacanza per minori.

Ai sensi della Circolare suddetta i centri di vacanza per minori con pernottamento e con somministrazione di pasti devono essere in possesso dell’autorizzazione al funzionamento, mentre per quelli diurni senza somministrazione dei pasti sussiste solamente l’obbligo di dare comunicazione dell’inizio attività alla Commissione di Vigilanza competente per territorio.

Nell’ottica di un’esigenza di omogeneità e di semplificazione, la legge regionale dell’11.03.2015 n. 3 “*Disposizioni regionali in materia di semplificazione*” ha disposto, all’art.17, che l’avvio di tutte le tipologie di centri di vacanza per minori sia subordinato alla presentazione di una Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) da trasmettere al comune territorialmente competente, uniformando la disciplina previgente.

La legge regionale suddetta prevede, altresì, al comma 3 dell'art. 17, che con deliberazione la Giunta regionale definisca le caratteristiche delle strutture e delle aree dei centri di vacanza, le modalità organizzative e gestionali del servizio, nonché i parametri per l'esercizio dell'attività di vigilanza.

Per rendere più coerente, flessibile e aggiornata la normativa emanata nel corso degli anni, si rende quindi necessario ridefinire i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei centri di vacanza per minori, così come specificati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Nelle more dell'emanazione della presente deliberazione attuativa del disposto di legge, essendo in prossimità dell'apertura dei centri di vacanza, alcuni Enti gestori hanno già presentato la SCIA per l'attivazione degli stessi in base alla previgente normativa.

Viene demandata a successiva determinazione dirigenziale del Settore competente l'approvazione della modulistica per la presentazione della SCIA necessaria per l'attivazione del centro di vacanza per minori e di stabilire che il presente provvedimento produce effetti dalla data di pubblicazione sul BUR della suddetta modulistica.

Vengono approvati in attuazione dell'art. 17 comma 3 della L.R. n. 3/15 i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei centri di vacanza per minori, così come specificati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Allegato 1

Centri e servizi di vacanza per minori

Definizione analitica

Il servizio di vacanza per minori si configura come una serie di attività, che si realizzano nel periodo estivo e/o in altri periodi di sospensione dell'attività scolastica, volte ad organizzare il tempo libero dei bambini/e e dei ragazzi/e in esperienze di vita comunitaria per favorire la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, l'esplorazione e la conoscenza del territorio, nonché assolvere al tempo stesso anche una funzione sociale, a contenuto pedagogico ricreativo.

Tali servizi possono essere svolti sia in immobili o su aree appositamente attrezzate sia presso strutture ricettive regolarmente in attività, con o senza pernottamento e preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.

Destinatari

I servizi di vacanza possono accogliere minori fra i sei e i 18 anni; i minori di età inferiore a 6 anni possono essere accolti purché i centri siano provvisti di idonee attrezzature e di personale professionalmente e numericamente adeguato secondo quanto indicato nel presente atto.

La capacità ricettiva complessiva non può superare i 100 posti.

La programmazione delle attività nei servizi di vacanza dovrà assicurare pari trattamento per tutti gli utenti senza distinzioni di fede, etnia, sesso, ecc.

Eventuali disabilità dei minori non possono costituire causa di esclusione dal servizio.

Strutture e aree dei centri di vacanza

Requisiti generali

I servizi di vacanza possono essere diurni o con pernottamento e con o senza preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.

I centri di vacanza possono essere attivati in strutture o immobili o aree che dispongano dei requisiti di agibilità ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., fatto salvo quanto specificato per ciascuna tipologia suddetta.

Nel caso in cui l'immobile sia stato edificato ante l'introduzione del certificato di agibilità la sussistenza dei requisiti di agibilità e uso dello stesso dovrà essere certificata da tecnico abilitato alla progettazione, secondo il modello predisposto dal Settore regionale competente da allegare alla SCIA.

L'attivazione dei centri di vacanza in immobili a destinazione d'uso definita da specifiche norme di settore (es. strutture ricettive, sociali, ecc.) è possibile se la struttura possiede i relativi titoli autorizzativi di settore.

I locali e gli spazi utilizzati devono rispettare il requisito dell'adattabilità (rif. D.P.R. 503/1996 e s.m.i.), fatte salve norme specifiche relative ad autorizzazione di settore.

Le strutture o le aree devono possedere spazi ben distinti e attrezzati per l'attività comunitaria, l'alimentazione e per i servizi generali.

In particolare, se le attività si svolgono in locali o aree fruite da altri utenti, le attività destinate ai minori dovranno essere debitamente circoscritte.

Centri di vacanza diurni

I centri di vacanza diurni possono impegnare i minori per tutta la giornata o parte di essa.

Oltre ai requisiti generali sopra detti l'immobile o l'area ospitante il centro di vacanza diurno deve disporre di idoneo riparo, di almeno un wc e un lavabo ad uso esclusivo ogni 25 persone ed essere dotato di cassetta di primo soccorso.

Centri di vacanza con pernottamento

Il centro di vacanza con pernottamento può essere avviato esclusivamente nelle strutture specificatamente attivate come:

- strutture ricettive extralberghiere di cui alla L.R. n. 31 del 15.04.1985 e s.m.i., compreso l'uso occasionale di immobili ad uso ricettivo di cui all'art. 5;
- aziende alberghiere di cui alla L.R. n. 3 del 11.03. 2015;
- aziende agrituristiche di cui alla L.R. n. 2 del 23.02.2015,
- strutture ricettive montane di cui alla L.R. n. 8 del 18.02.2010 (in particolare i rifugi escursionistici);
- complessi ricettivi all'aperto di cui alla L.R. n. 54 del 31.08.1979 e s.m.i..

Centri di vacanza con preparazione e somministrazione di alimenti e bevande

La ristorazione in ambito dei centri di vacanza, in quanto forma di preparazione e somministrazione a terzi di alimenti, nonché forma di ristorazione collettiva, è un'attività soggetta a notifica e successiva registrazione ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 852/2004.

L'obbligo di presentazione della SCIA per queste strutture è legato all'esistenza di un'attività di ristorazione intesa come preparazione di alimenti da parte di personale appositamente dedicato, per la successiva somministrazione. E' altresì obbligatoria la presentazione di SCIA anche nei casi di sola somministrazione di pasti veicolati in multirazioni forniti da Ditte registrate.

Per le tipologie di attività che sono soggette alla presentazione di SCIA, occorre seguire l'iter amministrativo applicato nei Comuni/ASL di riferimento, presentando al Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'ASL competente per territorio la documentazione richiesta per ogni fattispecie.

Sono invece escluse dalla presentazione di SCIA le forme di ristorazione riconducibili all'autoconsumo familiare, (esempio genitore che partecipa al centro oppure volontari del gruppo che partecipano alla vita del centro) o quelle che si avvalgono di forme di ristorazione già autorizzate.

In ogni caso i soggetti che si occupano della preparazione e somministrazione dei pasti devono essere adeguatamente informati/formati per garantire la sicurezza alimentare adottando corrette prassi igieniche.

Requisiti per l'esercizio dei Servizi di vacanza

L'avvio del servizio di vacanza è subordinato alla presentazione di una SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) da trasmettere al comune territorialmente competente.

La segnalazione è corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000 e s.m.i., attestanti la piena rispondenza ai requisiti strutturali e di agibilità dell'immobile ospitante, organizzativo gestionali del centro di vacanza, il possesso delle relative certificazioni/autorizzazioni richieste, nonché il numero e le figure professionali previste,

secondo la modulistica e i relativi allegati, da utilizzare uniformemente nel territorio regionale, che verranno predisposti dalla Direzione Coesione Sociale con successivo atto dirigenziale.

La segnalazione in tal modo corredata può essere presentata al Comune competente per territorio mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità di trasmissione equivalente. Detto procedimento non soggiace alle procedure in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi dei D.P.R. 447/98 e 440/2000.

L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

Il Comune, ricevuta la SCIA, trasmette la documentazione all'Azienda Sanitaria Locale e al Comune di Torino che esercitano l'attività di vigilanza ciascuno per il territorio di competenza.

Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità è comunicata entro i 10 giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che trasmette tempestivamente ai soggetti titolari della funzione di vigilanza.

Nel caso in cui il titolare del servizio di vacanza, responsabile del corretto funzionamento del servizio ai fini dell'attivazione dello stesso, sia il Comune stesso sul cui territorio insiste il centro di vacanza, quest'ultimo provvede a trasmettere la suddetta segnalazione certificata di inizio attività direttamente all'Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza.

Nel caso in cui il centro di vacanza sia organizzato dal Comune di Torino (che per il suo ambito territoriale esercita l'attività di vigilanza), la suddetta segnalazione certificata di inizio attività deve essere trasmessa al servizio vigilanza dello stesso Comune di Torino ai sensi della legge regionale n.1/2004.

Personale

La dotazione di personale di centri di vacanza deve prevedere:

- un coordinatore responsabile delle attività educative, ricreative e gestionali, di età non inferiore a 18 anni, con esperienza debitamente documentata di educazione di gruppi di minori almeno triennale;
- un operatore, di età non inferiore a 18 anni, ogni 10 minori, di cui almeno uno abbia svolto un corso di primo soccorso;
- personale ausiliario adeguato per quantità alle diverse esigenze legate all'espletamento del servizio.

In caso accedano al servizio anche minori di età 3 - 6 anni, dovrà essere prevista, oltre agli operatori necessari per i minori da 6 a 18 anni accolti, una figura educativa, in possesso di titolo tra quelli previsti dall'art. 4 dell'Allegato A della DGR n. 20-6732 del 25.11.2013, ogni 5 minori di età 3 - 6 anni eventualmente presenti, anche nel caso in cui il centro di vacanza sia destinato in modo esclusivo a tali minori.

Al fine di garantire l'appropriatezza dell'intervento, l'inserimento nel centro di vacanza di un minore disabile deve essere valutato con i servizi che seguono il minore; in tal caso dovrà essere previsto, oltre agli operatori necessari per i minori da 6 a 18 anni accolti, almeno un operatore ogni 3 minori disabili, eventualmente in possesso di titolo di educatore o altro titolo ritenuto necessario ed adeguato dai servizi che seguono i minori in base alle necessità assistenziali degli stessi.

Il centro di vacanza non può essere destinato in modo esclusivo a minori disabili.

Fatto salvo quanto previsto per i minori disabili ed i minori di età inferiore a 6 anni, per svolgere il ruolo di operatore dei servizi di vacanza non occorre avere titoli specifici o qualifiche; sono comunque privilegiati educatori professionali, animatori culturali e sportivi e insegnanti.

Per tutta la durata del servizio di vacanza gli operatori devono essere sempre presenti secondo la dotazione sopra indicata.

Nel caso di servizio di vacanza con pernottamento durante la notte occorre che siano presenti almeno 2 operatori fino a 50 minori e almeno 3 operatori da 51 minori e oltre, rispettando la distribuzione fra maschi e femmine.

Sicurezza e copertura assicurativa

Il titolare dell'attività del centro di vacanza per minori dovrà fornire idonea copertura assicurativa sia per infortuni sia per responsabilità civile di tutti gli ospiti dei centri, compreso il personale operante.

Vigilanza e controllo

L'attività dei servizi di vacanza è soggetta a vigilanza e controllo da parte delle competenti Commissioni di vigilanza delle ASL e del Comune di Torino, ciascuna per il proprio ambito di competenza.

La vigilanza è effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 26 e seg. della legge regionale 1/2004.

Rilevazioni statistiche

Al fine di poter disporre di informazioni utili per l'espletamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento, in capo alla Regione, si ritiene opportuno raccogliere i dati relativi alle attività intraprese.

A tal fine le AASSLL ed il Comune di Torino provvederanno a trasmettere annualmente alla Direzione Coesione Sociale – Settore “Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti”, anche in via telematica, l'elenco dei centri di vacanza che sono stati attivati nei rispettivi territori.

Informazione all'utenza

I soggetti gestori dei servizi di vacanza per minori, al fine di consentire un'adeguata informazione del servizio offerto, avranno cura di informare i genitori in merito alle regole di funzionamento del servizio, nonché di tenerle affisse presso il centro, specificando:

- l'utenza alla quale è destinato il servizio
- il numero massimo dei minori accolti distinti eventualmente per gruppi omogenei d'età o per orari o periodi
- i criteri di accesso e la documentazione richiesta
- orari di apertura e chiusura- orario pasti
- il luogo /i luoghi dove si svolgerà il servizio
- modalità del funzionamento del servizio
- prestazioni e servizi forniti agli utenti
- tariffe applicate
- regole di comportamento dei fruitori e del personale
- programmazione delle attività che verranno svolte, calendario e orario delle attività differenziate per fasce d'età
- il nominativo del responsabile del servizio
- organigramma del personale
- numeri utili
- ogni altra informazione utile ai genitori.

Deve essere predisposto un registro dei minori iscritti e un registro giornaliero dei minori frequentanti.

VENETO

DGR 29.6.16, n. 1041 - Potenziamento della rete regionale delle équipes specialistiche provinciali/interprovinciali in materia di abuso sessuale e grave maltrattamento dei bambini/e dei ragazzi/e minori d'età, di cui alla dgr 901 del 04 giugno 2013 (l. 269/1998). (BUR n. 68 del 15.7.16)

Note

Viene approvato n il potenziamento nel territorio regionale della rete delle équipes specialistiche in materia di abuso sessuale e grave maltrattamento dei bambini/e dei ragazzi/e minori d'età, di cui alla dgr 901/2013, attraverso l'istituzione di ulteriori tre équipes presso le aziende uu.ll.ss.ss n. 6, 12 e 20 capoluogo di province, oltre alle due già esistenti presso le aziende uu.ll.ss.ss. nn. 9 e 16.

Viene determinato in € 700.000,00 (settecentomila/00) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore delle A.UU.LL.SS.SS. nn. 6 di Vicenza, 9 di Treviso, 12 Veneziana, 16 di Padova,

20 di Verona, alla cui assunzione provvederà con successivo atto il Direttore della Sezione Servizi Sociali, da porsi a carico del capitolo di spesa n. 61237 "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA- Gestione sanitaria accentrata presso la Regione-Programmi specifici di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di abuso sessuale (art. 20, comma 1, punto B, lett. A) D.LGS. 118/2011), del Bilancio Regionale per l'esercizio 2016, che presenta sufficiente disponibilità (Programma 1301 "Servizio Sanitario Regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA);

ALLEGATO A

SCHEMA POTENZIAMENTO DELLA RETE REGIONALE DELLE EQUIPES SPECIALISTICHE PROVINCIALI/INTERPROVINCIALI IN MATERIA DI ABUSO SESSUALE E GRAVE MALTRATTAMENTO DEI BAMBINI/E DEI RAGAZZI/E MINORI D'ETÀ

1. DISTRIBUZIONE DELLE EQUIPES E ASSEGNAZIONE DEL BUDGET ANNUALE

Sono individuate le seguenti cinque équipes con i relativi territori di competenza:

PROVINCE SEDE – Azienda Ulss

Padova + Rovigo Padova - A. Ulss 16*

Verona Verona - A. Ulss 20

Treviso+ Belluno Treviso - A. Ulss 9*

Vicenza Vicenza - A. Ulss 6

Venezia Venezia - A. Ulss 12

* Nel caso delle due équipes specialistiche già esistente nelle Aziende Ulss n. 9 e n. 16 è stata rivista la distribuzione del territorio di competenza.

Il budget di € 700.000,00 è ripartito come segue:

- la somma di € 660.000,00 in base alla popolazione residente nel territorio di competenza di ogni équipe:

PROVINCE SEDE - A. Ulss numero abitanti budget annuale €

Padova + Rovigo Padova - A. Ulss 16 1.177.427 € 158.104,25

Verona Verona - A. Ulss 20 922.383 € 123.857,08

Treviso + Belluno Treviso - A. Ulss 9 1.092.303 € 146.673,84

Vicenza Vicenza - A. Ulss 6 867.314 € 116.462,44

Venezia Venezia - A. Ulss 12 855.696 € 114.902,39

4.915.123 € 660.000,00

- la somma € 20.000,00 vengono destinati all'Azienda Ulss di cui al punto b della premessa quale parte integrante del presente provvedimento;

- la somma di € 20.000,00 fra le Aziende UU.LL.SS.SS. nn. 6, 12 e 20 al fine di sostenerle economicamente nella fase di avvio delle attività delle tre équipes di nuova istituzione, a seguito di trasmissione dei piani operativi e dei preventivi di spesa con il dettaglio delle voci relative al costo del personale, della sede, del materiale e attrezzature varie, da trasmettere alla Sezione dei Servizi Sociali

2. ASPETTI ORGANIZZATIVI

Personale:

le équipes sono costituite da:

- psicologi-psicoterapeuti con esperienza e formazione in area tutela minorile, maltrattamento e abuso;

- altro personale messo a disposizione dalle Aziende UU.LL.SS.SS. per quota orario (neuropsichiatra

infantile, pediatra, assistente sociale, consulente legale, altri eventuali).

Per ogni équipe viene individuato un coordinatore, scelto tra i professionisti incaricati

Coordinamento e collaborazioni

Sarà individuata, con successivo provvedimento del Direttore della Sezione Servizi Sociali, una delle cinque Aziende UU.LL.SS.SS. sedi delle Equipes su specificate, per l'attribuzione delle funzioni di:

- coordinamento delle 5 Equipes anche attraverso l'istituzione di un gruppo composto dai referenti di ciascuna Equipe;
- programmazione e gestione delle attività di aggiornamento e formazione del personale;
- verifica e monitoraggio delle attività, attraverso lo sviluppo di un sistema di raccolta dati;
- ricerca nell'ambito della violenza sui minori;
- collaborazione con la struttura regionale competente per la stesura delle linee operative ad utilizzo delle Equipes Specialistiche

Ogni equipe dovrà definire protocolli operativi in collaborazione con gli altri servizi che intervengono nella materia specifica, in particolare con i Consultori Familiari, Servizi Tutela Minori, Pediatria di libera scelta, Reparti ospedalieri e Servizi Sociali dei Comuni.

Sede

Per ogni equipe è individuata una sede, possibilmente con ingresso indipendente rispetto ad altri servizi, dotata di tutte le strumentazioni necessarie (sistema di videoregistrazione, specchio unidirezionale, test psicologici, ecc.)

3. ATTIVITA' DELLE EQUIPES

Ogni equipe dovrà assicurare le seguenti attività:

- consulenza specialistica rivolta agli operatori dei Servizi territoriali, con la funzione di decodificare la domanda e offrire indicazioni in merito alla gestione del minore.
- valutazione diagnostica specialistica del minore.
- presa in carico psicoterapeutica dei minori abusanti.
- presa in carico psicoterapeutica del minore vittima di abuso sessuale e/o grave maltrattamento
- ascolto del minore in ambito giudiziario
- organizzazione e gestione delle attività di rete

NON AUTOSUFFICIENTI

CAMPANIA

DGR 20.7.16, n 390 - Programma nazionale (PAC) servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti" - del. CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012 e attuazione piani di intervento sul territorio regionale. approvazione collaborazione tra ministero dell'interno e regione campania e presa d'atto dello schema di accordo. (BUR n. 50 del 25.7.16)

Note

PREMESSA

Il documento "Iniziativa di accelerazione e di miglioramento dell'efficacia degli interventi" approvato in data 27 febbraio 2012 dal Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria, e in particolare i punti 4 e 7, dettano le condizioni attraverso cui le risorse provenienti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei Programmi operativi 2007 – 2013 sono utilizzabili nell'ambito del Piano di Azione Coesione (di seguito PAC);

La Delibera CIPE n.113 del 26 ottobre 2012 individua il Ministero dell'Interno quale Amministrazione responsabile della gestione del "Programma Nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti" (di seguito "Programma Nazionale Servizi di Cura"), previsto dal PAC, nel quadro di un sistema di gestione che vede affiancate, in particolare per i profili di indirizzo di merito, le Amministrazioni nazionali di riferimento (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Dipartimento per le Politiche della Famiglia), le Regioni di riferimento e gli Ambiti, quali beneficiari delle risorse del Programma e responsabili della attuazione e quindi dell'organizzazione dei servizi sul proprio territorio.

Il decreto del 10 gennaio 2013 del Ministro dell'Interno attribuisce al Prefetto Silvana Riccio le funzioni i AdG responsabile per la gestione e attuazione del PAC "Programma Nazionale Servizi di

Cura”.

Il Programma Nazionale Servizi di Cura rientra tra le azioni aggiuntive lanciate con l'aggiornamento del PAC del maggio 2012 (c.d. seconda riprogrammazione) per i servizi di cura per l'infanzia e per gli anziani non autosufficienti nelle quattro regioni dell'area Convergenza del Quadro Strategico Nazionale (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia), cui sono attribuiti 730 milioni di euro provenienti dalla riprogrammazione del fondo di cofinanziamento nazionale a Programmi Operativi Nazionali e Interregionali (di responsabilità di Amministrazioni centrali) per il periodo di programmazione 2007/2013.

Gli obiettivi del Programma Nazionale Servizi di Cura alla prima infanzia e agli anziani non autosufficienti, articolati per le due categorie di utenti in due linee di intervento dedicate, prevedono interventi di tipo strutturale e di sostegno per aumentare l'offerta e la qualità dei servizi di cura il cui onere è interamente a carico dei fondi assegnati dal PAC Servizi di Cura 2013 2015 agli Ambiti territoriali delle Regioni ob. Convergenza.

GLI ASPETTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA

□ il Programma Nazionale Servizi di Cura, nel rispetto dell'articolazione istituzionale delle competenze e della filiera ordinaria delle responsabilità, prevede il coinvolgimento delle Regioni nell'interlocuzione di merito e individua il sistema organizzativo e istituzionale dei servizi sul territorio sub regionale (Ambiti/Distretti per i servizi sociali e socioassistenziali) quali soggetti attuatori degli interventi.

□ il Programma Nazionale Servizi di Cura si pone l'obiettivo generale di contribuire al rafforzamento delle capacità amministrative e organizzative della filiera ordinaria dedicata alla gestione dei servizi di cura, coinvolgendo attivamente le Regioni e i Comuni;

□ è stato previsto, con il coordinamento dell'AdG, il coinvolgimento attivo dei soggetti responsabili dell'intera filiera istituzionale tale da garantire, da un lato le condizioni ottimali alla realizzazione di un'iniziativa di concreto interesse comune, e dall'altro l'apprendimento dei meccanismi relazionali funzionali all'efficace attuazione degli interventi da parte dei soggetti istituzionali coinvolti.

□ il Documento di Programma e il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) prevedono che *“agli Uffici regionali di riferimento è affidata l'attività di sorveglianza sull'attuazione dei progetti, l'attività di monitoraggio e l'attività di controllo di primo livello documentale sulla spesa”* e che *“quando partecipano attivamente alla filiera dei controlli ricevono la rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari, verificano la completezza e correttezza della documentazione prodotta e ne trasmettono gli esiti al Beneficiario, all'UTG del capoluogo di Regione, all'Ufficio di monitoraggio e controllo dell'Adg e al Program Manager regionale.*

IL RUOLO DELLA REGIONE

La Regione attiverà l'apposito Ufficio regionale per il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo di primo livello nei termini previsti dal SI.GE.CO., con specifico riferimento all'utilizzo del sistema informativo locale Sistema Gestione Progetti (SGP) ai fini del monitoraggio della gestione dei progetti, delle attività di controllo di primo livello e della rendicontazione.

Sui progetti di competenza della Regione Campania, il predetto Ufficio regionale, come sopra individuato:

a) riceve dai Soggetti Beneficiari/Attuatori le domande di pagamento con le relative rendicontazioni di spesa per ciascuna tranches di attuazione, corredate:

1) dai documenti di auto controllo relativamente agli aspetti tecnico/finanziari e di effettiva erogazione dei servizi e/o realizzazione di opere/beni (check list);

2) dalla reportistica del sistema di monitoraggio SGP attraverso la quale dovrà essere esplicitamente attestata l'implementazione del flusso informativo dei giustificativi di spesa corrispondente alla rendicontazione presentata;

3) dalla certificazione di regolarità amministrativo contabile redatta dall'Organo di revisione economico finanziaria dell'Ente locale beneficiario, richiesta per la domanda di pagamento a saldo di ciascun intervento;

4) effettua le verifiche di completezza e correttezza documentali;

- 5) comunica gli esiti dei controlli al Beneficiario Attuatore, all'UTG del capoluogo di regione, Program Manager e all'Ufficio di monitoraggio e controllo dell'Adg;
- 6) trasmette le rendicontazioni di spesa all'Ufficio di monitoraggio e controllo dell'Adg;
- 7) attiva anche la seconda modalità di controllo di primo livello cd. in loco per la verifica in itinere o ex-post della effettiva realizzazione del progetto.

IL RUOLO DEL FORMEZ

Per lo svolgimento di tutte le attività sopra elencate e per il pieno esercizio delle responsabilità di coordinamento e attuazione del monitoraggio e del controllo di I livello, affidato alle Regioni, ciascuna Regione, ivi inclusa la Regione Campania, usufruiscono dell'attività di assistenza tecnica del FORMEZ, con oneri a totale carico sulle risorse PAC Servizi di Cura 20132015 appositamente stanziati dal Ministero dell'Interno in quanto Autorità di Gestione PAC.

ASSISTENZA TECNICA

La dotazione per Assistenza Tecnica a disposizione dell'Adg, prevista dal Programma, è da utilizzare in funzione delle esigenze specifiche di affiancamento e rafforzamento delle capacità amministrative e organizzative delle diverse Amministrazioni coinvolte.

L'esigenza rappresentata dalla Regione Campania è quella di far affiancare il personale in servizio presso la Regione stessa, con n. 7 (sette) unità di personale esterno con competenze professionali specialistiche, il cui onere è a carico della suindicata dotazione finanziaria per Assistenza Tecnica dell'Adg.

LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO

Viene proseguita la collaborazione istituzionale tra le sopra citate Amministrazioni nella realizzazione delle azioni di monitoraggio e di controllo di primo livello (documentale) sulla spesa e "in loco" per la verifica in itinere o ex-post della effettiva realizzazione del Piano di Intervento e dei relativi progetti, nonché di quelle di accompagnamento alla realizzazione del Programma Nazionale Servizi di Cura da finanziare a valere sulla dotazione di Assistenza Tecnica del Programma stesso.

L'ACCORDO

Viene approvato lo schema di Accordo, che disciplina il proseguimento, sulle "Modalità di esercizio dei controlli da parte della Regione Campania" adottato dall'AdG PAC Servizi di Cura per tutte le regioni dell'obiettivo convergenza, di cui all'Allegato 1 della presente proposta di deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale, assumendo, altresì, che la spesa dichiarata dal Ministero dell'Interno (AdG PAC Servizi di Cura) a copertura degli impegni assunti deve intendersi riferita ad una sola annualità, rinviando a successive integrazioni del medesimo accordo la copertura finanziaria di ulteriori attività in oggetto.

LOMBARDIA

DD 14.7.16 - n. 6855 - D.d.g. n. 10226/2015 «Approvazione avviso pubblico per l'implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone anziane con limitazione dell'autonomia» e d.d.g. n. 10227/2015 «Approvazione avviso pubblico relativo a interventi per lo sviluppo dell'autonomia finalizzata all'inclusione sociale delle persone disabili»: Modifica degli avvisi al paragrafo 12 «Ammissibilità delle spese e rendicontazione gestionale e finanziaria» (BUR n. 29 del 19.7.16)

Note

Viene approvato, in sostituzione del paragrafo n.12 «Ammissibilità delle spese e rendicontazione gestionale e finanziaria» degli Avvisi di cui ai d.d.g.10226/2015 e 10227/2015, quanto previsto nell'Allegato A - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vengono altresì approvati, per una migliore attuazione di quanto previsto nel nuovo paragrafo 12, gli Allegati B, C1 e C2, D1 e D2, E1 e E2, F - parti integranti e sostanziali del presente atto - riferiti a:

Indicazioni operative per la gestione e la rendicontazione degli interventi multidimensionali - Allegato B;

Atto di Adesione Unico «Anziani» Allegato C1;

Atto di Adesione Unico «Disabili» Allegato C2;
 Calendario previsionale «Anziani» – Allegato D1;
 Calendario previsionale «Disabili» – Allegato D2;
 Diario «Anziani» – Allegato E1;
 Diario «Disabili» – Allegato E2;
 Relazione finale individuale – Allegato F;

Viene approvata infine la ridefinizione dei voucher effettivi da erogare unitamente alla quota parte dei voucher con rinunce e PI, così come definito nel d.d.g.3731 del 29 aprile 2016, nonché alla relativa assegnazione così come previsto nell’Allegato G, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un ammontare pari a: Area anziani - € 445.200,00 Area disabili - € 859.200,00

BOLZANO

DPGP 21.6.16, n. 9793 Associazione "Associazione per l'amministrazione di sostegno - AdS" con sede in Bolzano. (BUR n. 29 del 19.7.16)

Note

Vengono approvate le modifiche dello statuto e della denominazione dell’associazione “Associazione per l'amministrazione di sostegno - AdS” in “Associazione per l'amministrazione di sostegno – AdS ONLUS” con sede in Bolzano e di iscriverle al registro provinciale delle persone giuridiche.

PARI OPPORTUNITA'

ABRUZZO

DGR 29.06.16, n. 417 - “Avviso Pubblico per la designazione di aspiranti all’incarico di Consigliere/a di Parità Effettivo/a e di Consigliere/a di Parità Supplente”- Approvazione esiti della verifica del possesso dei requisiti dei candidati e designazione di una Consigliera di Parità e effettiva e di una Consigliera di Parità supplente. (BUR n. 29 del 27.7.16)

Note

Si procede, ai sensi del comma 3 del Decreto Lgs 198/2006, alla designazione degli aspiranti all’incarico di Consigliera di parità effettiva e di Consigliera di parità supplente, affinché il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero per le Pari opportunità, possa procedere alla nomina delle nuova Consigliera di parità effettiva e Consigliera di parità supplente.

Viene preso atto dell’esito dell’attività di verifica del possesso dei requisiti da parte delle aspiranti all’incarico, di cui all’allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto (a cui si rinvia).

2. Vengono designate, ai fini della nomina da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero per le Pari opportunità, della Consigliera di pari opportunità effettiva e della Consigliera di pari opportunità supplente, le seguenti candidate:
 - ALESSANDRA GENCO Consigliera effettiva
 - MONIA PECORALE Consigliera supplente.

LOMBARDIA

DD 15.7.16 - n. 6980 - Approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili al contributo dell’iniziativa regionale «Progettare la parità in Lombardia 2016» di cui alla d.g.r. n. X/4954 del 21 marzo 2016 e del decreto n. 2080 del 22 marzo 2016 (BUR n. 29 del 22.7.16)

PERSONE CON DISABILITA'

LAZIO

Determinazione 30 giugno 2016, n. G07442 - Attuazione D.G.R. 102/2016 assegnazione alle ASL del Lazio del contributo regionale per la spesa sociale destinata ai soggiorni estivi per disabili. Impegno dell'importo complessivo di € 1.800.000,00 Capitolo H41903 Esercizio Finanziario 2016 – macroaggregato 12.02.1.04.01.02.000.(BUR n. 57 del 19.7.16)

Con DGR 10 aprile 2001 n. 501 sono stati definiti “Criteri e modalità di attuazione dei soggiorni estivi per soggetti con disabilità fisica, psichica, sensoriale o mista” ed approvata la Direttiva relativa a criteri e modalità di attuazione dei soggiorni estivi previsti nel progetto riabilitativo dei soggetti con disabilità fisica, psichica, sensoriale o mista, presi in carico in regime residenziale, semiresidenziale e non residenziale.

La sopracitata Direttiva stabilisce, tra l'altro, quanto segue:

1. destinatari dei soggiorni estivi sono i soggetti con disabilità fisica, psichica, sensoriale o mista, presi in carico presso i servizi delle AA.SS.LL, ovvero presso i Centri e/o gli Istituti di riabilitazione accreditati in regime residenziale, semiresidenziale e non residenziale;
2. l'organizzazione e la gestione dei soggiorni estivi rivolti agli utenti in trattamento presso le ASL, ovvero presso i centri e/o gli Istituti di riabilitazione accreditati in regime non residenziale devono scaturire dalla collaborazione con il Comune sulla scorta di apposito accordo, intesa o protocollo, dove il Comune dovrà farsi carico delle spese alberghiere, di trasporto ed assicurazione di carattere organizzativo ed economico degli utenti mentre la ASL dovrà mettere a disposizione il proprio personale o assumersi la relativa spesa.

Con DGR 30 dicembre 2014 n. 933 è stata data “Attuazione art. 2, commi da 87 a 91 della legge regionale del 14 luglio 2014 n. 7 “Disposizioni concernenti la compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale”.

I soggiorni estivi per disabili del 2016 sono realizzati secondo quanto previsto dalla D.G.R. 501/2001, la quale stabilisce, tra l'altro, che:

1. destinatari dei soggiorni estivi sono i soggetti con disabilità fisica, psichica, sensoriale o mista, presi in carico presso i servizi delle AA.SS.LL, ovvero presso i Centri e/o gli Istituti di riabilitazione accreditati in regime residenziale, semiresidenziale e non residenziale;
2. l'organizzazione e la gestione dei soggiorni estivi rivolti agli utenti in trattamento presso le ASL, ovvero presso i centri e/o gli Istituti di riabilitazione accreditati in regime non residenziale devono scaturire dalla collaborazione con il Comune sulla scorta di apposito accordo, intesa o protocollo, dove il Comune dovrà farsi carico delle spese alberghiere, di trasporto ed assicurazione di carattere organizzativo ed economico degli utenti mentre la ASL dovrà mettere a disposizione il proprio personale o assumersi la relativa spesa.

Viene assegnata ed impegnata in favore delle ASL la somma complessiva di € 1.800.000,00 finalizzata con deliberazione 102/2016 in misura proporzionale al livello massimo del finanziamento per la riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento residenziale e non, rivolte a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale assegnato alle ASL per l'anno 2015. Le ASL sono tenute a provvedere entro 60 giorni dalla data di accertamento delle risorse regionali assegnate, alla rendicontazione e certificazione della spesa annua sostenuta, dettagliandola in base alle diverse tipologie di spesa conformemente a quanto indicato nel presente atto, certificando per singolo utente i giorni di soggiorno al fine di permettere gli appositi controlli ed evitare la duplicazione rispetto al rendiconto della compartecipazione comunale per le spese sostenute dai comuni stessi in favore degli utenti ricoverati in strutture riabilitative di mantenimento ex art. 26 legge n. 833/1978, di cui al D.P.C.M. del 14 febbraio 2001.

UMBRIA

DD 29.6.16, n. 5847 - Avviso pubblico per la individuazione di massimo 5 Associazioni di 2° livello maggiormente rappresentative su scala regionale nell'area della disabilità, per la successiva

designazione di n. 5 rappresentanti in seno all' "Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità" (art. 352, comma 4, lett. d), della L.R. n. 11/2015 e DGR n. 286 del 21 marzo 2016).

POLITICHE SOCIALI

EMILIA-ROMAGNA

L.R. 15.7.16, n.11 Modifiche legislative in materia di politiche sociali, abitative, per le giovani generazioni e servizi educativi per la prima infanzia, conseguenti alla riforma del sistema di governo regionale e locale. (BUR n. 216 del 15.7.16)

TITOLO I

Oggetto della legge regionale

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 65, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni), reca disposizioni di adeguamento delle leggi regionali vigenti in materia di politiche sociali, per le giovani generazioni, e abitative, volte al completamento del processo di riordino e all'armonizzazione della normativa regionale in dette materie.

TITOLO II

Modifiche legislative in materia di servizi sociali

CAPO I

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003 in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali

Art. 2

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2003

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è sostituito dal seguente:

“1. La presente legge, ispirandosi ai principi ed ai valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in armonia con la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) ed in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni), detta norme per la promozione della cittadinanza sociale, dei diritti e delle garanzie ad essa correlati, per la definizione e la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.”.

Art. 3

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 2 del 2003

1. La lettera j) del comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituita dalla seguente:

“j) interventi di sostegno all'inserimento e reinserimento lavorativo delle persone disabili e in condizione di fragilità e vulnerabilità, anche in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 14 (Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari);”.

Art. 4

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2003

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

“3. La definizione dei livelli di cui al comma 2, è attuata previa concertazione con la Cabina di regia per le politiche sociali e sanitarie, sentita la Commissione assembleare competente.”.

Art. 5

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 2 del 2003

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituita dalla seguente:

“b) agevolazioni tariffarie e d'imposta;”.

Art. 6

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 2 del 2003

1. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

“5. La Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente, stabilisce con propria direttiva le condizioni per la concessione degli assegni di cura, la loro entità, le procedure di concessione e le modalità di controllo dell'attuazione da parte del responsabile del caso del programma assistenziale individualizzato o, per i minori in affidamento familiare, del progetto educativo individuale.”.

Art. 7

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 2 del 2003

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

“1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative ed i compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, in forma singola o associata, di norma in ambito distrettuale, secondo le forme previste dal Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).”.

Art. 8

Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 2 del 2003

1. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituita dalla seguente:

“h) realizza il sistema informativo integrato di interventi e servizi sociali regionale in raccordo con il sistema informativo di interventi e servizi sociali nazionale, come previsto dall'articolo 21 della legge n. 328 del 2000;”.

2. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

“4. La Regione esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dall'articolo 15, comma 3 e comma 5 lettere a), b), c), e d), con le modalità previste dall'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), nonché il potere sostitutivo nei confronti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui all'articolo 22, comma 1.”.

Art. 9

Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 2 del 2003

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituita dalla seguente:

“f) prevede che i Comuni, singoli o associati, negli ambiti territoriali di attività, svolgano funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sull'attività delle Aziende”.

Art. 10

Modifiche all'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2003

1. Il comma 13 dell'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dalla seguente:

“13. I Comuni, singoli o associati, svolgono funzioni di monitoraggio e vigilanza dell'attività delle Aziende. La direttiva regionale che stabilisce i parametri per la trasformazione delle Istituzioni in Aziende determina per quali inadempienze gli enti preposti al controllo possono prevedere il commissariamento dell'Azienda.”.

Art. 11

Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente: “Il Piano regionale ha durata triennale e conserva efficacia fino all'entrata in vigore di quello successivo. Stabilisce gli indirizzi per la realizzazione e lo sviluppo del sistema integrato.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 27 è abrogato.

3. Il comma 5 dell'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

“5. Il Piano regionale indica altresì gli ambiti di formazione e riqualificazione degli operatori sociali e socio-sanitari che concorrono alla definizione della programmazione generale del sistema formativo di cui all'articolo 44 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).”.

4. Il comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

“6. Il Piano è adottato dall'Assemblea legislativa su proposta della Giunta, acquisiti i pareri del Consiglio delle Autonomie locali e della Conferenza regionale del Terzo settore, sentite le organizzazioni sindacali.”.

Art. 12

Sostituzione dell'articolo 28 della legge regionale n. 2 del 2003

1. L'articolo 28 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 28

Sistema informativo dei servizi sociali

1. La Regione istituisce il sistema informativo integrato di interventi e servizi sociali nell'ambito del sistema informativo di interventi e servizi sociali nazionale previsto dall'articolo 21 della legge n. 328 del 2000.

2. Il sistema informativo integrato di interventi e servizi sociali assicura la disponibilità dei dati significativi relativi all'analisi dei bisogni e dell'offerta di servizi e strutture socio-educative, socio-assistenziali e socio-sanitarie del territorio. Il sistema informativo è finalizzato alla programmazione e valutazione delle politiche sociali, ad un corretto utilizzo delle risorse, alla promozione ed attivazione di progetti europei, nonché al coordinamento con le strutture sanitarie, educative, formative, culturali, del lavoro e dell'occupazione, urbanistiche ed abitative. Il trattamento dei dati per le finalità di programmazione e valutazione delle politiche sociali si considera di rilevante interesse pubblico.

3. I soggetti operanti nel sistema integrato sono tenuti, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), a fornire annualmente alla Regione i dati necessari al sistema.

4. La Regione fissa il sistema di regole e sviluppa le strutture tecnologiche finalizzate all'integrazione e interoperabilità dei sistemi informativi dei soggetti operanti nel sistema, come previsto dalla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), assicurando, anche in riferimento alla protezione dei dati personali, standard di qualità e adeguate modalità di accessibilità, trasmissione e trattamento dei dati necessari ad alimentare il sistema informativo integrato di interventi e servizi sociali regionale e nazionale, nel rispetto del principio di pertinenza, indispensabilità e non eccedenza.

5. La Regione è autorizzata, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 196 del 2003, al trattamento, comunicazione e diffusione, anche in forma aggregata, dei dati raccolti da soggetti pubblici e privati.”.

Art. 13

Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2003

1. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: “Il Piano di zona, di ambito distrettuale, ai sensi dell'articolo 9 della L.R. n. 19 del 1994, predisposto sulla base delle indicazioni del Piano regionale, ha durata triennale e conserva efficacia fino all'entrata in vigore di quello successivo.”;

b) alla lettera a), le parole: “tenuto conto dell'intesa triennale da sancirsi in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali,” sono soppresse;

c) la lettera g) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“g) individua i fabbisogni di formazione degli operatori ai fini della programmazione della relativa offerta formativa;”.

2. Il comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

“3. Il Piano di zona, promosso su iniziativa del rappresentante legale dell'ente locale capofila distrettuale, è approvato con accordo di programma, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, della legge n. 328 del 2000, dai competenti organi dei Comuni e, ove ad esse siano conferite le funzioni, delle Unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), compresi nel territorio del distretto. Per gli interventi socio-sanitari, ivi compresi quelli connotati da elevata integrazione sanitaria, previsti anche dal programma delle attività territoriali di cui all'articolo 3 quater, comma 2, del D.lgs. n. 502 del 1992, l'accordo è sottoscritto d'intesa con il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 11, comma 2.”.

3. Il comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2003 è abrogato.

Art. 14

Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 2 del 2003

1. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

“1. Nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana), sono individuati gli interventi sociali volti ad assicurare piena efficacia agli obiettivi degli stessi programmi.”.

Art. 15

Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 2 del 2003

1. Il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

“3. La Giunta regionale disciplina le modalità di presentazione dei reclami da parte degli utenti, tenuto conto della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) e della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 (Norme sul difensore civico regionale).

Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del difensore civico).”.

Art. 16

Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 2 del 2003

1. Il comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

“3. La Regione promuove iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attività dei soggetti del Terzo settore e dei soggetti senza scopo di lucro di cui all'articolo 20, assicurando il confronto con le rispettive rappresentanze.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 34 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

“4. Alla programmazione, progettazione e realizzazione delle attività formative di cui al comma 2 si applicano le norme della legge regionale n. 12 del 2003, tenuto conto di quanto previsto dal Piano regionale.”.

Art. 17

Modifiche all'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2003

1. Il comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2003, è sostituito dal seguente:

“3. Gli organismi tecnici trasmettono annualmente ai Comuni interessati ed alla Regione, una relazione sull'attività di vigilanza con le caratteristiche e nei termini stabiliti dalla direttiva di cui all'articolo 35, comma 2. La sintesi delle relazioni pervenute è pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT)”.

Art. 18

Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 2 del 2003

1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 38 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente: “La Giunta regionale, previa concertazione con la Cabina di regia per le politiche sociali e sanitarie e sentito il parere della Conferenza regionale del Terzo settore, individua, nel rispetto dei parametri di cui al comma 1, i servizi il cui esercizio è subordinato all'accreditamento.”.

2. Il comma 5 dell'articolo 38 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

“5. La Regione assicura il monitoraggio sull'attuazione del sistema di accreditamento al fine di favorire la piena realizzazione delle finalità di cui al presente articolo.”.

Art. 19

Modifiche all'articolo 44 della legge regionale n. 2 del 2003

1. Il comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

“1. Gli Enti locali valorizzano l'apporto del volontariato alla realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, anche mediante la stipula di convenzioni, ai sensi della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)) per l'erogazione di prestazioni ed attività, anche di carattere promozionale, compatibili con la natura e le finalità del volontariato.”.

Art. 20

Modifiche all'articolo 45 della legge regionale n. 2 del 2003

1. Il comma 4 dell'articolo 45 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

“4. Agli oneri derivanti dalle attività di formazione di cui all'articolo 34 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti disponibili a valere sulla legge regionale n. 12 del 2003, nonché da finanziamenti provenienti dall'Unione europea per iniziative ed interventi in materia di politiche formative.”.

Art. 21

Modifiche all'articolo 47 della legge regionale n. 2 del 2003

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale n. 2 del 2003 è abrogata.

2. Il comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

“3. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, annualmente individua le azioni per il perseguimento degli indirizzi del Piano regionale di cui all'articolo 27 e ripartisce le risorse del Fondo sociale regionale per le iniziative di cui al comma 1, lettera b), ed al comma 2.”.

Art. 22

Modifiche all'articolo 66 della legge regionale n. 2 del 2003

1. I commi 2 e 4 dell'articolo 66 della legge regionale n. 2 del 2003 sono abrogati.

2. Al comma 5 dell'articolo 66 della legge regionale n. 2 del 2003, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “In particolare, la Regione esercita in materia le funzioni di vigilanza sugli organi, di controllo sul funzionamento generale, di approvazione di modifiche statutarie ed istituzionali, di depubblicizzazione, e i Comuni esprimono parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di interesse comunale.”.

CAPO II

Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2004 in materia di integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati

Art. 23

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2004

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole “alle Province ed” sono soppresse;

b) le parole “degli articoli 4 e 5” sono così modificate: “dell'articolo 5”.

2. Il secondo periodo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2004, è sostituito dal seguente: “Tale programma, formulato sentito il Consiglio delle Autonomie locali e tenendo conto dell'attività di osservazione del fenomeno migratorio di cui al comma 4, nonché delle

indicazioni contenute nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali previsto all'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003, definisce le linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi per l'immigrazione di cui ai Capi III e IV della presente legge; per la formulazione del Programma la Regione svolge formali occasioni di confronto e consultazione con le consulte di cui all'articolo 8;”.

3. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2004 è sostituita dalla seguente:

“c) definizione degli indirizzi e finanziamento degli interventi per l’inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati di cui all’articolo 5;”.

Art. 24

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2004

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2004, le parole: “I Comuni, ai fini dell’inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati, attuano, in forma singola od associata, mediante associazioni intercomunali, comunità montane ed unioni di Comuni, disciplinate dalla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali),” sono sostituite dalle parole: “Ai fini dell’inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati, i Comuni, o le loro Unioni, esercitano”.

Art. 25

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2004

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2004 è sostituito dal seguente:

“2. La Regione promuove altresì l'istituzione di Consulte di ambito distrettuale, comunale, o di Unione di Comuni, per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, promosse dai Comuni, o dalle loro Unioni, anche con la presenza delle parti sociali, dei soggetti del terzo settore, degli organismi periferici dello Stato, delle Aziende unità sanitarie locali, ed una rappresentanza a carattere elettivo per quanto attiene la componente dei cittadini stranieri immigrati.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2004 è aggiunto il seguente:

“2 bis. La Regione esercita una funzione di monitoraggio rispetto alle esperienze realizzate in ambito locale, e promuove, di concerto con i Comuni, o le loro Unioni, occasioni di confronto e riflessione in materia di integrazione a livello regionale anche al fine della formulazione e dell’aggiornamento del Programma triennale per l’integrazione dei cittadini stranieri immigrati di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a).”.

Art. 26

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 5 del 2004

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 5 del 2004, le parole “delle Province,” sono soppresse.

2. Al comma 3, dell'articolo 9 della legge regionale n. 5 del 2004, le parole “, Province” sono soppresse.

Art. 27

Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 5 del 2004

1. Al termine del comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale n. 5 del 2004 è aggiunto il seguente periodo: “Le prestazioni di cui al presente comma sono erogate ai sensi di quanto disposto dall’articolo 35, commi 4 e 6, del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998”. **Art. 28**

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 5 del 2004

1. Al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale n. 5 del 2004, le parole “ed i Comuni” sono sostituite dalle seguenti: “i Comuni, o le loro Unioni”.

Art. 29

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 5 del 2004

1. Al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale n. 5 del 2004, le parole: “e le Province, nell’ambito delle competenze e degli interventi di politica del lavoro disciplinati dalle leggi regionali, favoriscono” sono sostituite dalle parole: “, nell’ambito delle competenze e degli interventi di politica del lavoro disciplinati dalle leggi regionali, favorisce”.

2. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 5 del 2004, le parole "le Province" sono sostituite dalle parole: "i Comuni, o le loro Unioni,".

Art. 30

Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 5 del 2004

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 5 del 2004 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione, i Comuni, o le Unioni di Comuni, per l'integrazione culturale e sociale dei cittadini stranieri immigrati, esercitano le funzioni connesse alla concessione di contributi per attività di carattere sociale, culturale ed assistenziale svolte da associazioni iscritte ai registri di cui alla legge regionale n. 34 del 2002 e da organizzazioni associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)).".

CAPO III

Ulteriori modifiche legislative in ambito sociale

Art. 31

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 29 del 1997

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 21 agosto 1997, n. 29 (Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili) è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione redige l'elenco degli interpreti della lingua dei segni italiana. Tale elenco deve essere comunicato ai Comuni.".

Art. 32

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 3 del 2008

1. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3 (Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della regione Emilia-Romagna), la parola "Annualmente" è sostituita dalle parole: "A cadenza triennale".

TITOLO III

Modifiche legislative in materia di terzo settore

CAPO I

Modifiche alla legge regionale n. 34 del 2002

Art. 33

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 34 del 2002

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)), è aggiunto il seguente comma:

"6 bis. L'iscrizione nel registro regionale delle associazioni comporta il diritto all'iscrizione, su semplice istanza dell'associazione interessata, nei registri locali dei Comuni, o delle loro Unioni, ove istituiti, secondo quanto disposto dall'articolo 2 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 8 (Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della Giornata della cittadinanza solidale).".

Art. 34

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 34 del 2002

1. All'articolo 6 della legge regionale n. 34 del 2002 dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente comma:

"4 ter. Le articolazioni territoriali e i circoli affiliati, aventi sede in Emilia Romagna, delle associazioni già iscritte nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale sono iscritti di diritto nel registro regionale. Ai fini dell'iscrizione, tali articolazioni territoriali producono gli atti che hanno consentito l'iscrizione al registro nazionale e idonea documentazione, così come stabilito dalla Giunta regionale con proprio atto.".

Art. 35

Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale n. 34 del 2002

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 9

Contributi finanziari per il sostegno dell'associazionismo

1. La Regione assegna contributi finanziari alle associazioni aventi rilevanza regionale iscritte al registro di cui all'articolo 4 per la realizzazione di progetti di interesse e diffusione regionale, nonché di sostegno e valorizzazione delle attività delle associazioni a rilevanza locale.

2. La Regione assegna altresì contributi a soggetti gestori di centri di servizio per la realizzazione di attività di sostegno e qualificazione delle associazioni di promozione sociale iscritte. A tal fine, i medesimi soggetti erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi offrendo consulenza e assistenza qualificata, strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività, nonché assumendo iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad associazioni di promozione sociale.

3 La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale del Terzo settore, con proprio atto:

a) stabilisce annualmente le priorità di assegnazione nonché le modalità ed i criteri per l'accesso e per l'erogazione delle sovvenzioni di cui al comma 1;

b) definisce le modalità i criteri per l'individuazione dei soggetti gestori di cui al comma 2, nonché le modalità e le procedure per l'assegnazione a questi dei contributi di cui al medesimo comma.”.

Art. 36

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 34 del 2002

1. All'inizio del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 34 del 2002 è inserito il seguente periodo: “Le associazioni di promozione sociale iscritte devono dare comunicazione ai Comuni in merito alla loro sede ed ai locali in cui intendono svolgere le proprie attività.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 34 del 2002 è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. Le associazioni possono accedere ai benefici di cui al presente articolo a condizione che le attività svolte nelle sedi interessate siano di promozione sociale. Altre attività sono ammesse solo se strumentali e accessorie a quelle di promozione sociale.”.

CAPO II

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2005

Art. 37

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 12 del 2005

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)), è aggiunto il seguente comma:

“4 bis. L'iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni comporta il diritto all'iscrizione, su semplice istanza dell'organizzazione interessata, nei registri locali dei Comuni, o delle loro Unioni, ove istituiti, secondo quanto disposto dall'articolo 2 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 8 (Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della Giornata della cittadinanza solidale).”.

CAPO III

Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2014

Art. 38

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 8 del 2014

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 8 (Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della giornata della cittadinanza solidale), le parole “, non essendo iscritte nei registri regionali,” sono soppresse.

TITOLO IV

Modifiche legislative in materia di politiche per le giovani generazioni

Art. 39

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2008

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), dopo la lettera i), è aggiunta la seguente lettera:

“i bis) favorisce il coinvolgimento delle famiglie, anche in associazione tra loro, nelle politiche educative rivolte ai minorenni.”.

Art. 40

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 2008

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) promuove un'azione di raccordo tra le diverse realtà distrettuali, in modo da perseguire omogeneità di opportunità e di qualità nel sistema dei servizi e degli interventi in tutto il territorio regionale, di monitorarne la qualità e di valorizzare le buone prassi esistenti;”;

b) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

“g) prepara, in accordo con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, le persone individuate dai servizi del territorio disponibili a svolgere attività di tutela e curatela e garantisce la consulenza ai tutori e ai curatori nominati;”.

Art. 41

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 14 del 2008

1. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dal seguente:

“5. La Regione:

a) individua forme di coordinamento e d'integrazione dell'osservatorio con gli altri osservatori e organismi di monitoraggio previsti dalla legislazione vigente;

b) promuove, per le finalità indicate al comma 1, la collaborazione e lo scambio di informazioni con soggetti privati;

c) specifica ed articola i compiti e gli obiettivi della sezione giovani.”.

Art. 42

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 2008

1. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 2008, è sostituito dal seguente: “Il programma contiene le linee d'indirizzo per la predisposizione dei piani distrettuali per la salute e il benessere.”.

Art. 43

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 14 del 2008

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dal seguente: “Gli interventi dovranno tener conto delle singole e diverse fasi dello sviluppo emotivo, cognitivo e sociale dei ragazzi, del ruolo educativo delle famiglie e delle diverse agenzie educative, ed essere adeguati ai contesti di vita.”.

Art. 44

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 14 del 2008

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dai seguenti:

“1. La Regione promuove l'educazione ai media e alle tecnologie, compresi i social network, in quanto fondamentali strumenti per lo sviluppo del senso critico, della capacità di analisi dei messaggi e delle strategie comunicative, dell'uso creativo e consapevole delle potenzialità espressive proprie dei diversi soggetti della comunicazione e dei diversi media. A tal fine sostiene iniziative di ricerca e progetti di formazione rivolti alle giovani generazioni riguardanti l'educazione alla comprensione e all'uso dei linguaggi mediali, anche rivolti al contrasto della dipendenza e del cyberbullismo.

1 bis. Le azioni di cui al comma 1 sono svolte anche attraverso convenzioni con centri studi, poli specialistici, università, scuole e associazionismo.”.

Art. 45

Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale n. 14 del 2008

1. L'articolo 14 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 14

Offerta territoriale per il tempo libero e opportunità educative

1. La Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, valorizza il tempo extrascolastico dei bambini e degli adolescenti attraverso la promozione di servizi ed iniziative, gestiti da soggetti pubblici o privati, che arricchiscono il loro percorso di crescita, anche tramite le risorse di cui al Fondo sociale regionale di cui all'articolo 47, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2003. Le iniziative e i servizi sono finalizzati allo sviluppo dell'autonomia personale e della vita di gruppo, favorendo l'esercizio del diritto di cittadinanza, anche tramite il protagonismo consapevole, l'educazione alla legalità e al rispetto delle persone e delle cose. I servizi sono, inoltre, luogo privilegiato per la valorizzazione delle diverse potenzialità, per l'integrazione e la socializzazione di bambini ed adolescenti, in un'ottica di lavoro di comunità.

2. Tutti i servizi pubblici e quelli che fruiscono di finanziamenti pubblici, ivi compresi quelli indicati al presente articolo, sono aperti ai bambini e agli adolescenti, senza distinzione di sesso, condizione di salute o disabilità, religione, etnia e gruppo sociale e garantiscono il rispetto delle vigenti norme di sicurezza, nonché spazi attrezzati idonei per le attività previste. In tutti i servizi e le attività è richiesta la presenza di un adulto responsabile, possibilmente in possesso del titolo di educatore o di insegnante, o comunque di documentata esperienza in campo educativo.

3. La Regione riconosce e incentiva la funzione svolta, mediante le attività di oratorio o similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dalle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

4. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 1 agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo), la Regione valorizza e incentiva le iniziative di carattere socio-educative, culturali e di aggregazione rivolte agli adolescenti, quali l'organizzazione di attività laboratoriali e di sostegno allo studio quale contrasto alla dispersione scolastica, con attenzione all'inclusione e all'accoglienza nella comunità locale, anche in rapporto con i servizi territoriali.

5. I soggetti del terzo settore e i soggetti senza fini di lucro di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), concorrono alla definizione del piano di zona secondo le modalità di cui alla legge regionale n. 2 del 2003.

6. La Regione valorizza e incentiva lo scoutismo, quale modello educativo che si realizza attraverso l'apprendimento dall'esperienza, in un contesto di vita comunitaria, che consente di curare lo sviluppo graduale e globale della persona. Nell'ambito delle attività di campeggio è consentito l'uso di fuochi in apposite piazzole fisse o rimovibili, senza arrecare danno all'ambiente e nel rispetto delle norme che ne regolano le modalità.

7. Il centro di aggregazione è un punto d'incontro e di socializzazione per adolescenti ad accesso diretto, nel quale le attività e le iniziative diventano opportunità per sviluppare processi di assunzione di responsabilità, di impegno, di educazione alla cooperazione e alla solidarietà. Gli adulti sono rappresentati soprattutto da educatori, in veste di facilitatori delle relazioni nei gruppi e tra i gruppi e di accompagnatori nei percorsi di rielaborazione di idee in progetti e di progetti in azioni concrete.

8. Il gruppo educativo di sostegno alle competenze personali e scolastiche è un servizio di accompagnamento nella quotidianità di preadolescenti e adolescenti ad accesso diretto o ad invio da parte dei servizi sociali. Il gruppo educativo mira, in particolare, al sostegno di ragazzi e ragazze con difficoltà di socializzazione o esposti al rischio di dispersione scolastica o emarginazione. Esso valorizza il sostegno tra pari e il mutuo aiuto e attiva la pluralità delle risorse presenti su ogni territorio, attraverso la progettazione condivisa e integrata.

9. L'educativa di strada è un'attività rivolta a gruppi spontanei di adolescenti e giovani nei luoghi di ritrovo, finalizzata a costruire una relazione significativa tra di loro e con gli educatori, anche attraverso iniziative co-progettate, e a far emergere idee, bisogni, risorse che consentano di rafforzare i fattori protettivi e ridurre quelli di rischio. L'educativa di strada è uno strumento per veicolare informazioni significative, in grado di influire su atteggiamenti e comportamenti a rischio ed, eventualmente, facilitare l'accesso ai servizi territoriali.

10. Il centro estivo, servizio semiresidenziale, svolge attività ludiche o laboratoriali ed è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, secondo quanto previsto nella direttiva indicata al comma 12.

11. La Regione riconosce il valore educativo del soggiorno di vacanza, anche in forma di campeggio, sia in strutture ricettive fisse, sia in aree attrezzate che non attrezzate e ne stabilisce, con la direttiva indicata al comma 12, le tipologie, i requisiti strutturali e organizzativi.

12. I soggetti gestori dei servizi pubblici e privati sono tenuti a dare comunicazione dell'attività al Comune nel quale questa si svolge, per consentire l'attività di vigilanza. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, nel rispetto della legge regionale n. 2 del 2003, stabilisce con direttiva i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività stessa, nonché le relative modalità di controllo.”.

Art. 46

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 14 del 2008

1. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dal seguente:

“3. Il centro opera almeno nelle seguenti aree:

- a) area dell'informazione: permette alle famiglie con figli un accesso rapido e amichevole alle informazioni utili alla vita quotidiana e alle opportunità del territorio;
- b) area del sostegno alle competenze genitoriali: principalmente interventi di ascolto, colloquio e consulenza educativa, percorsi di mediazione familiare, consulenze tematiche e counseling genitoriale;
- c) area dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie: in particolar modo attraverso l'attivazione e la promozione di gruppi di famiglie-risorsa, gruppi di auto-mutuo aiuto, progetti d'integrazione per famiglie di nuova immigrazione e banche del tempo, quali sistemi di scambio di attività, di servizi e saperi tra le persone, ponendo un'attenzione specifica alla dimensione multiculturale.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dai seguenti commi:

“4. I centri per le famiglie programmano la propria attività in stretta connessione con la programmazione di ambito distrettuale, in modo da contribuire a rendere coerenti ed integrabili l'insieme delle azioni promosse nel territorio a favore prioritariamente delle famiglie con figli minori. Al fine di realizzare il sostegno alle famiglie indicato ai commi 2 e 3, i centri dovranno attivare relazioni stabili con gli altri nodi della rete territoriale, in particolare:

- a) con il settore socio-sanitario e sanitario, tra cui i consultori familiari;
- b) il settore educativo, scolastico e culturale, tra cui le autonomie scolastiche e i centri di servizio indicati all'articolo 22 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro);
- c) il settore sociale.

4 bis. Particolare attenzione deve essere posta dai centri per le famiglie nel costruire percorsi di collaborazione con le forme organizzate dei cittadini e delle famiglie, nonché delle organizzazioni del privato sociale, riconoscendole come risorsa e valorizzandone la ricchezza in un'ottica di lavoro di comunità, anche attraverso forme di raccordo stabili. Laddove lo si ritenga utile e nel rispetto della normativa vigente, i Comuni possono prevedere altresì l'affidamento di una o più attività del centro per le famiglie a idonei soggetti del terzo settore.”.

Art. 47

Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 14 del 2008

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dal seguente:

“1. Nell'ambito della pianificazione territoriale, al fine di garantire una maggiore efficacia agli interventi rivolti all'infanzia e all'adolescenza di carattere sociale, sanitario, scolastico, educativo, del tempo libero, in ogni distretto vengono realizzate azioni di coordinamento tra enti locali, AUSL, soggetti gestori di servizi socio-educativi, scuole, soggetti del terzo settore competenti in materia e le diverse agenzie educative.”

Art. 48

Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale n. 14 del 2008

1. L'articolo 21 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 21

Coordinamento tecnico territoriale per l'infanzia e l'adolescenza

1. Ogni conferenza territoriale sociale e sanitaria attiva, quale proprio organo consultivo, un coordinamento tecnico per l'infanzia e l'adolescenza, che svolge un ruolo di raccordo e confronto tra i diversi distretti, in merito alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, in coerenza con il piano sociale e sanitario regionale.

2. Nella composizione del coordinamento è garantita la rappresentanza dei diversi territori distrettuali, con la presenza di esperti in ambito sociale, sanitario, educativo, scolastico e del privato sociale. È, inoltre, promosso l'apporto delle amministrazioni dello Stato competenti in materia di sicurezza e giustizia. Il coordinamento si avvale dell'ufficio di supporto delle conferenze territoriali sociali e sanitarie.”

Art. 49

Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 14 del 2008

1. Il comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dal seguente:

“1. È istituito presso la Presidenza della Giunta il coordinamento regionale per l'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, organismo consultivo della Giunta stessa.”

Art. 50

Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 14 del 2008

1. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione individua nell'armonizzazione e nel coordinamento di tutte le politiche ed attività di prevenzione, la condizione essenziale per la loro efficacia, efficienza ed economicità.”

Art. 51

Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 14 del 2008

1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dal seguente: “La Regione riconosce nel coordinamento di cui all'articolo 21 l'ambito di raccordo del sistema di protezione. Per favorire tale ruolo la Regione promuove intese con le amministrazioni dello Stato interessate.”

Art. 52

Modifiche all'articolo 25 della legge regionale n. 14 del 2008

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 14 del 2008 è inserita la seguente lettera:

“b bis) favorire pratiche di sostegno psicologico per i bambini ed i ragazzi ricoverati;”

Art. 53

Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 14 del 2008

1. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale n. 14 del 2008, le parole: “le province,” sono sostituite dalle parole “le Province, la Città metropolitana di Bologna, nell'ambito delle rispettive competenze,”.

Art. 54

Sostituzione dell'articolo 31 della legge regionale n. 14 del 2008

1. L'articolo 31 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 31

Affidamento familiare e accoglienza in comunità

1. Il bambino o ragazzo temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e di aiuto disposti, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento in una comunità, con connotazione di tipo familiare ai sensi della normativa regionale in materia, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza, fatti salvi gli eventuali diversi provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare o in una casa famiglia.

3 La scelta del tipo di accoglienza, nel rispetto dei provvedimenti giudiziari, è determinata dalle esigenze del bambino, dell'adolescente e della sua famiglia e dall'opportunità di ridurre al minimo la permanenza fuori dalla famiglia d'origine.

4. La Regione favorisce un'azione di monitoraggio e di raccordo tra le diverse realtà territoriali, in modo da perseguire omogeneità di opportunità ed efficacia nel sistema di accoglienza in tutto il territorio regionale.

5. La Regione garantisce, tramite i competenti servizi territoriali, a ciascun bambino o adolescente che deve essere allontanato dal proprio contesto familiare e sociale, anche insieme a uno dei genitori, la protezione necessaria e un percorso educativo personalizzato di alta qualità, qualunque sia la forma di accoglienza predisposta per lui, all'interno di un quadro di risposte differenziate, per soddisfarne gli specifici bisogni di sostegno, tutela, riparazione ed accompagnamento, anche oltre il diciottesimo anno d'età.

6. La Regione, in attuazione dell'articolo 35 della legge regionale n. 2 del 2003, stabilisce con direttiva unitaria le condizioni per l'affidamento familiare e i requisiti strutturali e organizzativi per l'accoglienza in comunità.”.

Art. 55

Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 14 del 2008

1. Al comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale n. 14 del 2008, le parole “e le province favoriscono” sono sostituite dalla parola: “favorisce”.

2. Il comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale n. 14 del 2008, è sostituito dal seguente:

“2. Le linee prioritarie di programmazione regionale di cui all'articolo 33 prevedono azioni e interventi volti a valorizzare il ruolo dell'apprendimento non formale da parte dei giovani, quale opportunità per affermare capacità, potenzialità, interessi e passioni. In particolare, la programmazione regionale sostiene sperimentazioni di certificazione delle competenze e delle abilità acquisite in ambito non formale, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2003, dalla decisione 2241/2004/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) e dalla risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 24 novembre 2005 - "Rispondere alle preoccupazioni dei giovani in Europa - attuare il patto europeo per la gioventù e promuovere la cittadinanza attiva" 2005/C 292/03 (sistema Youth Pass).”.

Art. 56

Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 14 del 2008

1. Al comma 4 dell'articolo 38 della legge regionale n. 14 del 2008, le parole “Secondo quanto previsto dagli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale n. 17 del 2005” sono sostituite dalle parole “Secondo quanto previsto dagli articoli 24, 25, 26, 26 bis, 26 ter, 26 quater, 26 quinquies, 26 sexies, 26 septies e 26 octies della legge regionale n. 17 del 2005”.

2. Il comma 6 dell'articolo 38 della legge regionale n. 14 del 2008, è sostituito dal seguente:

“6. La Regione e i Comuni, in forma singola o associata, favoriscono la creazione e l'implementazione di strumenti quali gli incubatori e acceleratori di impresa in grado di cogliere le esigenze di promozione imprenditoriale innovativa e creativa e di privilegiare il riequilibrio di

genere e multiculturale. Promuovono, inoltre, servizi informativi volti ad agevolare lo sviluppo di attività svolte in forma autonoma o cooperativa da parte dei giovani.”.

3. Il comma 8 dell'articolo 38 della legge regionale n. 14 del 2008 è abrogato.

Art. 57

Sostituzione dell'articolo 42 della legge regionale n. 14 del 2008

1. L'articolo 42 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 42

Mobilità e cittadinanza europea

1. La Regione, in raccordo con le agenzie nazionali preposte, promuove e supporta le attività legate alla mobilità giovanile transnazionale nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva, in coerenza con i programmi europei che le sostengono.

2. La Regione ed i Comuni, in forma singola o associata, promuovono e supportano scambi giovanili, attività di volontariato, progetti d'iniziativa giovanile, seminari e corsi transnazionali ideati, pianificati e realizzati direttamente dai giovani, dai loro gruppi, anche informali, e dalle loro associazioni.

3. La Regione sostiene le esperienze di servizio civile all'estero in paesi in via di sviluppo o in zone di pacificazione, quale occasione privilegiata per sperimentare da parte dei giovani i valori costituzionali di solidarietà, di difesa civile non armata e nonviolenta e di costruzione del bene comune, in coerenza con le finalità della legge regionale n. 20 del 2003.

4. La Regione ed i Comuni, in forma singola o associata, promuovono la formazione permanente e continua degli animatori socio-culturali di attività giovanili transnazionali, favorendo, inoltre, la partecipazione degli animatori alle attività di formazione.

5. La Regione, d'intesa con le agenzie nazionali preposte, favorisce il riconoscimento delle competenze e delle abilità acquisite in ambito non formale attraverso le attività di mobilità giovanile transnazionale.

6. La Regione, d'intesa con i Comuni, in forma singola o associata, promuove e supporta le iniziative e le attività del dialogo europeo strutturato con i giovani, promosso dalla normativa europea in materia.”.

TITOLO V

Modifiche legislative in materia di politiche abitative

Art. 58

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2001

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) è inserito il seguente comma:

“2 bis. La Regione esercita le funzioni concernenti l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio destinato alla locazione permanente, realizzato con contributi pubblici dagli operatori di cui all'articolo 14, comma 1, con esclusione dei Comuni. L'Assemblea legislativa, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica), definisce la procedura e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, nonché la disciplina relativa alla destinazione delle risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei contributi e quella inerente gli alloggi non oggetto di trasformazione, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) l'autorizzazione può essere richiesta, previo parere favorevole del comune interessato, dall'operatore che ha realizzato l'intervento con contributo pubblico o dall'operatore che gli è subentrato ai sensi dell'articolo 14, comma 1;
- b) siano decorsi almeno cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori;
- c) la proprietà sia acquisita dai soci già assegnatari in godimento o dai locatari;
- d) la richiesta di autorizzazione riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi facenti parte dell'intervento oggetto del contributo pubblico, fermo restando che per gli alloggi non alienati deve essere rispettato il vincolo della destinazione a godimento o locazione permanente;
- e) siano fissati specifici parametri per la determinazione dell'ammontare dei contributi da restituire;

f) gli importi da restituire siano rivalutati di una percentuale non superiore al 75 per cento dell'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, ove la normativa statale non preveda la fissazione di una percentuale specifica;

g) le risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei contributi sono finalizzate alla programmazione degli interventi previsti all'articolo 2, comma 1;

h) gli alloggi non interessati dalla autorizzazione possono essere alienati quale complesso unitario, per singolo intervento, ad un terzo, alle condizioni indicate all'articolo 14, comma 1, e possono essere oggetto di una successiva ed unica trasformazione, che può essere richiesta sia dall'operatore che ha realizzato l'intervento sia da un successivo subentrato ai sensi dell'articolo 14, comma 1;

i) in via di prima applicazione, il limite quantitativo stabilito dalla precedente lettera d) non trova applicazione per gli operatori di cui all'articolo 14, comma 1, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risultino essere sottoposti a fallimento o a procedura di liquidazione coatta amministrativa, ovvero risultino essere stati ammessi, a norma dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), alla procedura di concordato preventivo. La norma di cui alla presente lettera si applica anche agli operatori nei cui confronti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, penda procedimento per la dichiarazione di fallimento a norma dell'articolo 15 del regio decreto n. 267 del 1942, ovvero procedimento per l'accertamento dello stato di insolvenza a norma dell'articolo 195 del regio decreto n. 267 del 1942. In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa l'autorizzazione potrà essere richiesta dal curatore fallimentare, debitamente autorizzato dagli organi della procedura a norma dell'articolo 35 del regio decreto n. 267 del 1942, o dal commissario liquidatore, debitamente autorizzato dagli organi della procedura a norma dell'articolo 206, secondo comma, del regio decreto n. 267 del 1942. In caso di società ammessa alla procedura di concordato preventivo, l'autorizzazione potrà essere richiesta dal legale rappresentate, sulla base del piano depositato a norma dell'articolo 161, lettera e), del regio decreto n. 267 del 1942, debitamente autorizzato dagli organi della procedura a norma dell'articolo 167, secondo comma, legge fallimentare. Anche nel caso di concordato approvato e in corso di omologa o già omologato a norma dell'articolo 180 del regio decreto n. 267 del 1942, l'autorizzazione potrà essere richiesta dal legale rappresentante della società, sulla base del piano modificato, debitamente autorizzato dagli organi della procedura. Anche nei casi di autorizzazione disciplinati dalla presente lettera è necessario acquisire il parere favorevole alla trasformazione del comune interessato e trova applicazione quanto disposto dalla precedente lettera h).”.

Art. 59

Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 24 del 2001

1. Al comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale n. 24 del 2001 la parola “trenta” è sostituita con “sessanta”.

TITOLO VI

Modifiche legislative in materia di servizi educativi per la prima infanzia

Art. 60

Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 1 del 2000

1. Il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia) è sostituito dal seguente:

“2. Presso ciascun Comune capoluogo è istituito un Coordinamento pedagogico territoriale (CPT), di ambito provinciale, formato dai coordinatori pedagogici dei servizi per l'infanzia accreditati, con compiti di formazione, confronto e scambio delle esperienze, promozione dell'innovazione, sperimentazione e qualificazione dei servizi, nonché supporto al monitoraggio e valutazione del progetto pedagogico. La Regione promuove iniziative di raccordo di area vasta.”.

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 61

Norma di prima applicazione

1. Per l'anno 2016, ai fini dell'attuazione dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 34 del 2002, come sostituito dall'articolo 35 della presente legge, la Giunta regionale individua con proprio atto i soggetti destinatari e i servizi di cui al medesimo comma, tenendo conto, ove possibile, al fine di assicurare continuità ai servizi in corso, dei rapporti attivati dalle Province entro il 30 giugno 2015.

Art. 62

Norma transitoria

1. I procedimenti diretti al rilascio dell'autorizzazione, in corso alla data di esecutività dell'atto dell'Assemblea legislativa previsto dall'articolo 4, comma 2 bis, della legge regionale n. 24 del 2001, come inserito dall'articolo 58 della presente legge, sono conclusi secondo la disciplina contenuta nel medesimo atto.

Art. 63

Disposizioni finanziarie

1. In considerazione della modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli, a valere sulle risorse autorizzate nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018, con riferimento alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 5 del 2004, n. 34 del 2002, n. 12 del 2005, n. 14 del 2008 e n. 24 del 2001.

Art. 64

Abrogazioni

1. Il Capo II del Titolo VII della Parte Terza della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è abrogato.
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 2 del 2003: la lettera e) del comma 5 dell'articolo 15, gli articoli 18, 53, 56, 59, i commi 2 e 3 dell'articolo 62, gli articoli 63 e 67.
3. Gli articoli 4, 6, 7 e 11 della legge regionale n. 5 del 2004 sono abrogati.
4. Gli articoli 5 e 20 della legge regionale n. 14 del 2008 sono abrogati.

LAZIO

DGR 5.7.16, n. 384 - L. R. 38/96 articolo 47. Individuazione degli ambiti territoriali per la gestione associata da parte degli enti locali degli interventi e dei servizi socio assistenziali, compresi quelli di sostegno per l'inclusione attiva delle persone in condizioni di vulnerabilità, finanziati con le risorse del fondo nazionale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (BUR n. 57 del 19.7.16)

Note

La legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, in particolare, l'articolo 8 comma 3 lettera a) per cui “.. nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie...”;

Con la legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 sono stata date “Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”.

L'articolo 19 della suindicata normativa definisce la natura dei distretti socio sanitari, le relative caratteristiche di autonomia, le prestazioni e le attività assicurate con le diverse modalità, nonché i criteri di individuazione della dimensione territoriale degli stessi.

La legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 dispone il “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socioassistenziali nel Lazio” e successive modificazioni.

L'art. 47 comma c) della succitata normativa rimette al Piano socio assistenziale regionale il compito di indicare gli ambiti territoriali adeguati alla gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali, promuovendo le necessarie forme associative e di cooperazione tra gli enti locali interessati e forme di decentramento comunale.

L'unico Piano socio assistenziale della regione, formalmente adottato con deliberazione consiliare del 1 dicembre 1999 n. 591, relativo al triennio di programmazione 1999-2001, prevedeva che il distretto socio assistenziale funzionalmente coincidesse con quello sanitario costituendo lo stesso distretto il momento organizzativo dell'integrazione territoriale a livello sovracomunale dei servizi sociali e sanitari e, quindi, rappresentasse il centro unificato di erogazione dei servizi territoriali.

Il suindicato Piano ha:

- individuato i primi ambiti territoriali per la gestione associata degli interventi e dei servizi socio assistenziali, con specifica dei Comuni afferenti agli stessi;
- avviato una prima fase di sperimentazione relativamente alla programmazione territoriale dei servizi attraverso lo strumento del Piano di Zona.

L'articolo 34 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 prevede che:

- la Giunta regionale, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano socioassistenziale, determina, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per la ripartizione del fondo per l'attuazione del Piano socio-assistenziale regionale;
- le risorse finanziarie per l'attuazione del Piano socio-assistenziale regionale possono essere integrate con le risorse derivanti dal Fondo nazionale per le politiche sociali.

A Piano non più vigente, dalla fase di prima sperimentazione di cui sopra si è arrivati, negli anni, attraverso atti deliberativi di programmazione generale delle politiche sociali e finalizzazione delle relative risorse, ad un progressivo consolidamento del sistema di governance locale per quanto attiene gli ambiti territoriali ottimali individuati, coincidenti con i distretti sanitari.

Con determinazione dirigenziale dell' 8 agosto 2015, n. G09969, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva in favore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata della gara in economia, tramite procedura negoziata di cottimo fiduciario, di cui alla determinazione dirigenziale 23 dicembre 2014, n. G18706, per l'affidamento di servizi di assistenza tecnico-scientifica ed operativa per l'elaborazione partecipata del nuovo Piano socio-assistenziale regionale.

E' ancora in fase di svolgimento il processo partecipato per l'elaborazione del nuovo Piano regionale, secondo le modalità previste dalla citata L.R. 38/96, Piano che, tra l'altro, provvederà ad indicare anche gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio in forma associata delle funzioni sociali. La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), in particolare, l'articolo 1, comma 386 concernente il fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Il comma 387 del succitato articolo 1 ha stabilito l'avvio, nel corso del 2016, su tutto il territorio nazionale, di una misura di contrasto alla povertà intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione, introdotta dall'articolo 60 del decreto – legge 9 febbraio 2012, n. 5, del programma Sostegno Inclusione Attiva (SIA).

Il SIA, oltre all'erogazione del sussidio economico, prevede un programma di inserimento sociale e lavorativo che costituisce l'elemento caratterizzante del nuovo strumento di lotta alla povertà e che, a tal fine, i Comuni, coordinandosi a livello di Ambiti territoriali, dovranno predisporre per ciascuna famiglia beneficiaria, secondo le linee guida approvate in sede di Conferenza Unificata (11 febbraio 2016), un progetto personalizzato di intervento la cui sottoscrizione da parte del nucleo familiare costituisce la condizione necessaria per la concessione del contributo economico.

Per il rafforzamento dei servizi di accompagnamento, di attivazione e reinserimento lavorativo destinati a dare attuazione ai progetti personalizzati sottoscritti dai beneficiari del SIA, il Programma Operativo Inclusione, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, ha destinato oltre un miliardo di euro per il ciclo di programmazione 2014–2020, gran parte da erogare agli Ambiti territoriali delle regioni, per l'attuazione degli interventi coerenti con le citate linee guida.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota protocollo n. 0002955 del 5 maggio 2016, ha fatto richiesta alle regioni di sollecita comunicazione dell'articolazione degli Ambiti territoriali, con indicazione della denominazione, dei Comuni appartenenti all'Ambito e del Comune Capofila per l'erogazione delle risorse.

Il recente processo di riorganizzazione complessiva dei distretti sanitari ha determinato, in alcuni casi, un disallineamento tra l'articolazione territoriale degli stessi e quella degli ambiti sociali ottimali che caratterizzano il vigente sistema di governance locale.

In coerenza con le indicazioni contenute nella legge 8 novembre 2000, n. 328, gli obiettivi della programmazione regionale in campo socio-assistenziale tendono a promuovere:

- a) la realizzazione di forme associative tra i comuni a livello distrettuale per la programmazione degli interventi;
- b) l'integrazione tra gli interventi socioassistenziali e sociosanitari;
- c) la creazione di un sistema a rete dei servizi;
- d) la qualificazione degli interventi e dei servizi che devono rispondere in modo adeguato alle esigenze dei cittadini;
- e) la ricomposizione dei finanziamenti all'interno dei distretti sociosanitari, allo scopo di ottimizzare la spesa.

Con la deliberazione di Giunta regionale 25 marzo 2014, n. 136 concernente: L.R. 38/96, art 51. è stato approvato il documento concernente "Linee guida agli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 38/96 per la redazione dei Piani Sociali di Zona periodo 2012-2014, annualità 2014". Assegnazione ai Comuni e agli Enti dei distretti socio-sanitari dei massimali di spesa e delle risorse a valere sul bilancio di previsione esercizio finanziario 2014-2015 per l'attuazione delle misure comprese nei Piani Sociali di Zona, annualità 2014.

La suindicata deliberazione, anche a fronte degli atti aziendali (ASL) di riorganizzazione intervenuti, ha stabilito, comunque, di mantenere per l'annualità 2014 gli ambiti territoriali sociali precedentemente individuati per la gestione in forma associata degli interventi e dei servizi socio assistenziali.

La deliberazione di Giunta regionale 27 ottobre 2015, n. 585 nel procedere alla pianificazione degli interventi territoriali ed assegnazione delle risorse, anche per l'anno 2015, ha ribadito l'articolazione degli ambiti sociali previsti dalla suindicata D.G.R. 136/2014.

In attesa dell'adozione del nuovo Piano socio-assistenziale regionale si procede, con atto deliberativo, ai fini del tempestivo utilizzo delle risorse di cui al comma 386, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e di quelle destinate dal Programma Operativo Inclusione, a sostegno del programma SIA, all'individuazione/definizione degli Ambiti territoriali per la gestione associata da parte degli enti locali degli interventi, confermando anche per l'anno 2016 l'attuale articolazione degli ambiti territoriali sociali,

Tale conferma risponde a:

- ragioni di funzionalità della attuale gestione territoriale dei servizi socio assistenziali consolidati a livello distrettuale, attraverso il Piano di Zona e le Misure in cui lo stesso si articola, compresi quelli destinati con la specifica Misura 6.1 al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;
- ragioni di ordine temporale, connesse all'attivazione di procedure lunghe e complesse per l'eventuale individuazione di nuovi distretti socio assistenziali, pienamente coincidenti con quelli sanitari e dei relativi Comuni Capofila, che non consentirebbero di ottemperare alla richiesta Ministeriale pregiudicando il tempestivo utilizzo delle risorse statali destinate alle politiche attive e passive di contrasto alla povertà;

L'attuale articolazione degli ambiti territoriali sociali, attraverso anche gli obiettivi strategici ed operativi del Piano di Zona, definiti dalla D.G.R. 136/2014, risponde in modo consolidato e strutturato alla finalità generale della realizzazione di un sistema integrato di servizi che permetta di:

- dotare il territorio regionale di una rete di servizi essenziali omogenei alla quale sia garantita pari opportunità di accesso ai cittadini;

- realizzare le condizioni di integrazione dei servizi, guardando ad un più ampio sistema di welfare, nonché la gestione associata/unificata dei servizi della rete;
- procedere ad una analisi più puntuale della domanda per ottenere una maggiore appropriatezza dei servizi e qualificazione degli interventi.

Gli ambiti territoriali sociali di cui sopra, provvederanno:

- alla predisposizione dei Piani Sociali di Zona per l'anno 2016;
- alla gestione associata degli interventi di sostegno per l'inclusione attiva delle persone in condizioni di vulnerabilità, finanziati con le risorse del Programma Operativo Inclusione, a supporto dell'attuazione del programma Sostegno Inclusione Attiva (SIA).

UMBRIA

L.R. 22.7.16, n. 7 - Modificazioni della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21 (Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico) e modificazioni, nonché ulteriore integrazione della legge regionale 28 novembre 2014, n. 25 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema integrato di interventi e Servizi sociali) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali)). (BUR n. 34 del 27.7.16)

CAPO II

ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2014, N. 25 (RIORDINO E TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA (IPAB) E DISCIPLINA DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) - ULTERIORI MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2009, N. 26 (DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI) -

ULTERIORI MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 16 SETTEMBRE 2011, N. 8 (SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E NORMATIVA DELL'ORDINAMENTO REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI TERRITORIALI)

Art. 5

(Modificazioni all'art. 4)

1. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 25 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali)) le parole: *“e ove sussistano le condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, il piano operativo di cui all'articolo 6”* sono soppresse.

2. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 25/2014 le parole: *“e non oltre novanta giorni”* sono sostituite dalle seguenti:

“centottanta giorni”.

3. Al comma 8 dell'articolo 4 della l.r. 25/2014, le parole: *“novanta giorni”* sono sostituite dalle seguenti: *“centottanta giorni”*.

Art. 6

(Modificazioni ed integrazione all'art. 6)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 25/2014, le parole: *“novanta giorni”* sono sostituite dalle seguenti: *“centottanta giorni”*.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 25/2014 è inserito il seguente:

“5 bis. Qualora l’IPAB non presenti il piano di cui al comma 1 entro il termine di cui al comma 2, ma dalla documentazione prodotta dall’IPAB alla struttura regionale competente, risulti la volontà dell’IPAB di presentare tale piano, la struttura regionale competente assegna all’IPAB il termine di centottanta giorni per provvedere.”.

3. Al comma 6 dell’articolo 6 della l.r. 25/2014, le parole: “La Giunta regionale, qualora l’IPAB non presenti il piano di cui al comma 1,” sono sostituite dalle seguenti: “Decorso inutilmente il termine di cui al comma 5 bis il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa,”.

4. Al comma 9 dell’articolo 6 della l.r. 25/2014, le parole: “di trasformazione,” sono sostituite dalle seguenti: “di trasformazione e le comunicano alla struttura regionale competente nei termini e”.

POVERTA’ - INCLUSIONE SOCIALE

EMILIA-ROMAGNA

DGR 11.7.16, n. 1067 - Individuazione delle domande di prestazione di sostegno al reddito in deroga per l’anno 2016 in possesso dei requisiti di cui al D.I. 83473/2014 e alla deliberazione di G.R. 17/2016 - III Provvedimento. (BUR n. 212 del 13.7.16)

Note

Si procede all’individuazione delle domande di prestazioni di sostegno al reddito in deroga in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e/o regionale di cui agli allegati 1) e 2) in premessa indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che si riportano in sintesi nella seguente tabella:

Allegato trattamento in deroga periodo domande n. lav.

1	CIGS 5	2016	265	1.245
2	CIGS 6	2016	194	987
	TOTALE	2016	459	2.232

Conseguentemente all’individuazione delle domande la sede dell’INPS territorialmente competente, procederà all’erogazione dei sopra citati trattamenti in deroga, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate per i trattamenti di cassa integrazione in deroga ai lavoratori subordinati delle imprese ubicate nella Regione Emilia-Romagna, fatto salvo l’accertamento da parte delle sedi dell’Istituto stesso di eventuali preclusioni, incompatibilità, o cause di decadenza, sulla base di quanto richiesto nelle stesse mensilità dalle imprese.

UMBRIA

DAL 28.6.16, n. 93 - *Risoluzione* - “Adozione da parte della Giunta regionale di misure integrative del SIA (Sostegno per l’inclusione attiva)”. (BUR n. 23 del 20.7.16)

Visto l’atto n. 13 - Mozione dei consiglieri Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari, concernente: “Adozione di iniziative da parte della Giunta regionale ai fini dell’introduzione del reddito di cittadinanza regionale e per lo sviluppo di nuovi strumenti di orientamento, istruzione e formazione professionale”, iscritto all’ordine del giorno dell’Assemblea legislativa del 15 settembre 2015;

Considerato che a seguito di quanto emerso dal dibattito, l’Assemblea legislativa ha deciso di dare incarico alla I Commissione di provvedere ad approfondimenti sull’argomento trattato dalla mozione sopra indicata;

Premesso che la I Commissione consiliare permanente ha deciso di esaminare l’atto sopra indicato, congiuntamente con la III Commissione consiliare permanente;

Premesso altresì che le due Commissioni hanno deciso congiuntamente di istituire una sottocommissione con la partecipazione di rappresentanti della Giunta regionale;

Visto il decreto ministeriale del 14 febbraio 2014 il quale prevede che le fonti di finanziamento destinate alla misura economica del SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) ammontano ad un totale di 370 milioni di euro;

Vista la legge 208/2015, in particolare l'articolo 1, comma 386 il quale prevede il "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale";

Atteso che il SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) prevede l'erogazione di un sussidio economico a famiglie con minori in condizioni di povertà con un indicatore ISEE pari o inferiore a 3.000 euro;

Atteso, altresì, che alle risorse sopra indicate si aggiungono ulteriori 380 milioni di euro provenienti dalla legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) per un totale complessivo di 750 milioni di euro per l'anno 2016, che verranno aumentate ad 1 miliardo di euro per l'anno 2017;

Considerato che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stima che le risorse stanziare per il 2016 saranno sufficienti a raggiungere 290.000 nuclei familiari, che rappresentano circa un quarto dei nuclei familiari presenti sul territorio nazionale che versano in condizioni di povertà assoluta;

Considerato che le risorse nazionali vengono attribuite alle Regioni in base ai seguenti indicatori:

— numero di persone in povertà assoluta;

— numero di persone in situazione di grave deprivazione materiale;

— quota di popolazione con intensità lavorativa molto bassa.

Considerato inoltre che il Ministero individua l'INPS quale soggetto attuatore del SIA e che l'erogazione bimestrale del corrispettivo avverrà tramite Poste Italiane (soggetto erogatore);

Visto che in Umbria, nell'anno 2015, sono stati individuati 6.363 nuclei familiari con figli minori e un ISEE pari o inferiore a 3.000 euro;

Considerato che per l'anno 2016 le risorse nazionali, assegnate alla Regione Umbria ammontano ad 8.238.875 euro e per l'anno 2017 le risorse aumenteranno ad 11.018.230 euro, permettendo di raggiungere soltanto circa il 50,2% dei nuclei familiari potenzialmente eligibili al SIA;

Preso atto che il Ministero del lavoro delle Politiche sociali, individua nei mesi di luglio-agosto 2016 l'attivazione delle prime erogazioni del contributo economico;

Rilevato pertanto che le risorse messe a disposizione, permetteranno di soddisfare l'intero fabbisogno stimato per il 2016;

Considerato che la Regione Umbria, nell'ambito del POR FSE, individua risorse complessivamente pari ad euro 10.625.800,00 per il periodo di riferimento 2016-2020, impiegabili in azioni di politica attiva rivolte ad una platea di destinatari finali diversi da quelli eligibili al SIA, così come previsto nell'Obiettivo tematico 8 - Sostegno all'occupazione di disoccupati e inoccupati (euro 5.000.000) e nell'Obiettivo tematico 9 - Inclusione Sociale e lotta alla povertà (euro 5.625.800);

Considerato altresì che a dette risorse si possono aggiungere ulteriori dotazioni finanziarie finalizzate alla concessione di incentivi a favore delle imprese che assumono i soggetti beneficiari delle misure integrative regionali fino a concorrenza dell'importo complessivo di 12.000.000 di euro;

Atteso che l'Obiettivo tematico 8 prevede misure per l'inserimento ed il reinserimento lavorativo degli adulti con particolare riguardo ai disoccupati di lunga durata ed è quindi rivolto a disoccupati/inoccupati da almeno 6 mesi con un ISEE che evidenzia una condizione reddituale del nucleo familiare di basso livello e che tale azione raggiungerebbe circa 1.400 persone;

Atteso che l'Obiettivo tematico 9 prevede misure volte all'incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili (che non sono ricomprendibili nelle azioni target dell'Obiettivo tematico 8) mediante l'attivazione di servizi di orientamento, tutoraggio ed accompagnamento al lavoro, e che tale azione raggiungerebbe circa 1.172 persone;

Rilevato che ulteriori risorse potranno essere destinate all'Umbria nel contesto della programmazione operativa del Programma Operativo (Pon) Inclusione presentato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e cofinanziato dal Fse, che presenta una dotazione finanziaria complessiva pari a oltre 1,2 miliardi di euro per l'80% destinate a supportare l'estensione sull'intero territorio nazionale del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA);

Considerato infine che il SIA costituisce una misura di previdenza sociale contro la povertà, ed offre ai cittadini l'opportunità di partecipare pienamente alla vita sociale, culturale e politica

Tutto ciò premesso e considerato

SI IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a) attivare misure regionali integrative del SIA individuate nell'ambito del POR FSE, in analogia con le misure previste dal Governo nazionale, nel periodo 2016-2018;

b) a suddividere programmaticamente dette risorse, pari ad euro 10.625.800,00 per gli interventi a favore delle persone, di cui euro 5.000.000 per l'Obiettivo tematico n. 8 "Sostegno all'occupazione di disoccupati e inoccupati" ed euro 5.625.800 per l'Obiettivo tematico n. 9 "Inclusione sociale e lotta alla povertà", come segue:

— per l'anno 2016 euro 2.125.000 di cui euro 1.000.000 per l'Obiettivo tematico n. 8 ed euro 1.125.160 per l'Obiettivo tematico n. 9;

— per l'anno 2017 euro 4.250.000 di cui euro 2.000.000 per l'Obiettivo tematico n. 8 ed euro 2.250.320 per l'Obiettivo tematico n. 9;

— per l'anno 2018 euro 4.250.000 di cui euro 2.000.000 per l'Obiettivo tematico n. 8 ed euro 2.250.320 per l'Obiettivo tematico n. 9;

precisando che la dotazione finanziaria potrà essere destinata anche alle annualità 2019 e 2020 in funzione degli esiti connessi alla attuazione delle misure;

c) nell'ambito dell'Obiettivo n. 8:

— a prevedere fra i beneficiari i componenti delle famiglie con figli minori, con priorità per quelle con la presenza di minori disabili;

— ad aumentare il termine di 4 mesi entro il quale, terminato il tirocinio extra-curricolare della durata di 6 mesi, le Aziende devono assumere per godere del beneficio;

d) nell'ambito dell'Obiettivo n. 9:

a prevedere che le persone definite vulnerabili in tale accezione devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

— avere una situazione reddituale (ISEE) da 0 a 6.000 euro;

— avere una età compresa tra i 18 ed i 65 anni ed essere in stato di non occupazione o disoccupazione certificabile ai sensi della vigente normativa che non abbiano usufruito della misura Sia, con particolare attenzione alle fasce di età intermedie, tra i 45 ed i 55 anni;

— essere in possesso della condizione di vulnerabilità riconosciuta da parte dei servizi competenti avuto riguardo anche alla condizione di disabilità dei componenti il nucleo familiare ed in particolare dei figli minori;

— a trasmettere in Commissione la deliberazione con la quale si definisce "condizione di vulnerabilità";

— a trasmettere in Commissione, entro il mese di giugno di ogni anno, una relazione delle modalità attuative nonché degli effetti conseguiti attraverso le misure di cui alla presente risoluzione.

PRIVATO SOCIALE

LAZIO

Determinazione 11 luglio 2016, n. G07881 - Concessione ulteriore proroga dei termini per la conclusione delle attività progettuali di cui all'Avviso Pubblico denominato "Innova Tu: la nuova sfida dell'innovazione sociale" - determinazioni dirigenziali del 10 luglio 2014, n._G10003 e del 29 luglio 2014, n._G10919.(BUR n. 57 del 19.7.16)

Note

Viene concessa un'ulteriore proroga a tutti gli Enti beneficiari, fissando il nuovo termine di scadenza, per la fine delle attività progettuali dell'Avviso Pubblico denominato: "Innova Tu: la nuova sfida dell'innovazione sociale", al 30 settembre 2016;

L.R. 13.7.16, n. 9 - Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso della Regione ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale. (BUR n. 56 del 14.7.16)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, ispirandosi ai principi fissati dall'articolo 7, comma 2, lettere m) e o), dello Statuto ed in attuazione dei suoi compiti istituzionali, riconosce la rilevante funzione sociale delle società di mutuo soccorso (SMS) costituite, senza fini di lucro, ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale delle società di mutuo soccorso) e successive modifiche, nonché i valori storici e culturali che esse

rappresentano nella società regionale.

2. A tale fine la Regione:

a) valorizza la funzione di promozione sociale di servizio e di innovazione svolta dalle SMS che hanno finalità sociali nonché di carattere educativo e culturale, perseguite anche attraverso la valorizzazione del proprio patrimonio storico, artistico, documentale e culturale, tese a realizzare la diffusione dei valori mutualistici e lo sviluppo della cultura della solidarietà tra i lavoratori, anche in considerazione del ruolo che le stesse possono svolgere nel settore dell'assistenza sanitaria ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche e dei provvedimenti attuativi conseguenti;

b) favorisce la diffusione della conoscenza e l'illustrazione della storia e delle attività delle SMS;

c) dispone interventi finanziari per le attività e le iniziative sociali ed educative, finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica.

Art. 2

(Registro regionale delle società di mutuo soccorso)

1. E' istituito, presso la direzione regionale competente in materia, il registro regionale delle società di mutuo soccorso, di seguito denominato registro.

2. Possono essere iscritte nel registro le SMS, operanti nel territorio regionale e in possesso, in particolare, dei seguenti requisiti:

a) uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica senza fini di lucro;

b) un bilancio approvato e scritture contabili tenute in conformità alla normativa vigente in materia;

c) carattere o interesse locale o regionale ovvero articolazioni regionali di organizzazioni operanti a livello nazionale, aventi una documentata attività di iniziative sociali ed educative finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica.

3. La Giunta regionale definisce, con la deliberazione di cui all'articolo 4, comma 1, in particolare:

a) i requisiti per l'iscrizione nel registro, oltre a quelli previsti al comma 2;

b) le modalità ed i termini per l'iscrizione nel registro;

c) i criteri per la tenuta, la revisione e l'aggiornamento del registro;

d) i casi di cancellazione dal registro.

4. L'iscrizione al registro è condizione necessaria per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3.

Art. 3

(Interventi ammessi a finanziamento)

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge ed in particolare delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2 e nell'ambito delle risorse finanziarie di cui all'articolo 7, la Regione dispone interventi finanziari per attività ed iniziative sociali ed educative, finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica e concede contributi per agevolare:

a) i progetti di attività per la qualificazione, la formazione e l'aggiornamento dei soci delle SMS;

b) le iniziative sociali, socio-sanitarie e culturali organizzate dalle SMS;

c) l'attività di convenzioni e di accordi con le aziende sanitarie locali (ASL) e con gli altri enti del servizio sanitario nazionale, relativamente all'azione o promozione di forme di assistenza integrativa;

d) i programmi di sanità integrativa ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche;

e) per le SMS costituite ed operanti da almeno venti anni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

1) la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà delle stesse o alle medesime assegnati da enti pubblici e privati, utilizzati per le attività delle società;

2) l'ammodernamento degli arredi, degli impianti e dei beni strumentali connessi all'attività sociale nonché interventi di conservazione e restauro del materiale storico e documentario.

2. I programmi socio-sanitari e socio-assistenziali di cui al comma 1, finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali previsti dagli statuti delle SMS, possono essere conseguiti in forma associata.

Art. 4

(Concessione dei contributi e modalità di presentazione delle domande)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, disciplina con propria deliberazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di presentazione delle domande e di concessione dei contributi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 12, relativo a misure per incrementare la trasparenza nell'azione amministrativa.

2. Per l'ottenimento dei contributi regionali, le SMS devono presentare una domanda alla direzione regionale competente entro il 30 gennaio di ogni anno, corredata da un programma annuale complessivo delle attività e delle iniziative che intendono svolgere, con relativo preventivo di massima.

3. La direzione regionale competente, sulla base delle domande pervenute, verificata la conformità dei programmi alle finalità della presente legge nonché agli statuti delle SMS e valutata la congruità dei costi previsti, determina annualmente un piano di riparto dei contributi.

4. Qualora l'opera di ristrutturazione preveda la creazione di adeguate sale da destinare allo svolgimento di attività pubbliche, quali conferenze, dibattiti, mostre ed altre iniziative promosse da organizzazioni culturali, sociali, sindacali e politiche, il contributo viene assegnato prioritariamente per la ristrutturazione di immobili o di porzioni di essi, concessi in uso, sulla base di convenzioni pluriennali, ai comuni in cui gli stessi sono ubicati.

5. L'erogazione dei contributi avviene con determinazione della direzione regionale competente ed è subordinata alla certificazione delle spese sostenute.

Art. 5

(Controllo regionale e revoca dei contributi)

1. La direzione regionale competente esercita il controllo sulla realizzazione dei programmi e sul concreto utilizzo dei contributi.

2. In caso di utilizzo dei contributi non conforme al provvedimento di concessione, la direzione regionale competente, esperite le necessarie verifiche, può disporre la revoca totale o parziale dei contributi assegnati.

Art. 6

(Rispetto della normativa dell'Unione europea)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 248 del 24 settembre 2015.

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 248 del 24 settembre 2015 oppure sia giustificato ritenere che siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 08 "Cooperazione e associazionismo" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" di due appositi fondi, rispettivamente di parte corrente e in conto capitale:

a) "Fondo per le iniziative sociali, socio-sanitarie ed educative finalizzate alla cultura mutualistica", nel quale confluiscono le risorse pari a 50.000,00 euro per l'annualità 2016 e 100.000,00 euro per ciascuna annualità 2017 e 2018, iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2016-2018, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti";

b) "Fondo per gli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria in favore delle società di mutuo soccorso", nel quale confluiscono le risorse pari a 100.000,00 euro per l'annualità 2016 e 200.000,00 euro per ciascuna annualità 2017 e 2018, iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2016-2018, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge possono concorrere, altresì, le residue disponibilità iscritte, a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2016-2018, nel programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali"; nei programmi di spesa della missione 12; nel programma 02 "Formazione professionale" della missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale"; nonché le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai Fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.

3. Gli eventuali riflessi finanziari sul sistema sanitario regionale connessi agli adempimenti derivanti dalla presente legge si intendono a valere sulle risorse a legislazione vigente assegnate a favore degli enti del servizio sanitario regionale, compresa la gestione sanitaria accentrata presso la Regione, nel rispetto della programmazione economica e finanziaria del servizio sanitario regionale.

SANITA'

ABRUZZO

DGR 1.6.16, n. 351 - Recepimento Accordo Quadro di collaborazione tra INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il Ministero della Salute e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome - Approvazione dello schema di "Protocollo d'intesa per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, mediante lo sviluppo di interventi congiunti tra la Regione Abruzzo e la Direzione Regionale INAIL Abruzzo" e autorizzazione alla sottoscrizione. (BUR n. 27 del 13.7.16)

Note

Viene recepito l'Accordo quadro di collaborazione tra INAIL – Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro, il Ministero della Salute e la Conferenza delle

Regioni e delle Province autonome approvato con determinazione presidenziale n. 451 del 01/12/2015 e sottoscritto il 16/12/2015, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto (a cui si rinvia).

Viene altresì approvato lo schema di "Protocollo d'intesa per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, per il consolidamento dei sistemi informativi e di sorveglianza e per la fruibilità delle rispettive banche dati mediante lo sviluppo di interventi congiunti tra la regione Abruzzo e l'INAIL Direzione Regionale Abruzzo" di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto (a cui si rinvia).

EMILIA-ROMAGNA

DGR 21.6.16,n. 942 - Approvazione della formalizzazione di un rapporto di collaborazione con ADMO Emilia-Romagna finalizzato alla gestione delle liste di attesa dei donatori di midollo osseo nonché al reclutamento di nuovi donatori (BUR n. 212 del 13.7.16)

Note

La legge 21 ottobre 2005 n. 219 ad oggetto "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati", prevede, tra l'altro, che la donazione di cellule staminali emopoietiche rientra nei livelli essenziali di assistenza sanitaria e che le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni concorrono ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione organizzata di sangue nonché la tutela dei donatori.

Il Piano Sangue e Plasma della Regione Emilia-Romagna per il triennio 2013-2015, approvato con Delibera n. 121 del 18/6/2013 dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna:

- pone fra i propri obiettivi e finalità quello di sostenere le associazioni e le federazioni di donatori di sangue nella promozione e nello sviluppo della donazione volontaria, non retribuita, periodica, programmata e organizzata di sangue, di emocomponenti, di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche, nonché la promozione della salute dei donatori;

- prevede che la Regione, in sintonia con le associazioni e le federazioni di donatori più rappresentative a livello regionale, promuove e sostiene, in particolare, iniziative volte a divulgare, anche attraverso le associazioni e federazioni dei donatori e dei soggetti emopatici, le informazioni inerenti alla prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie del sangue, nonché attivare iniziative per la tutela della salute dei donatori e dei pazienti emopatici con interventi volti all'educazione sanitaria e di medicina preventiva dei donatori e dei candidati alla donazione di sangue, di emocomponenti, di cellule staminali emopoietiche periferiche, di midollo e di cordone ombelicale.

La legge 6 maggio 2001, n. 52, ha istituito il "Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo", già istituito e gestito dall'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova presso cui ha sede

- internazionalmente noto come Italian Bone Marrow Donor Registry (IBMDR) - è stato riconosciuto quale unica struttura di interesse nazionale, che coordina le attività dei Registri istituiti a livello regionale analogamente ai corrispondenti organismi istituiti in altri Paesi, promuove la ricerca di donatori non consanguinei e gestisce il registro nazionale dei donatori;

Il Registro Regionale dell'Emilia-Romagna è parte integrante del Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo e del circuito internazionale del Bone Marrow Donor Worldwide Registry (BMDW) per la ricerca di un donatore compatibile per un paziente in attesa del trapianto di cellule staminali emopoietiche (CSE).

Nel nostro Paese opera l'Associazione Donatori Midollo Osseo (ADMO onlus) quale unica associazione di volontariato senza scopo di lucro con la finalità di sensibilizzare la popolazione rispetto alla donazione di midollo osseo, cellule staminali e loro trapianto, la quale è suddivisa in articolazioni regionali, e che ADMO Emilia-Romagna Onlus più precisamente persegue, tra le finalità statutarie, le seguenti:

1. incrementare e tutelare i donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche così da favorire l'aumento dei relativi trapianti;

2. promuovere e diffondere presso la popolazione la conoscenza e la sensibilità per le tematiche inerenti la donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche;
3. collaborare con i Centri di Tipizzazione Tissutale allo scopo di agevolare l'attività della tipizzazione medesima;
4. essere di supporto all'organizzazione medica preposta al funzionamento del Registro Regionale e del Registro Nazionale dei donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche;
5. essere di supporto ai Centri di Trapianto.

Negli ultimi anni in alcune province della Regione si sono venute a creare delle liste di donatori di midollo osseo in attesa di prelievo per la tipizzazione, determinate da un forte allungamento dei tempi di chiamata da parte dei Centri Donatori.

Nel 2014 le liste di attesa presenti a Parma e Modena, per un totale di 2000 donatori, sono state ridotte grazie all'intervento di ADMO Emilia-Romagna onlus, che, in eventi dedicati, ha raccolto i donatori ed eseguiti i prelievi con il tampone salivare; nel 2015 permaneva ancora un elevato numero di donatori in lista di attesa, fortemente concentrati a Modena, fattore che in alcuni casi ha determinato l'annullamento all'iscrizione e alla volontà di proseguire da parte degli interessati.

Per tale motivo il Registro Regionale dell'Emilia-Romagna ha lavorato in stretta collaborazione con ADMO Emilia-Romagna onlus e con le Competent Authorities regionali per una pianificazione delle nuove iscrizioni annuali e per tracciare una politica di efficienza della rete regionale.

Il modello innovativo che è stato sviluppato per ridurre le liste di attesa ha visto la piena collaborazione di ADMO Emilia-Romagna, che durante le manifestazioni di sensibilizzazione ha introdotto il prelievo mediante tampone salivare per la tipizzazione HLA con personale sanitario volontario formato dal Registro Regionale per l'acquisizione dei dati sanitari ed il prelievo salivare; la totalità dei campioni salivari è stata inviata al Laboratorio di Immunogenetica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna che ha validato l'estrazione del DNA di questo materiale biologico per un alto numero di campioni.

Il prelievo salivare ha rappresentato in Emilia-Romagna uno strumento utile per ridurre le liste di attesa laddove nei Laboratori di Immunogenetica la tipizzazione viene eseguita esclusivamente su sangue; il prelievo salivare può quindi essere proposto come modello di integrazione al prelievo di sangue per evitare liste di attesa di donatori che non vengono chiamati in tempi brevi per il prelievo di sangue dal Centro Donatori.

L'intervento di ADMO con i prelievi salivari è stato risolutivo per l'eliminazione delle liste di attesa e per evitare ulteriori perdite di donatori; inoltre la centralizzazione dei prelievi salivari al Laboratorio di Immunogenetica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna ha determinato che le iscrizioni dei donatori avvenissero in modo continuativo, con il risultato che nel 2015 il Registro Regionale dell'Emilia-Romagna e il Centro Donatori di Bologna sono stati quelli che hanno fornito il maggior numero di nuove iscrizioni a livello italiano.

La soluzione organizzativa della gestione dei Donatori di Midollo Osseo, condivisa dall'Assessorato Politiche per la salute, Centro Regionale Sangue, Centro di Riferimento per i Trapianti e ADMO Emilia-Romagna onlus può essere così sintetizzata:

- azzerare le liste di attesa presenti in Regione con il prelievo salivare da inviare al Laboratorio di Immunogenetica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna;
- pianificare il reclutamento di nuovi donatori da parte di ADMO con una ipotesi di proiezione annuale di circa 6000 casi che verranno tipizzati con il prelievo salivare, inviato al Laboratorio di Immunogenetica dell'Azienda Ospedaliera di Bologna;
- stabilire un termine massimo di 15 giorni per la tipizzazione dei prelievi di sangue che persistono nelle diverse sedi regionali; in caso di impossibilità dei Laboratori di Immunogenetica di riferimento dovranno essere inviati al Laboratorio di Immunogenetica dell'Azienda Ospedaliera di Bologna;
- la centralizzazione a partire dal 1 gennaio 2017 dell'intera attività del Registro dei Donatori di Midollo osseo sull'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna;

- il riconoscimento ad ADMO Regione Emilia-Romagna Onlus del rimborso di € 8,00 + IVA al 22% per la tipizzazione di ciascuno dei 6000 nuovi donatori previsti per l'anno 2016, fino ad un tetto massimo di euro 59.000,00; tale rimborso di 8,00 + IVA al 22% va a coprire il costo di ciascun kit per il prelievo salivare utilizzato ed inviato presso il Laboratorio di Immunogenetica dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria di Bologna.

Viene quindi approvata, per le motivazioni espresse nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate, la formalizzazione di un rapporto di collaborazione con ADMO Emilia-Romagna onlus finalizzato alla gestione delle liste di attesa dei donatori di midollo osseo nonché al reclutamento di nuovi donatori,

LAZIO

Determinazione 22 giugno 2016, n. G07119 - Autorizzazione all'acquisizione del servizio medico triennale di radiodiagnostica presso la sede della Giunta Regionale del Lazio mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016. Conferma Impegno n. 19620/2016 di €. 90.000,00 sul cap. S15903 Es. fin. 2016. CIG 66496329E9. (BUR n. 56 del 14.7.16)

Note

Il servizio di radiodiagnostica costituisce necessario supporto di una più efficace e tempestiva attività di prevenzione oncologica.

Prevedere il servizio di cui sopra nella sede di lavoro consente ai dipendenti di non dover usufruire dell'istituto della malattia né di permessi a vario titolo per effettuare le prestazioni di radiodiagnostica rese necessarie.

Pertanto che la possibilità di effettuare tali prestazioni mediche nel medesimo luogo di lavoro si tramuta, nei fatti, in una maggiore presenza del personale dipendente, con conseguente ed evidente vantaggio per l'Amministrazione.

L'utilità del servizio offerto è testimoniata, altresì, dall'elevato numero di prestazioni effettuate corrispondente ad un totale annuo di circa 1380 ecografie.

Viene autorizzata l'indizione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo n. 50

del 18 aprile 2016 per l'acquisizione del servizio triennale di radiodiagnostica all'interno della sede della Giunta Regionale del Lazio, codice CIG 645916820E, per il periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2019, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tramite lettere di invito da inviare a non meno di cinque operatori medici del settore.

Viene confermato l'impegno di spesa, suddiviso nelle seguenti annualità:

- € 25.0000,00 nell'esercizio finanziario 2016;
- Prenotazione di € 30.0000,00 nell'esercizio finanziario 2017;
- Prenotazione di € 30.000,00 nell'esercizio finanziario 2018;
- Prenotazione di € 5.000,00 nell'esercizio finanziario 2019;

L.R. 27.7.6, n. 10 - Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute e dell'ambiente (BUR n. 60 del 28.7.16)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. In conformità al principio costituzionale del diritto alla tutela della salute e nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale vigente in materia, la Regione promuove la prevenzione, la cura ed il controllo del tabagismo e degli effetti negativi ad esso collegati.

2. La presente legge detta disposizioni in materia di fumo, con lo scopo di ridurre ulteriormente i danni per la salute derivanti dal fumo di tabacco attivo e passivo, nonché i seguenti obiettivi specifici:

- a) la diminuzione del numero di fumatori attivi;
- b) la diminuzione del numero di persone esposte ad inalazione di fumo passivo;

c) la riduzione dell'impatto ambientale causato dagli scarti del fumo di tabacco.

3. Nei luoghi di lavoro, così come nelle strutture sanitarie e negli istituti scolastici, la riduzione dei rischi da fumo passivo viene perseguita in armonia con le disposizioni legislative vigenti in materia di prevenzione e protezione da rischi negli ambienti di lavoro.

4. La presente legge intende, altresì, tutelare il diritto dei cittadini a respirare aria libera da fumo di tabacco, in particolare nei luoghi pubblici e di lavoro.

Art. 2

(Piano regionale triennale per la lotta al tabagismo)

1. La Regione sostiene gli interventi di prevenzione, di assistenza e di supporto alla disassuefazione dal tabagismo di comprovata efficacia, in accordo con le indicazioni delle linee guida internazionali e nazionali e con i metodi della medicina basata sulle evidenze.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della competente commissione consiliare, approva il piano regionale triennale per la lotta al tabagismo.

3. Il piano regionale triennale per la lotta al tabagismo prevede interventi riguardanti:

a) la prevenzione del tabagismo, attraverso la promozione di stili di vita sani e liberi dal fumo nella comunità;

b) l'assistenza ed il supporto alla disassuefazione dal tabagismo, prevedendo l'accesso gratuito ai servizi aziendali per la cura del tabagismo e per smettere di fumare;

c) la tutela dell'ambiente contro l'inquinamento causato dai rifiuti generati dal fumo;

d) il rispetto del divieto di fumare nei luoghi pubblici e di lavoro, prevedendo che, ai fini di tale divieto, si intenda per utente anche il personale dipendente o altrimenti addetto ad attività lavorativa;

e) la tutela dei non fumatori.

4. La Regione promuove la definizione di accordi per l'attuazione degli interventi realizzati dalle aziende sanitarie locali, dagli enti locali e dagli altri soggetti pubblici e privati, in applicazione del piano regionale triennale per la lotta al tabagismo.

Art. 3

(Interventi antifumo)

1. Per favorire il rispetto rigoroso dei divieti di fumo stabiliti dalla normativa statale vigente e in attuazione degli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 2, la Regione promuove adeguate iniziative informative e formative di sensibilizzazione del personale delle strutture sanitarie e delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, per la promozione della salute nei confronti del cittadino utente.

2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione promuove la completa assenza di fumo nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione e in tutti i contesti in cui la coerenza dei comportamenti degli adulti assume alto valore educativo e formativo di minori e/o studenti.

3. La Regione promuove l'educazione alla salute nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione al fine di prevenire tra i giovani l'inizio dell'abitudine al fumo e sostiene adeguate azioni informative e educative volte a sensibilizzare gli studenti e il personale docente e non docente sul rendere libere dal fumo anche le aree aperte di pertinenza delle istituzioni medesime.

4. Le aziende sanitarie locali programmano appositi interventi di prevenzione del tabagismo nei luoghi di lavoro pubblici e privati, mediante azioni:

a) di tipo informativo ed educativo;

b) di vigilanza e controllo sul rispetto del divieto di fumo;

c) di supporto alla disassuefazione, mediante l'offerta di programmi per smettere di fumare da realizzare, ove possibile, all'interno degli stessi luoghi di lavoro.

5. Il piano di cui all'articolo 2 può anche prevedere:

a) l'attribuzione di premi annuali per gli istituti scolastici che hanno meglio sviluppato il tema della promozione di ambienti scolastici favorevoli alla salute e completamente liberi dal fumo;

b) l'assegnazione annuale di pubblici attestati che valorizzino e premino l'immagine di aziende, comprese le aziende sanitarie locali e gli istituti scolastici che si impegnino attivamente per favorire la partecipazione dei loro dipendenti ai programmi per smettere di fumare.

Art. 4

(Obblighi dei datori di lavoro)

1. Nelle strutture pubbliche e private i datori di lavoro, ovvero i responsabili delle strutture stesse, fermo restando l'obbligo di curare l'osservanza del divieto di fumare come previsto dalle leggi statali vigenti, sono tenuti ad assicurare il rispetto dei requisiti impiantistici previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2003 (Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di "tutela della salute dei non fumatori") per le eventuali aree riservate ai fumatori.

2. Nei luoghi di lavoro pubblici e privati i datori di lavoro, come definiti nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche, oltre ai compiti di cui al comma 1, devono:

a) fornire un'adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del tabagismo adottate nel luogo di lavoro e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi del medico competente e del servizio di prevenzione e protezione, ove previsti dal d.lgs. 81/2008;

b) consultare preventivamente e tempestivamente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ove previsti dal d.lgs. 81/2008, in merito alle misure da adottare per l'applicazione della presente legge.

Art. 5

(Protezione dell'ambiente dagli scarti del fumo)

1. La Regione promuove misure atte a consentire la raccolta degli scarti del fumo in appositi contenitori nei luoghi di aggregazione, al fine di evitare la loro dispersione nell'ambiente. Tali raccoglitori devono essere disposti comunque ad una distanza tale da consentire la fruizione di tutti i luoghi pubblici da parte di minori e non fumatori al riparo dal fumo passivo.

2. Al fine di tutelare anche le aree sprovviste dei raccoglitori di cui al comma 1, la Regione promuove campagne a favore dell'utilizzo dei posacenere personali e della sensibilizzazione dei fumatori riguardo l'impatto ambientale e il degrado causato dagli scarti del fumo.

Art. 6

(Vigilanza e applicazione delle sanzioni)

1. Fermi restando gli obblighi dei datori di lavoro previsti all'articolo 4 e la competenza ad accertare e contestare gli illeciti amministrativi da parte degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle guardie giurate, espressamente adibite a tale servizio, le funzioni inerenti la vigilanza e l'applicazione delle sanzioni relative alla violazione delle norme previste dalla presente legge sono esercitate dai comuni e dalle aziende sanitarie locali.

Art. 7

(Sanzioni)

1. Alle violazioni dei divieti di fumo si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico) e successive modifiche.

2. La disciplina del procedimento relativo alla contestazione ed alla notificazione delle violazioni, al pagamento in misura ridotta, all'obbligo del rapporto, all'invio di scritti difensivi ed all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione è attuata nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dell'Accordo 16

dicembre 2004 (Accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione").

3. I proventi derivanti dalle sanzioni accertate da organi non statali sono versati all'entrata del bilancio della Regione nella tipologia 102 "Trasferimenti correnti da famiglie", del titolo 2 "Trasferimenti correnti", e sono iscritti, per quel che concerne la spesa ai fini della relativa destinazione nei confronti delle aziende sanitarie locali, nel programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" della missione 13 "Tutela della salute".

Art. 8

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa ottenuti. A tal fine trasmette, con cadenza biennale, alla commissione consiliare competente e al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali una relazione contenente:

a) il dettaglio degli interventi realizzati, indicando, in particolare, quelli della Regione, delle aziende sanitarie locali, degli enti locali e degli altri soggetti pubblici o privati, gli accordi definiti per l'attuazione degli stessi, il numero e i contenuti delle iniziative informative o formative e il grado di diffusione delle stesse sul territorio, i soggetti coinvolti nell'attuazione, nonché i beneficiari e il livello di partecipazione raggiunti;

b) le criticità o le difficoltà operative riscontrate nel corso dell'attuazione della presente legge e le eventuali soluzioni adottate per farvi fronte.

2. La Giunta regionale rende accessibili, anche sul proprio sito istituzionale, i dati e le informazioni raccolti per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale pubblica sul proprio sito istituzionale i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

Art. 9

(Clausola di salvaguardia e disposizione finanziaria)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione e con quelle dei programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Finanziaria 2010) e con le funzioni attribuite al commissario *ad acta* per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli oneri dalla presente legge si fa fronte mediante i proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 7, nel rispetto delle disposizioni ivi riportate, nonché mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" della missione 13 "Tutela della salute", di un apposito fondo denominato "Fondo per gli interventi di natura informativa ed educativa di lotta al tabagismo per la tutela della salute e dell'ambiente", nel quale confluiscono le risorse pari a 50.000 euro per l'anno 2016 e 100.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, iscritte a legislazione vigente, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti".

LIGURIA

DGR 30.6.16 n. 591 - Proroga al 15.12.2016 funzionamento delle 3 sezioni del Comitato Etico Regionale. (BUR n. 30 del 27.7.16)

Note

Viene prorogato al 15 dicembre 2016 il funzionamento delle tre sezioni del Comitato etico regionale.

Viene prorogata al 15 dicembre 2016 la durata del primo mandato dei componenti effettivi nominati con la Dgr.n.787/2013 e con la Dgr n. 60/2014.

PIEMONTE

DD 1.6.16, n. 308 - Nuovi farmaci per il trattamento dell'epatite C. Individuazione Centri specialistici aziendali - Integrazione D.D. 1045 del 2.12.2014 e D.D. 64 del 13.02.2015. (BUR n. 29 del 21.7.16)

Note

Si procede ad integrare l'elenco dei Centri specialistici aziendali, individuati con D.D. n. 1045 del 2/12/2014 e D.D. 64 del 13/02/2015, autorizzati al trattamento dei pazienti affetti da epatite C con i nuovi farmaci antivirali, mediante l'inserimento del seguente Centro specialistico:

ASL VC – Ospedale S. Andrea - Malattie infettive

DGR 4.7.16, n. 27-3570 - Aggiornamento dell'organizzazione del Programma regionale di screening oncologici, denominato "Prevenzione Serena" e individuazione del centro unificato regionale per l'esecuzione del test immunochimico di ricerca del sangue occulto nelle feci. Parziale modifica della D.G.R. n. 111-3632 del 02.08.2006. (BUR n. 30 del 28.7.15)

Note

Viene aggiornata - a parziale modifica della D.G.R. n. 111-3632 del 02.08.2006 - l'organizzazione del Programma regionale di screening oncologici, denominato "Prevenzione Serena", confermando l'abolizione dei Dipartimenti funzionali di Prevenzione secondaria dei tumori, già sancita dalla D.G.R. n. 26-1653 del 29.06.2015 ed approvando l'istituzione di sei Programmi Locali di Screening, nell'ambito dei Dipartimenti di Prevenzione delle aree territoriali omogenee, così come definite con D.G.R. n. 1-600 del 19.11.2014, al fine di ottimizzare il bacino di utenza con le risorse disponibili.

Viene revocato l'Allegato C della D.G.R. n. 111-3632 del 02.08.2006 "Schema quadro di convenzione interaziendale" nell'ambito dei già Dipartimenti funzionali

Vengono stabiliti i Programmi Locali di Screening così identificati:

Programma 1: ASL TO 1 di Torino (capofila), ASL TO2 di Torino, AOU Città della Salute di Torino, AO Mauriziano di Torino, ASL TO5 di Chieri

Programma 2: ASL TO3 di Pinerolo (capofila), AOU S.Luigi di Orbassano

Programma 3: ASL TO4 di Ivrea

Programma 4: ASL CN 1 di Cuneo (capofila), ASL CN 2 di Alba-Bra, AO S.Croce e Carle di Cuneo

Programma 5: ASL NO (capofila), ASL VCO, ASL VC, ASL BI, AOU Maggiore della Carità di Novara

Programma 6: ASL AL (capofila), ASL AT, AO SS.Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria;

Viene istituito, per ciascun Programma Locale, un Gruppo di Progetto, così composto:

Direttore SO UVOS/Screening

Direttori strutture delle Aziende Sanitarie che concorrono alla realizzazione del programma territoriale di screening

Direttori dei Distretti delle ASL afferenti

Direttori Sanitari delle Aziende che concorrono alla realizzazione degli screening

un rappresentante dei MMG

i referenti del Piano locale di prevenzione (PLP) delle ASL afferenti al gruppo di progetto.

Ciascun Gruppo di progetto deve essere coordinato dal Responsabile di Progetto, nominato dalla Azienda capofila di concerto con il Gruppo di Progetto: è di norma il responsabile della SO UVOS/Screening che è incardinata, funzionalmente o strutturalmente, nel Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda capofila del programma di screening.

La SO screening esercita le proprie funzioni nell'ambito degli screening per i tumori del collo dell'utero, della mammella e del colonretto, attuando le attività, secondo quanto indicato dal Gruppo di Progetto. Sono funzioni della Struttura la gestione degli inviti, la saturazione della disponibilità dei centri d'esecuzione, il monitoraggio dei volumi di attività e degli indicatori di qualità e di impatto del Programma.

Spettano a ciascun Gruppo di Progetto l'elaborazione e l'approvazione – con cadenza annuale, ogni anno per il successivo – di un piano di attività, che deve essere formalizzato con Deliberazione del Direttore Generale di ogni Azienda afferente all'area territoriale del Programma, per la realizzazione del Programma e il raggiungimento degli obiettivi definiti a livello regionale (PRP). Il piano è inserito nei piani di attività dei distretti territoriali (PAT) compresi nel programma di screening di afferenza e nei PLP delle ASL comprese nel programma.

La partecipazione ai Gruppi di Progetto non comporta la percezione di gettoni di presenza a carico della Regione:

Viene istituito il Coordinamento Regionale di Screening dei Tumori, con sede presso l'Aou Città della Salute e della Scienza di Torino, SC Epidemiologia, Screening e Registro Tumori, così composto:

- Il Direttore della SC Epidemiologia, Screening e Registro Tumori o suo delegato
- I Responsabili dei 6 Programmi di screening
- I referenti del programma screening nel Piano regionale di prevenzione
- I Direttori Sanitari delle Aziende capofila di ciascuno dei 6 Progetti Locali
- I Responsabili dei Centri di Riferimento per formazione e la qualità dei tre screening
- Il rappresentante del Comitato Consultivo Regionale dei Medici di Medicina Generale
- Il rappresentante della Direzione Sanità
- il Direttore del Dipartimento della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta

All Coordinamento Regionale di Screening dei Tumori le seguenti funzioni:

- Coordinare e rendere omogenee le modalità di attuazione degli screening oncologici nella Regione Piemonte
- Adeguare e aggiornare i protocolli tecnici regionali per l'attuazione degli screening
- Monitorare l'andamento della qualità dello screening attraverso gli indicatori di screening e comparare i risultati tra i programmi piemontesi
- Comunicare ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie interessate eventuali scostamenti dagli standard previsti
- Definire le modalità di organizzazione, di revisione e di miglioramento della qualità anche con modalità di revisione "tra pari"
- Valutare periodicamente i costi della implementazione dello screening e proporre eventuali adeguamenti delle tariffe regionali
- Proporre linee di indirizzo per garantire equa accessibilità tra le diverse aree geografiche
- Coordinare le attività di formazione e aggiornamento del personale sanitario, amministrativo e tecnico coinvolto nelle attività di screening
- Proporre alla Direzione Sanità le azioni per l'aggiornamento del Sistema Informativo in funzione dei protocolli operativi di screening
- Proporre alla Direzione Sanità la programmazione della sostituzione e/o l'adeguamento delle dotazioni strumentali e delle risorse umane necessarie all'attività di screening, ivi comprese quelle informatiche.

NB

Seguono indicazioni più specifiche, a cui si rinvia

DGR 4.7.16, n. 28-3571 - Deliberazione CIPE n. 122 del 23 dicembre 2015. Approvazione progetto regionale "Una salute a km 0" - Progetto per l'ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle isole minori e nelle località caratterizzate da difficoltà di accesso. (BUR n. 30 del 28.7.15)

Note

Viene approvato il Progetto regionale denominato "Una Salute a KM 0" nell'ambito del programma nazionale per l'ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle isole minori e nelle località caratterizzate da difficoltà di accesso di cui all' allegato A) della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (a cui si rinvia).

Il Progetto regionale sarà sviluppato in coerenza con le linee di programmazione già in essere nella Regione Piemonte, in particolare in aderenza con il processo di riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale e con il programma di potenziamento dei servizi di emergenza territoriale e dell'attività di elisoccorso.

Il Progetto regionale sarà presentato alla Direzione generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute che trasmetterà lo stesso al Comitato Permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA per la sua validazione.

L'avvio del Progetto sarà subordinato al parere positivo espresso dal Comitato Permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA..

DGR 5.7.16, n. 2-3580 - Autorizzazione all'AOU Città' della Salute e della Scienza di Torino ad espletare le attività connesse al programma di trapianto combinato rene e cuore pediatrico. (BUR n. 30 del 28.7.15)

Note

Viene autorizzata l'Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino all'espletamento delle attività connesse al Programma di trapianto combinato rene e cuore pediatrico presso il Presidio OIRM-S.Anna;

La suddetta autorizzazione ha validità fino al 31.12.2017;

PUGLIA

DGR 6.7.16, n. 982 - Qualificazione della spesa sanitaria - Criteri di remunerazione di alcune funzioni - ex art. 8 sexies del d.l.vo 502/92 e ss.mm.ii. - non coperte da tariffe predefinite svolte dalle Aziende Ospedaliere, dalle AA.SS.LL., dagli Istituti ed Enti Ecclesiastici classificati ex art. 41 e 43 della L. 833/78 – IRCSS Pubblici – e Strutture private accreditate. (BUR n. 85 del 20.7.16)

Note

In attesa delle determinazioni che saranno assunte dalla succitata Commissione istituita nella seduta del 10 Luglio 2014 (rep. Atti n. 82/CSR) in ottemperanza all'art. 9 del Patto della salute 2014/2016, si procede a determinare in via provvisoria i criteri di remunerazione delle prestazioni che rivengono dall'art. 20 della L.R. 28/2000.

SICILIA

DASS 29.6.16 - Modifica del decreto 14 gennaio 2015, concernente "Riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera-territoriale della Regione Sicilia".(BUR n. 30 del 14.7.16)

Art. 1

Per quanto sopra indicato, gli allegati 2, 3 ed 8 del D.A. n. 46/2015 del 14 gennaio 2015 sono sostituiti rispettivamente con gli allegati A, B e C che costituiscono parte integrante del presente decreto (a cui si rinvia)..

Art. 2

Con successivo provvedimento si procederà a definire il nuovo assetto delle strutture ospedaliere della Regione siciliana secondo gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi definiti dal D.M. 2 aprile 2015, n. 70.

DASS 30.6.16 - Aggiornamento del Prontuario terapeutico ospedaliero- territoriale (PTORS) della Regione siciliana (BUR n. 32 del 22.7.16)

TOSCANA

DGR 5.7.16, n. 651 - Modifica della destinazione quote contributi finalizzati provenienti dal Fondo Sanitario Indistinto assegnate fino al 31/12/2015 e non ancora utilizzati. Determinazioni relative ad esercizio 2016. (BUR n. 29 del 20.7.16)

Note

Viene precisato che la D.G.R. n. 405/2016 non ha posto termine ai progetti ed alle attività elencati nell'Allegato "A" di tale deliberazione e che, anzi, tali progetti e tali attività saranno inseriti tra gli obiettivi assegnati dall'Assessorato al Diritto alla salute, al welfare ed all'integrazione socio sanitaria alle Direzioni delle aziende sanitarie per l'anno 2016.

DGR 5.7.16, n. 652 - Indicazioni operative per il rilascio della certificazione regionale dell'attività professionale in cure palliative, in attuazione del Decreto del Ministero della Salute 4 giugno 2015. (BUR n. 29 del 20.7.16)

Note

Viene attuato quanto previsto dall'articolo 1, comma 425, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e dal Decreto del Ministero della Salute 4 giugno 2015 "Individuazione dei criteri per la certificazione della esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425".

Viene approvato a tal fine il documento "Indicazioni operative per la richiesta di certificazione regionale in attuazione del Decreto 4 giugno 2015", di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto (a cui si rinvia).;

Viene certificata l'attività professionale svolta presso le strutture della rete regionale delle cure palliative pubbliche o private accreditate, anche attraverso enti e organizzazioni del terzo settore con sede legale e operatività sul territorio regionale, i cui fini statutari comprendono l'espletamento di funzioni assistenziali o di supporto in cure palliative, convenzionati o che abbiano istaurato altro accordo formale con le Aziende USL del territorio regionale per l'erogazione delle cure palliative nei diversi ambiti assistenziali.

DGR 19.7.16, n. 702 - DGR n. 652/2013. Protocollo d'intesa tra Regione Toscana e Inail per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria: proroga. (BUR n. 29 del 20.7.16)

Note

Si procede al rinnovo del protocollo d'intesa tra Regione Toscana e INAIL, così come sottoscritto in data 27 agosto 2013, per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'INAIL, finalizzate al reinserimento sociale e lavorativo degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, e di approvare pertanto lo schema di proroga del suddetto protocollo, allegato A al presente atto quale parte integrante dello stesso (a cui si rinvia).

DGR 19.7.16, n. 703 - Prezzo di rimborso dei medicinali: modifica deliberazione G.R.T. n. 592 del 21-06-2016. (BUR n. 29 del 20.7.16)

MOZIONE 8 giugno 2016, n. 349 - In merito alla promozione di una rete regionale di telemedicina. (BUR n. 29 del 20.7.16)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio (FTGM) è un ente del servizio sanitario regionale ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 85 (Riconoscimento della "Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica" come ente di diritto pubblico), che opera quale riferimento regionale per le attività di cardiocirurgia pediatrica interventistica nell'ambito dell'area vasta nord ovest e in relazione ai rapporti convenzionali con le aziende sanitarie della Toscana, svolgendo attività di ricerca, sperimentazione e formazione in collaborazione con le università e le aziende ospedaliero-universitarie per il miglioramento e lo sviluppo dell'assistenza nel servizio sanitario regionale;

- in particolare l'Ospedale del Cuore G. Pasquinucci di Massa della FTGM, clinica di alta specialità di rilevanza internazionale, si pone come centro regionale per il trattamento chirurgico ed interventistico delle patologie cardiache in età neonatale e pediatrica e costituisce centro di diagnosi fetale delle cardiopatie.

Richiamati:

- le linee guida emanate dal Ministero della salute in materia di telemedicina che definiscono la stessa quale “modalità di erogazione di servizi di assistenza sanitaria, tramite il ricorso a tecnologie innovative, in particolare alle Information and Communication Technologies (ICT) in situazioni in cui il professionista della salute e il paziente (o due professionisti) non si trovano nella stessa località”, ne individuano finalità (prevenzione secondaria, diagnosi, cura, riabilitazione e monitoraggio) e ne definiscono modalità di attuazione, tra cui: la televisita, il teleconsulto e la telecooperazione sanitaria;

- il piano sanitario e sociale integrato regionale (PSSIR) 2012 – 2015, approvato con deliberazione 5 novembre 2014, n. 91, prevede che “nonostante siano stati fatti sicuramente dei passi verso una sanità “più digitale”, i dati relativi all'implementazione delle tecnologie in ambito socio-sanitario mostrano ampi margini di miglioramento, sia sul piano dell'integrazione dei sistemi informativi, sia sul piano della capacità di erogazione di servizi on-line da parte dei sistemi sanitari regionali” ed individua nelle esperienze maturate un punto di partenza per uno sviluppo ed una evoluzione del sistema.

Rilevato che:

- la FTGM da tempo ha sperimentato, con diversi centri italiani ed esteri, l'utilizzo di tecniche di teleconsulto finalizzate alla diagnosi di patologie cardiache in neonati e bambini, oltre che alla diagnostica fetale delle malformazioni cardiache ed ai follow up di pazienti già sottoposti ad intervento di cardiocirurgia pediatrica;

- la FTGM ha avviato una collaborazione con il distretto dei Lions 108La Toscana con il supporto della Lions Club International Foundation, e con la Regione Toscana, al fine di sviluppare il progetto innovativo, denominato “Arriviamo al cuore di tutti” consistente nella creazione di una rete di telemedicina per il teleconsulto e per la diagnosi delle patologie in età neonatale e pediatrica, oltre che per il follow up di pazienti già sottoposti ad intervento;

- il progetto si propone di sviluppare un servizio di teleconsulto specialistico in cui il medico che stia effettuando un esame ecocardiografico ad un paziente, possa richiedere una consulenza al cardiologo pediatrico dell'Ospedale del Cuore di Massa per eseguire la valutazione diagnostica in collaborazione.

Preso atto che:

- il progetto prevede tre capisaldi ed in particolare: un servizio di videoconferenza quale interazione audio/ video tra operatore e consulente, con trasmissione diretta delle immagini ecografiche per consentire al consulente di collaborare alla scansione ecografica delle strutture cardiache; un servizio di store-and-forward (DICOM) che prevede la registrazione delle immagini ecografiche e invio al server FTGM per consentire una revisione a risoluzione nativa al fine di una valutazione diagnostica definitiva; la previsione di una cartella clinica informatizzata, che sia accessibile a distanza nel sistema informatico FTGM, per la documentazione dell'esame diagnostico, l'acquisizione del consenso informato e la refertazione condivisa tra medico operatore e consulente FTGM;

- l'articolazione del progetto, così strutturato, permette pertanto funzionalità quali: l'attivazione di un collegamento sicuro e protetto in rete tra il presidio dell'operatore e l'Ospedale del Cuore di Massa; la tele ecocardiografia in tempo reale, attraverso la replica in diretta delle immagini ecografiche tramite gli apparati di videoconferenza, posizionato presso la postazione del consulente; l'invio delle immagini DICOM per la documentazione e la revisione al termine dell'esame; la produzione dell'informativa e consenso informato e compilazione del referto dell'esame ecocardiografico condiviso tra operatore e consulente in collegamento con il sistema informatico di FTGM.

Riscontrato che:

- il progetto nasce per la diagnosi ecocardiografica di malformazioni cardiache che, in casi spesso complessi o critici, tipici nel neonato o in epoca prenatale, richiede esperienza specifica;
- i centri di terzo livello risultano pochi e spesso lontani dal presidio di cura del paziente;
- il progetto della FTGM, supportato economicamente dal Distretto Lions 108La Toscana, ha come scopo quello di realizzare una rete regionale di telemedicina per il teleconsulto nelle malformazioni cardiache congenite in collegamento con l'Ospedale del Cuore di Massa, contemplando la presenza di almeno una postazione per provincia, con priorità per le aree disagiate.

Considerato che:

- la Toscana è da sempre una regione virtuosa e all'avanguardia nella tutela della salute e nel potenziamento del sistema sanitario regionale in modo da garantire l'equità dell'accesso la disponibilità di un'assistenza qualificata e la continuità delle cure;
- le attività di teleconsulto sopra descritte si pongono quale strumento di particolare efficacia al fine di garantire una diagnosi quanto mai precoce e l'eventuale trasferimento, qualora se ne riscontrasse la necessità, nel centro più idoneo al trattamento della patologia riscontrata;
- la telemedicina, oltre ai tempi rapidi di diagnosi, è realizzabile con l'infrastruttura istituzionale della rete telematica regionale toscana (RTRT) per collegamenti in rete efficienti e sicuri, con costi contenuti;
- allo stato attuale, in relazione al progetto della FTGM e del Distretto Lions 108La Toscana, sono operative le postazioni di teleconsulto presso gli ospedali di Portoferraio, Lucca e Empoli; sono installate delle postazioni negli ospedali di Arezzo in neonatologia/pediatria e all'ospedale di Pontremoli; a breve saranno installate postazioni presso gli ospedali di Pistoia, Prato, Pontedera, Bibbiena e in Garfagnana;
- sono interessate al progetto anche le altre realtà (Siena, Pisa, Grosseto, Ospedale pediatrico Meyer) e, in prospettiva, è raggiungibile una copertura regionale per il 2016, oltre ad essere contemplata la possibilità di collegamento con aree extra-Toscana.

Ritenuto che:

- la telemedicina, se correttamente implementata, è uno strumento che permette di redistribuire in modo ottimale le risorse umane e tecnologiche tra i diversi presidi, consentendo di rispondere in modo efficace alla necessità di disporre di competenze professionali specifiche sull'intero territorio regionale, nonché di assicurare la continuità dell'assistenza sanitaria;
- l'esperienza messa in campo dalla FTGM e dal club Lions 108La Toscana sia da considerarsi positivamente e meritevole di essere valutata ai fini di un'implementazione sull'intero territorio regionale, anche estendendola a tipologie di consulti per altre patologie.

IMPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE

a valutare, dato quanto esposto in narrativa, la possibilità di attivare un servizio organico di telemedicina a livello regionale per il consulto nella diagnosi e nel trattamento delle patologie inerenti alle malformazioni cardiache, anche implementando il sistema esistente, valutando altresì la possibilità di estendere il progetto anche alle altre patologie, valorizzando le eccellenze regionali in campo sanitario.

UMBRIA

DD 12.7.16, n. 6337 - Aggiornamento dell'Elenco Terapeutico Ospedaliero regionale al 22 giugno 2016. 166 (BUR n. 34 del 27.7.16)

DGR 29.6.16, n. 729 - Linee d'indirizzo relative a "Percorsi riabilitativi per le gravi cerebrolesioni e i traumi cranici nella regione Umbria (BUR n. 34 del 27.7.16)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Le Gravi cerebrolesioni acquisite e i traumi cranici sono ad elevata e progressivamente crescente incidenza con elevatamortalità e disabilità.

Secondo i dati disponibili dallo studio SABIUR relativi al periodo compreso tra aprile 2011 e marzo 2012, il tasso d'incidenza regionale in Umbria è di 37.7 cerebrolesioni acquisite ogni 100.000 abitanti. La maggior parte di questi pazienti sono deceduti nei primi quattro giorni, la sopravvivenza a sei mesi è del 40% e del 38% a dodici mesi. Tra coloro che sopravvivono, circa la metà mostra un miglioramento delle funzioni cognitive a sei mesi, in particolare i pazienti ad eziologia traumatica.

Considerata la complessità clinica e quindi la necessità di una tempestività ed appropriatezza degli interventi, si è reso necessario costruire una rete assistenziale tramite la definizione di un percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale, l'individuazione di servizi specialistici dedicati con la definizione dei loro aspetti organizzativi e delle figure professionali, l'identificazione dei contenuti della formazione e informazione per garantire la continuità delle risposte ai bisogni di queste persone.

La Regione Umbria con D.G.R. n. 297 del 19 marzo 2012 ha recepito l'Accordo tra il Ministero della Salute, la Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza.

Con tale atto la Regione si è impegnata ad articolare le linee d'azione sottoelencate, complementari e sinergiche, da avviare a livello regionale e locale:

- Definizione del percorso assistenziale da seguire per le persone in condizione di stato vegetativo e stato di minima coscienza dalla fase iperacuta e critica fino a quella del possibile rientro a domicilio;
- Riduzione di permanenza nei reparti di rianimazione ed intensivi e collegamento con le unità dedicate alla neuro riabilitazione intensiva e alle cerebrolesioni acquisite. È documentato che la permanenza in questi reparti, oltre ad avere costi elevatissimi, non favorisce il recupero;
- Informazione e supporto alle famiglie per la gestione di tali problematiche.

Per il raggiungimento di tali finalità la Regione Umbria ha istituito un tavolo di lavoro, costituito da professionisti esperti del settore, per la definizione di percorsi riabilitativi per le gravi cerebrolesioni acquisite e i traumi cranici al fine di garantire la presa in carico globale della persona a partire dalla fase acuta, alla fase riabilitativa fino all'attivazione d'interventi socio-sanitari a lungo termine volti ad affrontare menomazioni e disabilità persistenti e agevolare il reinserimento familiare, sociale, scolastico e lavorativo.

Il tavolo di lavoro ha prodotto le linee d'indirizzo allegate al presente atto e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegato A) (a cui si rinvia), con l'obiettivo di accrescere l'efficienza e la qualità del Servizio sanitario regionale attraverso una maggior condivisione delle informazioni e la promozione di servizi tra loro collegati.

TUTELA DEI DIRITTI

EMILIA-ROMAGNA

RISOLUZIONE - Oggetto n. 2827 - Risoluzione per impegnare la Giunta a promuovere presso associazioni, singoli cittadini e loro famiglie la conoscenza degli strumenti che il Difensore Civico può offrire rispetto alle diverse esigenze delle persone con disabilità, a cominciare da quelle connesse alla mobilità. A firma dei Consiglieri: Sassi, Bertani, Piccinini, Sensoli (BUR n. 212 del 13.7.16)

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

la relazione sull'attività svolta dal Difensore Civico della Regione Emilia-Romagna nell'anno 2015 dedica il paragrafo 5 al tema della mobilità delle persone con disabilità, che investe un ambito fondamentale per l'esercizio del diritto al superamento dell'handicap e per consentire la piena fruizione di altri fondamentali diritti quali quello all'istruzione ed alla formazione, al lavoro, alla partecipazione;

i soggetti con competenze istituzionali ed operativi in questa materia sono numerosi e vanno dai Comuni - che dovrebbero inoltre prevedere Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche - alle Agenzie locali per la mobilità, ai soggetti gestori dei servizi ferroviari, quali Ferrovie dello Stato italiane e Tper, alle società di gestione del TPL.

Considerato che

favorire la massima conoscenza possibile, in particolare presso le persone in condizione di svantaggio individuale o sociale o portatori di disabilità, la conoscenza e, laddove necessario, l'accesso ai servizi del Difensore civico

Impegna la Giunta e l'Ufficio di Presidenza, per quanto di competenza,

a promuovere presso le associazioni delle persone con disabilità, i singoli cittadini disabili e le loro famiglie, la conoscenza degli strumenti che il Difensore Civico può offrire rispetto alle diverse esigenze che questi presentano, a cominciare da quelle connesse alla mobilità.

RISOLUZIONE - Oggetto n. 2828 - Risoluzione per impegnare la Giunta a prevedere, per quanto di sua competenza, forme di promozione dello strumento costituito dall'Accordo quadro fra Anci e Difensore Civico, nonché a valutare forme di sostegno agli enti locali relativamente alla contribuzione connessa all'adesione alla convenzione, prestando particolare attenzione alle realtà territoriali minori e decentrate. A firma dei Consiglieri: Bertani, Sassi, Piccinini, Sensoli (BUR n. 212 del 13.7.16)

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

la relazione sull'attività svolta dal Difensore Civico della Regione Emilia-Romagna nell'anno 2015 richiama il ruolo che potrebbe essere assicurato dall'accordo quadro con ANCI Emilia-Romagna un accordo allo scopo di favorire la costruzione di un modello a rete della difesa civica sul territorio che consenta ai comuni della regione di: dotarsi dello strumento della difesa civica, come disciplinata dalla l.r. n. 25 del 16 dicembre 2003, quale risposta alla soppressione del servizio su base comunale, prevista dalla legge finanziaria del 2010 per ridurre la spesa pubblica;

tale accordo rappresenta uno strumento di indubbio interesse ed utilità e prevede oneri di contribuzione a carico dei Comuni, in sé esigui, ma che tuttavia possono risultare impegnativi per le realtà più piccole e, in particolare a fronte delle complessive difficoltà della finanza pubblica;

l'accordo, come si legge nella richiamata relazione fa sì che attraverso la sottoscrizione della convenzione presso il Comune o l'Unione dei Comuni si attivi "uno sportello di difesa civica che potrà fornire al cittadino informazioni pratiche su quando e come rivolgersi alla difesa civica", inoltre "al Difensore può essere demandato il parere di ammissibilità sui diversi istituti partecipativi previsti nei singoli statuti comunali".

Considerato che

risulta necessario sostenere azioni di promozione dell'Accordo quadro fra Difensore Civico ed ANCI, favorendo l'adesione dei Comuni, in particolare di quelli minori per l'utilizzo delle opportunità aperte dalla convenzione.

Impegna la Giunta e l'Ufficio di Presidenza, per quanto di competenza,

a prevedere forme di promozione dello strumento costituito dall'Accordo quadro fra ANCI e Difensore Civico.

RISOLUZIONE Oggetto n. 2689 - Risoluzione per impegnare la Giunta a promuovere e sostenere programmi ed iniziative di sensibilizzazione ed informazione rivolte ai bambini della scuola dell'infanzia, agli studenti, alle loro famiglie ed agli educatori, con particolare attenzione per le fasce sociali deboli ed a rischio, in ordine alla gravità del fenomeno del bullismo ed alle sue conseguenze, anche alla luce delle nuove tecnologie ed ai nuovi mezzi di comunicazione. A firma dei Consiglieri: Ravaioli, Soncini, Marchetti Francesca, Prodi, Zappaterra, Cardinali, Serri, Mori,

Bagnari, Zoffoli, Caliandro, Molinari, Mumolo, Sabattini, Iotti, Poli, Boschini, Rossi Nadia, Rontini, Tarasconi, Calvano, Montalti, Campedelli. (BUR n. 216 del 15.7.16)

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

per bullismo si indica generalmente il fenomeno delle prepotenze perpetrate da bambini e ragazzi nei confronti dei loro coetanei;

tale fenomeno si basa sui principi di intenzionalità, persistenza nel tempo, asimmetria nella relazione ed è individuabile in un'interazione caratterizzata da un comportamento aggressivo, da uno squilibrio di forza/potere nei rapporti e dalla messa in atto di azioni vessatorie di vario genere, comprendenti un ampio spettro di comportamenti che va dalle offese alla derisione, dalle minacce alle aggressioni fisiche, dai ricatti al danneggiamento e alla sottrazione di oggetti di proprietà, dalla diffamazione all'esclusione sistematica dal gruppo;

a queste forme classiche si deve aggiungere il cyberbullismo, che consiste nell'utilizzo intenzionale, sistematico, pianificato e competente degli aspetti tecnici e/o delle dimensioni sociali della rete, per procurare un danno a soggetti individuati come "vittime" e che si caratterizza in maniera specifica per i criteri di anonimato e diffusione pubblica dei dati;

oggi la tecnologia permette ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini e video offensivi, inviati con i video-telefonini o pubblicati su qualche sito con l'ausilio di internet;

la diffusione degli smartphone, con la possibilità di navigare in rete direttamente dal cellulare, ha di fatto amplificato l'esposizione delle fasce giovanili a questo fenomeno;

il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi attivando sinergie tra le istituzioni con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità e contrastare il fenomeno del bullismo in continua evoluzione.

Considerato che

il report dell'Istat "Il bullismo in Italia: comportamenti offensivi e violenti tra i giovanissimi" rivela che un ragazzino su due (il 52,7%) è stato vittima di bullismo o della nuova modalità della violenza tra under 18, quella che corre online. Sono soprattutto le ragazze, più dei ragazzi, a essere vittime di cyberbullismo: il 7,1% contro il 4,6%;

più del 50% degli intervistati 11-17enni ha dichiarato di essere rimasto vittima, nei 12 mesi precedenti l'intervista, di un qualche episodio offensivo, non rispettoso e/o violento. Una percentuale significativa, pari al 19,8%, dichiara di aver subito azioni tipiche di bullismo una o più volte al mese. Per quasi la metà di questi, si tratta di una ripetizione degli atti decisamente asfissiante, una o più volte a settimana;

un preoccupante studio ha rilevato che la conoscenza di cyberbullismo da parte del caregivers è minima, tanto che il 56% dei genitori dichiara di non essere preoccupato che i propri figli possano essere vittime di bullismo o cyberbullismo, minimizzando l'impatto che questo fenomeno ha nella vita dei ragazzi e il 19% ritiene tali episodi rari e dunque irrilevanti;

la mancanza di percezione della gravità del fenomeno porta ad un'assenza di supervisione e monitoraggio da parte dell'adulto.

Preso atto che

il Senato, a maggio del 2015, ha approvato un disegno di legge in materia di bullismo e cyberbullismo che è attualmente in esame alla Camera, assegnato alle commissioni riunite di Giustizia e Affari Sociali, che ha come finalità quella di prevenire ed educare;

il 2 marzo 2016 la Regione Lazio ha approvato la legge regionale n. 2/2016 in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, che prevede anche l'istituzione di un fondo attraverso il quale sostenere programmi e progetti che puntino al rispetto della dignità della persona, alla valorizzazione delle diversità e al contrasto di tutte le discriminazioni "come richiamate dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea";

le recenti linee guida del ministero dell'Istruzione per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo affidano ai Centri territoriali di supporto le azioni di contrasto al fenomeno e ne prevedono la collaborazione con i Garanti per l'infanzia e l'adolescenza. Su richiesta del garante regionale per l'infanzia, nel giugno 2015 si è svolto un primo incontro presso l'Ufficio scolastico regionale allo scopo di promuovere percorsi formativi per dirigenti scolastici.

Rilevato inoltre che

è fondamentale che la scuola e la famiglia aiutino i ragazzi a sviluppare una consapevolezza sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e a non sottovalutare gli effetti negativi, talora drammatici, che ne conseguono.

Impegna la Giunta

a promuovere e sostenere programmi ed iniziative di sensibilizzazione ed informazione rivolte ai bambini della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché alle loro famiglie, con particolare attenzione alla creazione di modalità di coinvolgimento e partecipazione per i genitori di fasce sociali deboli e a rischio, e agli insegnanti ed educatori in generale, in ordine alla gravità del fenomeno del bullismo e delle sue conseguenze;

ad attivare un tavolo di confronto permanente al fine di monitorare il problema, creare sinergie tra i vari operatori competenti e poter meglio indirizzare le misure di supporto al contrasto di tale fenomeno;

a supportare la realizzazione di percorsi di carattere culturale, sociale o sportivo sui temi del rispetto delle diversità senza distinzioni, dell'educazione ai sentimenti e all'affettività e alla gestione dei conflitti, della legalità, nonché dell'uso consapevole della rete e dei new media;

a rafforzare percorsi di rete che promuovano forme permanenti di collaborazione con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, delle prefetture, delle forze dell'ordine, delle aziende sanitarie locali e degli enti locali;

ad attivarsi per la realizzazione di percorsi di formazione rivolti agli educatori, al fine di mettere in atto strategie psico-pedagogiche efficaci, specie sul versante della prevenzione, e di programmi di assistenza e gruppi di supporto ad una genitorialità consapevole, impegnata in un processo di crescita dei ragazzi, improntato alla convivenza civile, al rispetto dell'altro e alla difesa della legalità;

ad avviare una incisiva azione normativa che, intervenendo in rafforzamento del corpus legislativo esistente piuttosto che attraverso l'emanazione di nuove e specifiche disposizioni, promuova e consenta interventi efficaci, con un approccio trasversale ai temi socio-sanitari, dell'educazione e della formazione, della cultura della legalità.

TOSCANA

MOZIONE 6 luglio 2016, n. 422 - In merito alle azioni di contrasto al fenomeno della violenza sulle donne. (BUR n. 29 del 20.7.16)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti:

- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, detta anche Convenzione di Istanbul, siglata l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77; la legge 27 giugno 2013, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa);
- il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
- il piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (articolo 5 del decreto-legge 93/2103, convertito dalla l. 119/2013), adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015;

- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) ed, in particolare, l'articolo 59 (Politiche per il contrasto della violenza contro le donne, i minori e in ambito familiare), nonché la legge regionale 16 novembre 2007, n. 59 (Norme contro la violenza di genere);
- la legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere);
- la deliberazione della Giunta Regionale 8 marzo 2010, n. 291 (Linee guida regionali sulla violenza di genere);

Premesso che:

- nonostante i provvedimenti normativi a livello comunitario, nazionale e regionale, il fenomeno della violenza sulle donne, nel nostro Paese, mantiene livelli molto preoccupanti, che sembrerebbero far registrare cinquantanove casi dall'inizio del 2016;
- in Italia, in particolare, sulla base dei dati ISTAT aggiornati al giugno 2015, si riscontra la seguente situazione: sei milioni e 788 mila donne hanno subito violenza fisica o sessuale nel corso della vita; il 31,5 per cento di loro ha tra i 16 e i 60 anni; il 12 per cento delle donne in questione non ha avuto il coraggio di denunciare la violenza; le donne uccise nel 2014 sono state 152 di cui 117 uccise in ambito familiare;
- per quanto concerne il contesto toscano: le donne che si sono rivolte ad un centro antiviolenza nel periodo 1 luglio 2009-30 giugno 2015 sono state 13.461, di cui 2.597 nuovi accessi nel solo periodo 1 luglio 2014-30 giugno 2015; nell'anno 2014 le donne uccise sono state 12, portando ad un totale di 77 donne uccise nella nostra regione dal 2006 al 2014; dati allarmanti riguardano anche il numero di minori (7.010) che, negli ultimi cinque anni, hanno assistito a fenomeni di violenza familiare (fonte: Settimo Rapporto sulla violenza di genere in Toscana -Anno 2015. Un'analisi dei dati dei Centri Antiviolenza);

Rilevato che:

- la violenza nei confronti delle donne è un fenomeno che deve destare preoccupazioni ed attenzioni maggiori, in quanto, anche nei casi che non terminano con l'uccisione della donna, il percorso di superamento del trauma, recupero e reinserimento nella vita sociale risulta essere molto complesso e difficile, in quanto talvolta tali processi necessitano di un vero e proprio sradicamento dal contesto socio-familiare in cui le donne in questione vivevano in precedenza;
- tale fenomeno è da ritenersi una vera e propria piaga della società, in quanto dai dati del 2015 si evince che ogni tre giorni una donna è stata uccisa per mano di uomini, nella maggior parte dei casi appartenenti allo stesso nucleo familiare, quindi, uccise in quanto mogli, compagne, madri, ex mogli o ex compagne, cosa che dovrebbe far prevedere misure efficaci per affrontare il problema anche all'interno delle stesse famiglie;

Considerato che:

- l'articolo 3 della citata Convenzione di Istanbul, entrata in vigore il 1 agosto 2014 a seguito delle necessarie ratifiche, definisce che con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano, o sono suscettibili di provocare, danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica od economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata;
- nonostante un progressivo percorso per il raggiungimento della parità di diritti, istruzione, retribuzione, ad oggi risulta comunque necessario un maggiore impegno delle istituzioni per adottare misure improntate a promuovere cambiamenti socioculturali al fine di eliminare dalla società un'idea basata sull'inferiorità e la discriminazione della donna;
- è, pertanto, urgente prevedere un cambiamento della società attraverso azioni mirate a sviluppare un'adeguata educazione sulla parità dei sessi, sul rispetto reciproco e la soluzione non violenta dei conflitti già a partire dalla più tenera età inserendo nei programmi scolastici di ogni ordine e grado materiali didattici che possano educare alla non violenza verso le donne, anche attuando tempestivamente quanto enunciato nel comma 16 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107

(Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) la così detta “Buona Scuola”;

Ritenuto che, dato il quadro sopradescritto, a cui si accompagna la costante denuncia da parte delle donne, delle realtà associative di riferimento e dei soggetti interessati a contrastare tale fenomeno, vi sia la necessità di un sempre maggiore coinvolgimento degli uomini, primi fra tutti quelli impegnati in ruoli istituzionali, nel portare avanti azioni, anche di sensibilizzazione, finalizzate a costituire una rete per l’efficace contrasto di ogni tipo di abuso e sopruso nei confronti delle donne;

Dato atto che, a tal fine, è presente sul web la

petizione “La voce degli uomini. #seseiunoumofirma” rivolta proprio agli uomini, nella quale si fa presente che la voce per fermare la violenza deve venire in primo luogo da loro, oltre che dalle donne, in quanto appare evidente che il problema è educativo e che, quindi, solo partendo da una condanna e da una presa di posizione forte di sostegno e condivisione di una emancipazione socio culturale di tutti sarà possibile contrastare ogni tipo di violenza;

Preso atto che:

- in relazione agli ultimi episodi di violenza, numerose istituzioni hanno aderito alla campagna lanciata da un gruppo di donne sui social network denominata “# drapporosso contro il femminicidio” che ha preso avvio il 2 giugno ultimo scorso, in occasione del 70° anniversario del primo voto delle donne in Italia, che prevede l’esposizione presso le loro sedi di un drappo rosso per dire basta all’uccisione delle donne e porre l’attenzione su una questione sociale che riguarda tutti, indistintamente, sia uomini che donne;

- il Consiglio regionale nella seduta del 25 novembre 2015, giornata mondiale contro la violenza alle donne, si è mobilitato ed ha aperto la seduta dell’Assemblea, aderendo alla campagna nazionale “Posto Occupato”, ponendo come simbolo una sedia vuota in mezzo all’emiciclo proprio per dare un segnale di solidarietà e impegno attivo in merito;

- la Regione Toscana ha posto in essere, per prima in Italia, fungendo poi da esempio anche a livello nazionale, il percorso denominato “Codice Rosa”, destinato all’aiuto di tutte quelle persone che, trovandosi in situazioni di particolare fragilità, possono diventare vittime di violenza sessuale o domestica.

ADERISCE

alla campagna “#drapporosso contro il femminicidio”, provvedendo a diffondere lo slogan della campagna all’interno ed all’esterno del Consiglio regionale attraverso le forme consentite più opportune, demandandone la definizione operativa all’Ufficio di presidenza;

IMPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE

ad attivare un tavolo di confronto che coinvolga gli assessorati alla “Cultura e pari opportunità”, “Diritto alla salute, al welfare e all’integrazione socio sanitaria”, “Istruzione, formazione e lavoro”, la Commissione regionale Pari opportunità, i Coordinamenti toscani dei Centri antiviolenza ed i soggetti istituzionali interessati, affinché si possano valutare tutte le iniziative utili, per quanto di competenza regionale, finalizzate a mettere in atto un’efficace strategia di prevenzione, sensibilizzazione, contrasto e aiuto alle vittime di violenza in modo omogeneo su tutto il territorio toscano; ad attivarsi presso il Governo affinché:

- vengano messe in atto, in modo tempestivo, tutte le misure necessarie a dare piena applicazione alla totalità delle previsioni contenute nella Convenzione di Istanbul, anche alla luce dell’importante ruolo avuto dall’Italia nel portare avanti il percorso per giungere alla stesura definitiva dell’atto ed essendo stata tra i primi Paesi europei a ratificarla con legge 77/2013;

- vengano intraprese iniziative finalizzate ad avviare un processo di cambiamento socio-culturale mediante piani di offerta formativa che prevedano, già dalle prime fasi del ciclo di istruzione, l’attivazione di programmi scolastici finalizzati all’attuazione dei principi di pari opportunità, alla promozione dell’educazione alla parità tra i sessi, alla prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni e affinché, in tale ottica, venga attuato tempestivamente quanto previsto dal comma 16 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) la così detta “Buona Scuola”.